

**HOW WE DEFEATED SHELL.
MILIEUDEFENSIE ET AL.
C. ROYAL DUTCH SHELL**
Uno sguardo dietro le quinte

TRAD. IT. A CURA E SAGGIO INTRODUTTIVO DI

Lorenzo Serafinelli

Collana Scienze Giuridiche 8

How We Defeated Shell. Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell

Uno sguardo dietro le quinte

*trad. it. a cura e saggio introduttivo di
Lorenzo Serafinelli*



SAPIENZA
UNIVERSITÀ EDITRICE

2024

Volume finanziato con i fondi del progetto di Ateneo “50 years of the Italian Workers’ Statute: from the fordist culture to gig-economy”, responsabile scientifico Prof. Alessandro Somma.

Copyright © 2024

Sapienza Università Editrice

Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma

www.editricesapienza.it

editrice.sapienza@uniroma1.it

Iscrizione Registro Operatori Comunicazione n. 11420

Registry of Communication Workers registration n. 11420

ISBN 978-88-9377-307-2

DOI 10.13133/9788893773072

Pubblicato nel mese di gennaio 2024 | *Published in January 2024*



Opera distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione –
Non commerciale – Non opere derivate 3.0 Italia e diffusa in modalità
open access (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Work published in open access form and licensed under Creative Commons Attribution – NonCommercial – NoDerivatives 3.0 Italy (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Impaginazione a cura di | *Layout by:* Clarissa Giannaccari

Indice

PARTI I – SAGGIO INTRODUTTIVO

1. Il manuale <i>How We Defeated Shell</i> nel più ampio contesto del contenzioso climatico	11
1.1. <i>How We Defeated Shell</i> ovvero sulle migliori strategie per citare in giudizio, vittoriosamente, operatori economici altamente inquinanti	11
1.2. L'Antropocene e il contenzioso climatico	16
1.3. <i>Regulation through litigation</i> : non solo cambiamento climatico	20
1.4. Contenzioso climatico e responsabilità civile	23
1.5. La prima ondata delle <i>climate change tort suits</i> : segnali di vita dagli Stati Uniti	25
1.6. Tentativi di adattamento della responsabilità civile al riscaldamento globale	33
1.7. La seconda ondata del contenzioso climatico in materia di responsabilità civile: il caso <i>Urgenda</i>	35
1.8. Il caso <i>Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell</i> in dettaglio	41
1.8.1. Ammissibilità di azioni per la tutela aggregata di interessi superindividuali	42
1.8.2. Segue: La configurazione dell'illecito civile: i. La sussistenza della <i>parent liability</i>	44
1.8.3. Segue: ii. La sussistenza del <i>duty of care</i> e gli obblighi di riduzione	47
1.9. La compensazione assiologica attraverso il contenzioso climatico	51

PARTE II — HOW WE DEFEATED SHELL

1. Introduzione	59
2. Storia del caso e cronologia – In breve	61
3. State pensando di proporre un'azione giudiziale a difesa del clima? Ecco un mini-toolkit	67
Consigli generali	68
3.1. Condividere le esperienze del caso <i>Shell</i>	72
4. <i>Milieudéfensie et al. c. Shell</i> – contenuto, aspetti legali e processo	81
4.1. La decisione di portare Shell in tribunale	81
4.2. La citazione in giudizio	83
4.3. I rimedi richiesti da <i>Milieudéfensie et al.</i>	84
4.4. Le udienze	86
4.4.1. Le argomentazioni principali di <i>Milieudéfensie</i> e dei co-ricorrenti	86
4.4.1.1. Costruire il nostro caso	87
4.4.1.2. Dimostrare che Shell era a conoscenza del cambiamento climatico	89
4.4.1.3. Dimostrare che Shell era consapevole del proprio contributo al riscaldamento globale	91
4.4.1.4. Dimostrare l'inazione di Shell	93
4.4.1.5. Sostenere la sussistenza di obblighi e dei mezzi di Shell per affrontare il suo contributo al problema	94
4.5. Le controdeduzioni di Shell	96
4.5.1. Elementi fondamentali della linea argomentativa di Shell	97
4.5.1.1. Shell ha contestato la giurisdizione della corte	97
4.5.1.2. Shell sostiene come sia antidemocratico che i tribunali decidono sulla transizione energetica in controversie tra privati	98
4.5.1.3. Shell ha contestato il fondamento giuridico del caso di <i>Milieudéfensie</i>	100
4.5.1.4. Shell ha attribuito ai governi la responsabilità principale per la transizione energetica	102
4.5.1.5. Shell ha puntato il dito contro i consumatori	103

4.5.1.6. «Shell sta già adottando misure ambiziose e proattive per diventare più rispettosa del clima»	104
4.5.1.7. Shell si è concentrata sulla creazione di un margine di manovra... ma le sue argomentazioni non hanno avuto successo	106
4.6. La sentenza della corte	107
4.6.1. I punti chiave	107
4.6.2. La motivazione della corte	108
4.6.3. La decisione di Shell di proporre appello	112
5. Le implicazioni della sentenza	115
5.1. La conferma della sussistenza di un obbligo giuridico di azione preventiva	115
5.1.1. I proclama non saranno sufficienti	116
5.2. La protezione dai cambiamenti climatici qualificata come diritto umano	116
5.2.1. Estendere l'obbligo di Shell di rispettare i diritti umani al cambiamento climatico	117
5.2.2. La responsabilità di ridurre le emissioni dell'Àmbito 3 deriva dalla legge sui diritti umani	119
5.2.3. Tutti i grandi emettitori hanno obblighi climatici	120
5.2.4. Rendere più difficile l'uso creativo dei meccanismi societari per eludere le responsabilità	120
5.2.5. Un chiaro segnale per gli investitori: gli investimenti nelle fonti fossili sono ad alto rischio	121
5.2.6. Sottolineare la necessità di un intervento governativo	124
5.2.7. Come eliminare il pungolo dell'ISDS?	124
5.2.8. Più contenzioso climatico	125
6. Come vedono gli altri l'impatto della sentenza <i>Shell</i> sul clima?	127
7. Allegati	133
Contenzioso climatico – Siti utili e banche dati	134
Contenzioso sul cambiamento climatico – punti di partenza per l'assistenza legale e raccolta fondi	135

PARTE I

SAGGIO INTRODUTTIVO

1. Il manuale *How We Defeated Shell* nel più ampio contesto del contenzioso climatico

SOMMARIO: 1. *How We Defeated Shell* ovvero sulle migliori strategie per citare in giudizio, vittoriosamente, operatori economici altamente inquinanti. — 2. L'An-tropocene e il contenzioso climatico. — 3. *Regulation through Litigation*: non solo cambiamento climatico. — 4. Contenzioso climatico e responsabilità civile. — 5. La prima ondata delle *climate change tort suits*: segnali di vita dagli Stati Uniti. — 6. Tentativi di adattamento della responsabilità civile al riscaldamento globale. — 7. La seconda ondata del contenzioso climatico in materia di responsabilità civile: il caso *Urgenda*. — 8. Il caso *Milieudefensie et al. c. Shell* in dettaglio. — 1.8.1. Ammissibilità di azioni per la tutela aggregata di interessi superindividuali. — 1.8.2. Segue: La configurazione dell'illecito civile: i. La sussistenza della *parent liability*. — 1.8.3. Segue: ii. La sussistenza del *duty of care* e gli obblighi di riduzione. — 1.9 La compensazione assiologica attraverso il contenzioso climatico e il ruolo della società civile.

1.1. *How We Defeated Shell* ovvero sulle migliori strategie per citare in giudizio, vittoriosamente, operatori economici altamente inquinanti

Il 26 maggio 2021 il Tribunale distrettuale dell'Aia ha reso uno storico giudizio ritenendo la società madre del Gruppo Shell colpevole di aver violato gli standard di emissioni di CO₂, e dunque responsabile di contribuire al *climate change*¹. Più precisamente, i giudici olandesi hanno ordinato alla soccombente di predisporre, con effetto immediato e per il futuro, tutte le misure necessarie a ridurre le emissioni provocate dalle attività del gruppo. Si legge nella decisione che la corte ha imposto alla Royal Dutch Shell, sia direttamente che attraverso le società e gli enti giuridici da essa controllati e che sono inclusi nei bi-

¹ *Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell plc.*, ECLI:NL:RBDHA:2021:5337 (traduzione in inglese ECLI:NL:RBDHA:2021:5339 reperibile in <https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5339>).

lanci consolidati, di limitare, o comunque di predisporre misure a ciò adeguate, il volume annuale aggregato di tutte le emissioni di CO₂ nell'atmosfera dovute alle attività commerciali e ai prodotti energetici del gruppo, in misura tale che questo volume si riduca di almeno il 45% netto alla fine del 2030, rispetto ai livelli del 2019. Nel *decisum*, la corte ha ritenuto responsabile la Shell esclusivamente pro futuro, mentre non l'ha condannata al pagamento dei danni arrecati fino al momento della pronuncia (richiesta questa che era stata invece proposta dagli attori). Inoltre, nell'arresto in esame, la corte olandese ha stabilito che le misure di riduzione si estendono sia alle attività attuate dalla compagnia petrolifera (e rientranti nel cosiddetto Ambito 1 di emissioni) sia quelle derivanti dalle attività degli utilizzatori dei suoi prodotti (cosiddetti Ambiti 2 e 3 di emissioni). Nel far ciò, però, i giudici hanno operato una significativa distinzione: se, difatti, nei confronti delle prime hanno previsto delle vere e proprie obbligazioni di risultato, con riferimento alle seconde si sono limitati a configurare delle obbligazioni di mezzi (o *best-efforts*, come definite in sentenza).

Ciò che vale a rendere la controversia particolarmente interessante è la dinamica attraverso cui questa si è svolta e i soggetti che, a vario titolo, hanno contribuito allo storico risultato raggiunto. In dettaglio, ciò che ha contraddistinto la vicenda in *Shell* è stato il particolare attivismo delle associazioni ambientaliste coinvolte, le quali hanno adottato una serie di strategie per fare pressione sull'opinione pubblica e per ottenere una vera e propria mobilitazione popolare (che ha condotto all'adesione alla causa di un imponente numero di individui: più di 17.000). Il tutto riassunto nella guida intitolata *How We Defeated Shell*² che in questa sede ci si è incaricati di tradurre proprio per restituire la corretta multidimensionalità della *climate change litigation*, la quale – oltre che rappresentare una vicenda giudiziaria – si atteggia come volano per l'affermazione di istanze sociali che passa anche, e soprattutto verrebbe da dire, attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

Ebbene, il caso *Shell* si inserisce a pieno titolo in quella sequenza di sentenze che rientrano sotto il fregio di contenzioso climatico. La *climate litigation*, benché presenti caratteristiche tutt'affatto peculiari che ne giustificano una trattazione autonoma³ (peculiarità di cui si

² Testo reperibile al seguente indirizzo: <https://foei.org/wp-content/uploads/2021/11/How-we-defeated-Shell.pdf>.

³ Cfr. M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, in DPCE

darà conto nei successivi paragrafi), risulta essere in ogni caso come sovrapponibile al modello di *Public Interest Litigation*⁴. Con quest'ultima espressione ci si riferisce a uno specifico impiego del contenzioso funzionale alla promozione di interessi collettivi o generali attraverso la predisposizione delle fondamenta per – quantomeno – l'avvio di un cambiamento a livello giuridico. Così come è stato per la *climate change litigation*⁵, anche il fenomeno della *Public Interest Litigation* è sorto, nella sua primigenia forma, nell'esperienza nordamericana e a partire, convenzionalmente⁶, dalla celeberrima pronuncia della Corte suprema degli Stati Uniti in *Brown v. Board of Education*⁷. Esperienza dove, peraltro, il termine è stato coniato⁸.

Tanto i fatti, quanto l'approdo nella sentenza *Brown* sono noti: alcuni studenti afroamericani avevano proposto ricorso avverso il rigetto, fondato sul principio del *separate but equal*, delle richieste di iscrizione opposto loro da alcuni istituti scolastici per bianchi. Il caso, giunto sino alla Corte suprema, ha costituito l'occasione per i *justice* di dichiarare l'incostituzionalità delle pratiche di segregazione razziale per contrarietà al XIV emendamento.

Più di ciò, quello che maggiormente provoca interesse ai presenti fini è che la vicenda originava da un'iniziativa giudiziaria intrapresa con il supporto della National Association for the Advancement of Co-

Online, 2020, 1345 ss.

⁴ V. S. Pitto, *Public interest litigation e contenzioso strategico nell'ordinamento italiano. Profili critici e spunti dal diritto comparato*, in *DPCE Online*, 2022, 1061 ss.

⁵ Sul punto, ci si soffermerà diffusamente *infra*.

⁶ S. Pitto, *Public interest litigation*, cit., 1063 s., si rintraccia già nella precedente dinamica giudiziaria attorno al caso *Plessy v. Ferguson*, 163 U.S. 537 (1896) una seminale forma di *Public Interest Litigation*, ancorché sprovvisa, però, di alcune caratteristiche proprie del fenomeno in analisi. Anche qui, difatti, l'azione era stata promossa con il fine di avversare una legge discriminatoria: la disciplina impugnata, adottata dalla Louisiana, imponeva la predisposizione di vagoni separati a seconda del colore della pelle. Per una eterogenesi dei fini, tuttavia, la controversia ha condotto la Corte suprema a dare copertura costituzionale al principio del *separate but equal*. Principio questo, che, per l'appunto, è stato superato proprio dalla sentenza *Brown* che ci si appresta ad analizzare. Per meglio approfondire, cfr. M. Barbera, *Perché non abbiamo avuto un caso Brown. Il ruolo delle cliniche legali nelle strategie di public interest litigation*, in *Questione Giustizia*, 2019, reperibile in https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/perche-non-abbiamo-avuto-un-caso-brown-il-ruolo-de_688.php.

⁷ *Brown v. Board of Education of Topeka*, 347 U.S. 483 (1954). Per approfondimenti sul tema, cfr. M. Magistà, *Public Interest Litigation: origini e prospettive*, in *AIC*, 2019, 84 ss.

⁸ A. Chayes, *The Role of Judge in Public Law Litigation*, in 139 *Harv. L. Rev.* 1281 (1976).

lored People (NAACP), e che a capo del collegio difensivo degli attori figurava Thurgood Marshall, futuro giudice della Corte suprema. Già tali rilievi consentono di sottolineare come la *Public Interest Litigation* presenti, oltre al merito, due precise caratteristiche: la mobilitazione della società civile e una certa specializzazione della classe forense⁹, resa possibile quest'ultima anche dall'istituzione di enti di formazione specializzati nella materia, per quanto concerne il caso *Brown*, dei diritti delle minoranze. Si fa riferimento alla Howard Law School, dove peraltro Thurgood Marshall era *law professor*, e che ha rappresentato un autentico bastione, in ottica contro-egemonica al modello harvardiano, per la formazione dei *civil rights lawyer* a partire dagli anni '20 del XX secolo¹⁰.

Dalla materia dei diritti delle minoranze (e più segnatamente dei *civil rights*), la *Public Interest Litigation* ha espanso il proprio spettro d'azione, che si è esteso alle più disparate materie: tabacco, armi, clima, aborto, etc. Ad ogni modo, e al di là della eterogeneità delle branche giuridiche interessate, si rinvergono delle caratteristiche comuni di questa particolare espressione del contenzioso che possono essere così riassunte.

Anzitutto, per come si diceva, un primo predicato è costituito dal coinvolgimento di una moltitudine di soggetti, sia individui che associazioni, i quali si incaricano di promuovere un giudizio in cui gli interessi individuali risultano coincidenti con quelli del gruppo. Il secondo attributo rintracciabile è l'atteggiarsi a catalizzatore di politiche legislative¹¹, tanto in ottica demolitoria (quale è stato il ruolo svolto in *Brown*), quanto propulsiva (tale è, come meglio si vedrà nel prosieguo, lo scopo principe della *climate change litigation*). Una terza caratteristica è certamente rappresentata dalla connotazione strategica di questo tipo di contenzioso: l'obiettivo è l'ottenimento di una pronuncia giudiziale che, a prescindere dal fatto che possa costituire un precedente giudiziale *tout court*, produca comunque degli effetti extra-giudiziali, sia in termini di imitazione da parte di altre Corti in casi simili, sia nell'ottica di orientamento delle politiche pubbliche e di pressione per

⁹ Cfr. S. Pitto, *Public Interest Litigation*, cit., 1068-1070.

¹⁰ Sul punto, sia consentito di rinviare alla ricostruzione svolta in L. Serafinelli, *U.S. Law Schools. Una visione alternativa della formazione del giurista negli Stati Uniti*, Milano, 2023, 261 ss.

¹¹ Si esprime in questi termini J. Denvir, *Towards Political Theory of Public Interest Litigation*, in 54 *North Carolina L. Rev.* 1133 (1976).

l'emersione delle istanze che ci si incarica di avanzare¹². Infine, si riscontra un notevole attivismo dei soggetti coinvolti: non solo i giudici, ma anche il formante cosiddetto forense¹³. Nella *Public Interest Litigation*, difatti, gli avvocati specializzati nelle materie di volta in volta interessate si presentano quali stimolo, impulso e cinghia di trasmissione per l'avanzamento dell'esperienza giuridica nel suo complesso. Anche per la prevalenza del modello processuale *adversarial*, informato al principio dispositivo, gli avvocati finiscono con l'assumere un ruolo determinante attraverso la perimetrazione del *thema decidendum* nei loro atti processuali. Questi assumono la funzione di immettere nel sistema proposte di interpretazioni nuove, che – con l'ausilio del formante giurisprudenziale – sono idonee a mutare il contesto normativo di riferimento¹⁴. Al riguardo, la pubblicazione degli atti processuali diventa estremamente pregnante, e consente di smentire l'opzione interpretativa che vorrebbe spiegare la circolazione dei modelli esclusivamente attraverso le decisioni dei giudici attivatisi *motu proprio*. Nel contesto del contenzioso climatico, la diffusione degli atti processuali è una pratica invalsa che ha consentito – con il supporto delle banche dati *online* e dell'attività di rete transnazionale svolta dalle associazioni – di ricreare una sorta di *framework* argomentativo ripetibile in una molteplicità di casi, stante, come si dirà, la vocazione eminentemente transnazionale delle regole a presidio del clima. I giudici, dal canto loro, partecipano alla nascita di una nuova regola di comportamento, e si atteggiano quale viatico che legittima istituzionalmente il suo sorgere.

Orbene, occorre qui esplicitare le ragioni che hanno fatto maturare la decisione di tradurre il manuale pubblicato dall'associazione ambientalista Milieudefensie, la sezione olandese di Friends of the Earth International. Si è ritenuto che lo studio di questo *how-to* possa fornire degli interessanti elementi addizionali per la comprensione delle evoluzioni intorno al contenzioso climatico e restituire la complessità delle vicende che riguardano la lotta per il clima. In particolare, e ricorrendoci a quanto da ultimo detto in punto di mobilitazione popo-

¹² Per tali aspetti, cfr. S. Pitto, *Public Interest Litigation*, cit., 1065 s.

¹³ Sul punto, cfr. P.G. Monateri, *Pensare il diritto civile*, Torino, Giappichelli, 2006, il quale sottolinea come non debba mai trascurarsi il ruolo dei pratici nell'elaborazione delle regole giuridiche.

¹⁴ Cfr. F. Bilotta, *Il ruolo dell'Avvocatura nella produzione delle norme*, in *Cultura e diritti*, 2012, 23 ss.

lare ed emersione di una classe forense specializzata, questa guida da impiegare per strutturare una causa contro una compagnia petrolifera è strumentale a meglio comprendere le dinamiche sottese alla preparazione di una controversia, alle strategie mediatiche che le sono insite, all'importanza del finanziamento, al tipo di pressione che il contenzioso è in grado di esercitare e – non da ultimo – alla possibilità che emerga una sorta di circo mediatico connotato positivamente¹⁵ e che rappresenti il canale istituzionale per l'emersione di istanze sociali che non troverebbero altrimenti soddisfazione, ovvero che finirebbero con l'essere espresse con atti che si pongono al di fuori della legalità¹⁶.

Prima di passare al contenuto del testo *How We Defeated Shell*, pare opportuno fornire un quadro di insieme che valga a illustrare il contesto di riferimento, e la consistenza, del tema del contenzioso climatico. A questo fine conviene muovere dal suo inquadramento nell'ambito della proposta di era geologica indicata come Antropocene.

1.2. L'Antropocene e il contenzioso climatico

L'Antropocene indica la proposta di era in cui l'essere umano, con le proprie attività, è riuscito ad avere un impatto sui processi della natura a causa delle modifiche territoriali, strutturali e climatiche¹⁷. Come si è convincentemente argomentato, il termine «suggerisce che la Terra sta al momento abbandonando la propria epoca geologica, il presente stadio interglaciale chiamato Olocene. Le attività umane sono diventa-

¹⁵ E con buona pace di chi demonizza il circo mediatico *tout court*: citazioni in A. Somma, *When Law Goes Pop* (2). *La rappresentazione massmediatica del diritto*, in *Pol. dir.*, 2005, 481 ss.

¹⁶ Per approfondimenti sui movimenti per il clima e sulle potenzialità di canalizzare le loro prerogative entro viatici istituzionali al fine di non depotenziarne il valore intrinseco, cfr. D. Bugden, *Does Climate Protest Work? Partisanship, Protest, and Sentiment Pools*, in 6 *Socius* 1 (2020).

¹⁷ L'Antropocene costituisce il singolare caso di un lemma coniato tre volte. Una prima, è apparso nel 1922 quando il geologo sovietico Aleksei Petrovich Pavlov lo propose per definire l'arco temporale a partire dalla comparsa dei primi uomini anatomicamente moderni. Una seconda volta, negli anni '80 del secolo scorso, il biologo marino Eugene Stoermer lo ha impiegato senza che però il termine avesse un qualche successo. Infine, durante la riunione dell'*International Geosphere-Biosphere Program* (IGBP) tenutosi in Messico, precisamente a Cuernavaca, nel 2000, Paul J. Crutzen – un celebre chimico atmosferico e già premio Nobel – lo ha reinventato affermando come la Terra fosse transitata dall'Olocene all'Antropocene. Cfr. I. Angus, *Anthropocene – Capitalismo fossile e crisi del sistema terra* (2016), Trieste, 2021, 57 s. e la bibliografia ivi citata.

te così pervasive e profonde da rivaleggiare con le grandi forze della natura e stanno spingendo l'intero pianeta nella direzione di una globale terra incognita. Il nostro pianeta sta rapidamente perdendo la sua biodiversità, la sua vegetazione, sarà molto più caldo e probabilmente più umido e tempestoso»¹⁸.

Gradualmente, la maggiore consapevolezza dell'impatto antropico sul sistema Terra ha attratto, dapprima, l'attenzione dell'opinione pubblica e, dipoi, in alcune esperienze giuridiche dei legislatori costituzionali¹⁹. È stato il caso, ad esempio, dell'Italia, in cui la riforma degli artt. 9 e 41 Cost. ha condotto al riconoscimento del valore costituzionale della tutela dell'ambiente, tanto nell'interesse delle presenti quanto delle future generazioni, così facendola assurgere a veicolo conformativo della proprietà e dell'attività economica private²⁰.

Sovente, tuttavia, a tali principi e postulati non è seguita la predisposizione di *corpora* di regole operative idonei a renderli attuabili in concreto. Questo modo di incedere dei legislatori nazionali si inserisce nell'attuale tendenza da parte degli Stati di ritrarsi dall'affrontare i conflitti sociali e politici, tra i quali rientrano a pieno titolo quelli climatici²¹. Ad oggi, difatti, gli enti sovrani preferiscono demandare tale compito allo spontaneismo associativo e dei privati *uti singuli*, riconoscendo loro un ampio margine di azione, e in tal modo facendo assumere alle iniziative provenienti dagli individui e dagli enti esponen-

¹⁸ W. Steffen, P.J. Crutzen, J.R. McNeill, *The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature?*, in 38 *AMBIO: A Journal of the Human Environment* 614 (2011).

¹⁹ Cfr. *ex plurimis* M. Nicolini, *Methodological Rebellions: How to Do Global Comparative Law in a Time of Climate Change*, in 16 *J. Comp. L.* 487 (2021); E. Buono, *La solidarietà intergenerazionale come Common Core del costituzionalismo ambientale europeo e la riforma della costituzione italiana*, in S. Lanni (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate – Atti del Convegno SIRD Milano, 22 aprile 2022*, Torino, 2022, 109 ss.

²⁰ In argomento, R. Bin, *Il disegno costituzionale*, in *Lavoro e Diritto*, 2022, 116 ss., spec. 122-124; Id., *Diritti: cioè? Dietro i diritti, oltre le corti*, in *Diritti comparati*, 2022, 1 ss., spec. 5 s.; G. Alpa, *Note sulla riforma della costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali*, in *Contr. impr.*, 2022, 361 ss.

²¹ Sul punto, cfr. da ultimo ed *ex plurimis* M. Renner, *Private Ordering*, in S. Grundmann, H.-W. Micklitz, M. Renner (Eds), *New Private Law Theory*, Cambridge, 2021, 484 ss. Si v. pure S.L. Schwarz, *Private Ordering*, in 95 *Northwestern Univ. Law Rev.* 319 (2002); T. Sagy, *What's So Private about Private Ordering?*, in 45 *Law & Soc. Rev.* 923 (2011). Per una diversa prospettiva, ovverosia di come le dinamiche di produzione normativa abbiano influito sulla formazione pubblicistica delle norme, cfr. M. Nicolini, *I processi di decisione politico-normativa come private lawmaking*, in *DPCE Online*, 2023, 609 ss.

ziali di cui fanno parte un ruolo cruciale nel perseguimento di obiettivi fondamentali tradizionalmente appannaggio della sfera pubblica²².

In questo schema di delegazione privatistica rientrano appieno le vicende attinenti alla questione climatica²³.

Ecco allora che nel delineato contesto, lo studio del contenzioso civile climatico è utile a valutare le concrete modalità con cui le nuove istanze provenienti dalla società vengono veicolate attraverso degli strumenti tipicamente privatistici, quale è la responsabilità civile, e a verificarne l'adeguatezza a promuovere, entro la comunità politica più in generale, una effettiva tutela per gli individui e le loro formazioni.

Anzitutto, la presente ricerca si propone di prendere in considerazione, assumendo una prospettiva comparatistica, come il processo civile e le regole sulla responsabilità aquiliana sono impiegati per la tutela del clima. In dettaglio, questa prospettiva di analisi mira a porre in evidenza, in termini generali, delle nuove forme di compensazione assiologica di stampo privatistico al crescente ritirarsi degli Stati dal perseguimento di obiettivi eminentemente politici. Più precisamente, si farà rilevare come ogni elemento di fattispecie della responsabilità aquiliana (il fatto, la sua imputabilità, l'esistenza di un danno ingiusto, e di un nesso di causalità tra il fatto e il danno, nonché i rimedi accordati alla vittima) stia essendo piegato alle esigenze di tutela provenienti dai cambiamenti climatici. Il che lascia emergere con chiarezza il sempre più labile confine tra diritto pubblico e diritto privato, al punto da potersi sostenere – nello specifico tema di cui trattiamo e in altri – come quest'ultimo si appalesi quale prosecuzione con altri mezzi del primo. Istruttivo, a tal fine, sarà muovere dalla disamina dell'esperienza giuridica statunitense in materia di *climate-related tort litigation*. Al riguardo, il presente studio segnala come si stia assistendo sempre più ad un marcato assottigliamento delle differenze tra gli Stati legislativi (i.e., *civil law*) e quelli giurisdizionali (i.e., *common law*), a tutto beneficio dei secondi.

²² Un buon esempio di questa tendenza è stata la proposta degli azionisti di Exxon Mobil volta a soppiantare le politiche pubbliche relative al cambiamento climatico all'indomani del ritiro degli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi: cfr. J. Roe, *Shareholder Proposals: Evidence of Private Ordering Supplanting Public Policy?*, in *Harvard Law School Forum on Corporate Governance*, 19 giugno 2017, in <https://corpgov.law.harvard.edu/2017/06/19/shareholder-proposals-evidence-of-private-ordering-supplanting-public-policy/>.

²³ Per approfondimenti sull'intreccio tra il diritto pubblico e il diritto privato in materia ambientale, si rinvia alle riflessioni di B. Pozzo, *La dialettica tra diritto privato e diritto*

Appunto, l'indagine sulla privatizzazione del conflitto politico e sociale, *sub specie* climatico, consente di osservare un fenomeno particolare quale epifenomeno di un movimento globalizzato di prevalenza del modello di *common law*, specie statunitense, nella gestione dei conflitti. È celeberrima l'affermazione di Tocqueville secondo cui negli Stati Uniti «(n)on vi è avvenimento politico in cui non s'intenda invocare l'autorità del giudice»²⁴. Si osserverà nel dettaglio come l'impiego del contenzioso civile nello specifico per affrontare la questione climatica sia strategicamente volto ad ottenere non tanto risarcimenti per equivalente, quanto piuttosto risarcimenti in forma specifica che finiscono con il condizionare le condotte dei privati, ma finanche degli Stati. Uno scenario di questo tipo si è materializzato, del resto, nel noto caso olandese *Urgenda*, dove i giudici, surrettiziamente e facendo applicazione delle clausole generali del Codice civile in materia di responsabilità aquiliana, hanno emesso una sentenza che impone ai Paesi Bassi di rivedere i propri obiettivi climatici e di adottare una determinata politica più restrittiva che acceleri il processo di riduzione di emissioni di gas serra nell'aria²⁵. Non solo: controversie di questa consistenza, tanto nei confronti di enti sovrani quanto di privati altamente inquinanti, rappresentano oggi un *pattern* diffuso in oltre quaranta giurisdizioni²⁶, compresa l'Italia²⁷.

pubblico nella tutela dell'ambiente, in *Annuario dir. comp.*, 2021, 3 ss.

²⁴ A. de Tocqueville, *La democrazia in America* (1835-1840), Milano, 2011, 101.

²⁵ *Urgenda Foundation v. The State of Netherlands* [2015] HAZA C/09/00456689. Testo integrale della sentenza e degli altri documenti preprocessuali reperibili in <https://elaw.org/nl.urgenda.15>.

²⁶ Cfr. UN Environment Programme, *Global Climate Litigation Report – 2020 Status Review*, Nairobi, 2020 e J. Setzer, C. Higham, *Global Trends in Climate Change Litigation: 2022 Snapshot (Policy Report)*, giugno 2022, in <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2022/08/Global-trends-in-climate-change-litigation-2022-snapshot.pdf>.

²⁷ *A Sud et al. c. Italia*. I documenti di causa sono reperibili in <https://giudiziouniversale.eu/legal-action-2/?lang=en>. Come meglio si dirà nel prosieguo, un'associazione ambientalista, A Sud, ha adito il Tribunale civile di Roma affermando che lo Stato italiano si sarebbe reso responsabile civilmente in ragione della mancata predisposizione di misure efficaci per il contrasto ai cambiamenti climatici. In dettaglio, la parte attrice ha richiesto al giudice di fare applicazione del principio del *Fair Share*, ovvero sia di considerare tanto la responsabilità storica dell'Italia nell'emissione di agenti inquinanti e le sue attuali capacità tecnico-finanziarie. Sicché, sulla scorta di tale principio, l'Associazione ha domandato al giudice di condannare l'Italia a ridurre del 92% le proprie emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990, e di dover far ciò entro il 2030.

1.3. *Regulation through litigation*: non solo cambiamento climatico

Prima di procedere alla disamina puntuale dei casi in materia di contenzioso climatico, si rende necessario fornire alcune informazioni specifiche sull'utilizzo in chiave strategico-politica del contenzioso *sub specie* civile.

In *Regulation through Litigation*²⁸, W. Kip Viscusi ha raccolto un cospicuo numero di contributi scientifici che si incaricavano di dimostrare l'intersezione esistente tra appunto la sfera della *regulation* e quella della *litigation*. Viscusi constata come «le controversie in materia di tabacco, armi da fuoco, e altri prodotti hanno creato un fenomeno nuovo». Difatti, «queste forme di contenzioso hanno talvolta avuto quale esito l'adozione di *policy* negoziate per risolvere la controversia ovvero sono servite quale leva economica per supportare le politiche pubbliche». Di conseguenza, «la linea di demarcazione per la suddivisione dei compiti per l'adozione di riforme diventa sempre evanescente dal momento che la *litigation* si atteggia quale meccanismo che impone cambiamenti normativi. Le *policy* emergenti dal contenzioso comportano quasi invariabilmente una minore partecipazione e responsabilità della sfera pubblica di quanto accadrebbe nel caso di regolamentazione governativa»²⁹.

A partire dalla fine del secolo scorso, una tendenza che coinvolge proprio meno responsabilità e partecipazione pubblica si è affermata negli Stati Uniti. Questo processo evolutivo, da un lato, ha usurpato la tradizionale competenza pubblica in materia di regolamentazione, dall'altro, ha traslato dalle aule parlamentari a quelle giudiziarie, e nella dinamica processuale, il luogo di formazione delle norme giuridiche. Un approccio siffatto presenta, evidentemente, una criticità di fondo ineliminabile: a essere rappresentati in giudizio, per la natura stessa di quest'ultimo, non sono gli interessi dei consociati nella loro generalità, bensì quelli dei privati, più o meno numerosi che siano. Di

²⁸ W.K. Viscusi (Ed.), *Regulation through Litigation*, Washington, D.C., 2002.

²⁹ Ivi, 1: «lawsuits involving cigarettes, guns, and other products have created a new phenomenon... [In fact,] (s)uch litigation results in negotiated regulatory policies to settle the suit or serves as a financial lever to promote support for governmental policies... [Consequently,] (t)he allocation of responsibilities for policy becomes blurred, as litigation becomes the mechanism forcing regulatory changes. The policies that result from litigation almost invariably involve less public input and accountability than government regulation».

talché, non è affatto certo che gli esiti di tali giudizi conducano a dei risultati soddisfacenti per gli interessi generali della collettività.

L'interazione tra *regulation* e *litigation* non è un qualcosa di inedito, né sconosciuti sono i rischi ad essa sottesi. Del resto, già nello studio pubblicato trenta anni fa circa dall'American Law Institute sulla responsabilità civile (*tort liability*), è centrale nell'analisi della tematica il nodo della sovrapposizione dei poteri nell'adozione di scelte aventi ricadute di tipo generale³⁰.

In ogni caso, non può sottacersi come ad oggi un sempre maggior numero di settori venga interessato dalla dinamica della *regulation through litigation* nell'esperienza giuridica statunitense. La recente sentenza della Corte suprema nel caso *New York State Rifle & Pistols Assn. v. Bruen* sul diritto di portare armi da fuoco nei luoghi pubblici ha riaperto il dibattito sulle misure più appropriate da doversi adottare per regolare il diritto riconosciuto dal Secondo emendamento³¹. All'indomani della decisione, difatti, sono state assunte due iniziative dallo Stato di New York³². In particolare, i funzionari hanno intentato due azioni legali sulla base del *tort* di *public nuisance* per far cessare la proliferazione di armi da fuoco non rintracciabili, note come *ghost gun*, sulla base di una nuova legge (*N.Y. Gen. Bus. Law*, §§ 898-a-e) che consente di aggirare l'ampia immunità riconosciuta dal *Protection of Lawful Commerce in Arms Act*. Quest'ultima ha introdotto un particolare regime di favore per i produttori di armi, considerandoli esenti da responsabilità nel caso di crimini commessi con le armi da loro messe

³⁰ American Law Institute, *Enterprise Responsibility for Personal Injury – Reporters' Study*, Vol. I: *The Institutional Framework*, Philadelphia, 1991; Id., *Enterprise Responsibility for Personal Injury – Reporters' Study*, Vol. 2: *Approaches to Legal and Institutional Change*, Philadelphia, 1991.

³¹ *New York State Rifle & Pistols Assn. v. Bruen*, 597 U.S. ____ (2022). Con una decisione resa a maggioranza di 6-3, la corte ha dichiarato l'incostituzionalità del requisito previsto dalla legge newyorchese per l'ottenimento di una licenza senza restrizioni per portare un'arma nascosta. L'opinione di maggioranza del giudice Thomas ha affermato che la normativa di New York viola il Quattordicesimo Emendamento in quanto impedisce ai cittadini rispettosi della legge, e con normali esigenze di autodifesa, di esercitare il diritto riconosciuto dal Secondo Emendamento di tenere e portare armi. Cfr. N. Cezzi, "Le origini sono un inizio che spiega" *NYRSPA v. Bruen e il porto d'armi come diritto costituzionale tradizionale*, in *Diritticomparati.it*, 10 ottobre 2022. Si v. L. Serafinelli, *Il Secondo Emendamento e il diritto di portare armi da fuoco nei luoghi pubblici – Commento a New York State Rifle & Pistols Assn. v. Bruen, con note minime sulle implicazioni sulla Firearms Tort Litigation negli Stati Uniti*, in *DPCE Online*, 2022, 1619 ss.

³² Si v. il comunicato stampa reperibile in https://ag.ny.gov/sites/default/files/not_

in commercio. La disciplina newyorchese poco sopra richiamata, invece, reintroduce un'espansione della responsabilità civile dell'industria delle armi, avendo introdotto una responsabilità, come accennato, da *public nuisance*³³ allorquando siano realizzate con i loro prodotti sparatorie di massa³⁴. Non sfuggirà come il ricorso agli strumenti civilistici dei *tort* sia qui impiegato per fare da contraltare alla largheggiante interpretazione del Secondo emendamento contenuta nella decisione *Bruen*. Sicché, anche in questo caso, la *litigation*, e più a monte le regole di diritto privato, si configurano quale strumento di lotta politica. In altri termini, di prosecuzione per altre vie di obbiettivi pubblicistici.

Un analogo quadro emerge dall'osservazione del contesto relativo all'aborto, benché in questo caso l'attivazione dei privati è funzionale più che altro a un autentico *private enforcement* delle regole poste a presidio del divieto di pratiche abortive. Il *Texas Heartbeat Act* (SB8) stabilisce un vero e proprio sistema di taglie in virtù del quale i cittadini, e non già le autorità pubbliche, sono incaricati di sorvegliare sul rispetto dei limiti dettati da questa legge. Ai privati che risultino vittoriosi nei giudizi civili incardinati contro coloro i quali si sono resi responsabili di pratiche abortive illegali viene riconosciuta infatti una somma di 10.000 dollari. Mentre in caso di soccombenza, la legge texana di nuo-

assigned_the_people_of_the_stat_v_the_people_of_the_stat_summons_complaint_11.pdf.

³³ Tra i molti contributi scientifici sul tema, si segnala il seguente per la specificità dell'analisi sull'interrelazione tra il *tort* di *public nuisance* e le questioni ambientali: M. Russo, *Productive Public Nuisance: How Private Individuals Can Use Public Nuisance to Achieve Environmental Objectives*, in 2018 U. Ill. L. Rev. 1969 (2018).

³⁴ A questo proposito, la legge di New York prevede un'eccezione all'immunità riconosciuta ai produttori di armi da fuoco per i crimini commessi attraverso i loro prodotti dal *Protection of Lawful Commerce in Arms Act* (15 U.S.C. §§ 7901-39). Allo stato, da quanto emerso da una ricerca sul punto, esiste un solo caso in cui una corte ha ritenuto responsabile una società per una sparatoria di massa: si tratta del caso *Kelley v. R.G. Industries, Inc.* 479 A.2d. 1143 (Md. 1985), in cui i giudici, applicando il principio della responsabilità oggettiva, hanno condannato la R.G. Industries arisarcire le vittime di un massacro perpetrato con un'arma, la *Saturday Night Special*, di cui era produttrice. Per una discussione sulla *regulation through litigation* della materia delle armi, cfr. J.G. Pearson, *Make It, Market It, and You May Have to Pay for It: An Evaluation of Gun Manufacturers Liability for the Criminal Use of Uniquely Dangerous Firearms in Light of In re 101 California Street*, in 1997 B.Y.U. Law Rev. 131 (1997), che si esprime favorevolmente a questo approccio; M. Pontillo, *Suing Gun Manufacturers: A Shot in the Dark*, in 74 St. John's L. Rev. 1167 (2000), che critica invece l'idea di disciplinare la detenzione e il porto d'armi attraverso pronunce della giurisprudenza; e, in una posizione mediana, T. Lytton, *The Complementary Role of Tort Litigation in Regulating the Gun Industry*, in Id (Ed.), *Suing Gun Industry: A Battle at the Crossroads of Gun Control and Mass Torts*, Ann Arbor, 2005, 250 ss., il quale auspica la predisposizione di soluzioni integrate tra il pubblico e il privato.

vo conio esenta gli attori-*vigilantes* dal rifondere le spese processuali ai convenuti³⁵.

Crediamo che questa traslazione dalle discipline legislative al sistema della responsabilità civile del perseguimento di compiti tradizionalmente assegnati alla rappresentanza politica sia destinata a crescere sempre più nel prossimo futuro. Siffatta tendenza nell'affrontare i conflitti sociali e politici può essere riassunta con le formule, già accennate poco sopra, di “privatizzazione del conflitto” ovvero di “compensazione assiologica mediante strumenti privatistici”. Trattasi di uno schema presente anche con riferimento al cambiamento climatico, rispetto al quale negli Stati Uniti, da tempo oramai, si è assistito a numerosi tentativi di regolazione attraverso il contenzioso civile. Circostanza questa resasi necessaria in ragione del disinteresse mostrato dal potere legislativo nei confronti delle questioni poste dall'emergenza climatica.

Ciò che – tuttavia – desta sorpresa, e merita pertanto approfondimento, è che l'approccio di *regulation through litigation* ha trasceso i confini territoriali nord-americani e si è espanso, a macchia d'olio, in Europa e altrove. Come si diceva, determinando un significativo assottigliamento delle differenze tra Stati legislativi, da un lato, e Stati giurisdizionali, dall'altro. Ma andiamo con ordine.

1.4. Contenzioso climatico e responsabilità civile

Senza dubbio, il contenzioso climatico è da considerarsi un fenomeno di portata globale³⁶ ed eterogeneo al suo

³⁵ Cfr. P.L. Schuster, *Citizen Bounty Hunters: The New Method for Evading Judicial Enforcement*, in *Univ. Baltimore L. Rev. – Online Series*, 1 aprile 2022, in <https://ubaltlawreview.com/2022/04/01/citizen-bounty-hunters-the-new-method-for-evading-judicial-enforcement/>; H. M. Wasserman, C. W. Rhodes, *Solving the Procedural Puzzles of Texas' Fetal Heartbeat Law and its Imitators: The Potential for Defensive Litigation*, in 2021 F.I.U. Legal Studies Research Paper Series 2 (2021); C. Zhang, *Beyond Abortion: The Far-Reaching Implications of SB 8's Enforcement Mechanism*, 28 settembre 2021, in <https://blog.petrieflom.law.harvard.edu/2021/09/28/tx-sb8-abortion-enforcement-mechanism/>.

³⁶ Cfr. I. Alogna, C. Bakker, J-P. Gauci (Eds), *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, Leiden, 2021, *passim*. In letteratura italiana, cfr. S. Ferreri, *La rivincita del delatore. Il privato promotore di giustizia: dal private enforcement delle politiche antitrust alla legislazione del Texas sull'aborto. L'interesse individuale come strumento di pressione o cacciatori di taglie?*, in *RGDPC*, 2022, 293 ss. e V. Barsotti, *Not Only Dobbs v. Jackson. Abortion Laws and Private Enforcement*, in *DPCE Online*, 2023, num. speciale *The American Presidency After Two Years of President Biden*, 249 ss.

al suo interno³⁷, involgente tanto controversie pubblicistiche quanto di segno privatistico. A ciò si aggiunga, come si è riportato in premessa, che si è diffuso in oltre quaranta giurisdizioni, in tal modo divenendo un veicolo attrattivo per la lotta al cambiamento climatico. In questa sede, la ricerca si occupa in maniera esclusiva di una sua particolare declinazione, ovverosia il contenzioso climatico in cui le pretese avanzate dalle parti attrici si fondano sulle regole in materia di responsabilità civile³⁸.

Negli Stati Uniti un numero consistente di controversie è stato portato all'attenzione dei giudici per colmare i vuoti, ed emendare le criticità, delle leggi federali in materia³⁹. Altrimenti detto, una sequenza di azioni incardinate con il fine manifesto di sostituirsi all'inerzia volontaria della sfera parlamentare e governativa statunitense in materia di clima. Nel complesso, le parti attrici in questi giudizi non hanno formulato tanto domande di risarcimenti per equivalente, quanto richiesto ai giudici rimedi in forma specifica. Così, all'evidenza, hanno inteso perseguire, surrettiziamente e servendosi del processo e delle regole sulla responsabilità civili, obiettivi di regolamentazione⁴⁰.

Come è stato correttamente puntualizzato da Joni Hersch e da W. Kip Viscusi, «l'utilizzo del contenzioso per affrontare le conseguenze del cambiamento climatico può essere visto come inserito nel più

³⁷ Cfr. D.L. Markell, J.B. Ruhl, *An Empirical Survey of Climate Change Litigation in the United States*, in 40 *Environ. Law Rep.* 10644 (2010) e M. Rosso Grossman, *Climate Change and the Individual in the United States*, in F. Sindico, M.M. Mbengue (Eds), *Comparative Climate Change Litigation: Beyond the Usual Suspects*, *Ius Comparatum – Global Studies in Comparative Law* 47, 2021, 199 ss.

³⁸ In tema B. Pontin, *The tort of law in environmental protection*, in *Annuario dir. comp.*, 2021, 37 ss.; D.A. Kysar, *What Climate Change Can Do about Tort Law*, in 41 *Env. L.* 1 (2011); Id., R.H. Weaver, *Courting Disaster: Climate Change and The Adjudication of Catastrophe*, in 93 *Notre Dame Law Rev.* 296 (2016); R.F. Blomquist, *Comparative Climate Change Torts*, in 46 *Val. Univ. Law Rev.* 1053 (2012); B. Pozzo, *Climate Change Litigation in a Comparative Law Perspective*, in F. Sindico, M.M. Mbengue (Eds), *Comparative Climate Change Litigation*, cit., 593 ss.; C.V. Giabardo, *Climate Change Litigation and Tort Law. Regulation Through Litigation?*, in *Diritto e processo*, 2021, 361 ss.; M. Hinteregger, *Climate Change and Tort Law*, in Aa.Vv. (Eds), *Climate Change, Responsibility and Liability*, Baden, 2022, 383 ss.

³⁹ B. Pozzo, *Climate Change Litigation*, cit., 597; J. Hersch, W.K. Viscusi, *Allocating Responsibilities for the Failure of Global Warming Policies*, in 155 *Univ. Pa. L. Rev.* 1657 (2006).

⁴⁰ Sul raggiungimento del medesimo risultato di una politica legislativa climatica per il tramite del processo e con l'applicazione della disciplina dei *tort*, cfr. J. Zasloff, *The Judicial Carbon Tax: Reconstructing Public Nuisance and Climate Change*, in 55 *UCLA L. Rev.* 1827 (2008).

generale ambito del movimento di *regulation through litigation*»⁴¹. Donde la considerazione sul fatto che il contenzioso climatico si presenta come una reazione all'assenza dall'arena climatica delle autorità pubbliche deputate all'esercizio dei poteri legislativi e regolatori⁴².

Prima di alcune cause proposte all'indomani della vittoria presidenziale di Donald Trump nel 2016⁴³, quattro sono state le controversie maggiormente rilevanti in materia di *climate change tort-related litigation* decise da organi giudiziali statunitensi: *Comer v. Murphy Oil USA*⁴⁴; *American Electric Power v. Connecticut*⁴⁵; *California v. General Motors Corp.*⁴⁶; e, infine, *Native Village of Kivalina v. Exxon Mobil*⁴⁷.

1.5. La prima ondata delle *climate change tort suits*: segnali di vita dagli Stati Uniti

In tutti e quattro i casi appena citati, come vedremo nel dettaglio, le cause intentate hanno dovuto affrontare molteplici difficoltà, in particolare relative a: *a.* l'accertamento dell'esistenza di un obbligo giuridicamente rilevante in materia climatica che facesse scattare l'operatività delle regole sulla responsabilità civile (i.e., l'esistenza o meno di un *duty of care*); *b.* l'accertamento del nesso causale tra la condotta del convenuto e il danno climatico; *c.* l'individuazione di rimedi adeguati,

⁴¹ Cfr. J. Hersch, W.K. Viscusi, *Allocating Responsibilities for the Failure of Global Warming Policies*, cit., 1662: «the use of litigation to address the consequences of climate change might be viewed as being under the general purview of the overall regulation through litigation movement».

⁴² B. Pozzo, *Climate Change Litigation*, cit., 598 e più in generale R.F. Blomquist, *Comparative Climate Change Torts*, cit.

⁴³ Per maggiori dettagli sulla seconda ondata del contenzioso civile climatico, cfr. D. Kysar, R.H. Weaver, *Courting Disaster*, cit., 322, nota 182 e *infra*.

⁴⁴ *Comer v. Murphy Oil USA*, No. 1:05-CV-436, 2007 WL 6942285 (S.D. Miss. Aug. 30, 2007), *rev'd*, 585 F.3d 855 (5th Cir. 2009), *vacated and reh'g en banc granted*, 598 F.3d 208 (5th Cir. 2010), *appeal dismissed*, 607 F.3d 1049 (5th Cir. 2010) (*en banc*).

⁴⁵ *Connecticut v. Am. Elec. Power Co.*, 406, F. Supp. 2d 565 (S.D.N.Y. 2005), *vacated*, 582 F.3d 309 (2d Cir. 2009), *rev'd sub nom. Am. Elec. Power Co. v. Connecticut*, 564 U.S. 410 (2011).

⁴⁶ *California v. Gen. Motors Corp.*, No. C06-05755, 2007 WL 2726871 (N.D. Cal. Sept. 17, 2007).

⁴⁷ *Native Vill. of Kivalina v. ExxonMobil Corp.*, 663 F. Supp. 2d 863 (N.D. Cal. 2009), *aff'd*, 696 F.3d 849, (9th Cir. 2012).

prima di tutto la quantificazione e la distinzione dei danni di provenienza antropica rispetto a quelli dovuti a cause naturali⁴⁸.

Questi ostacoli sono stati collegati da Douglas Kysar e da R. Henry Weaver alla riluttanza dei giudici ad affrontare il cambiamento climatico, e più in generale di decidere sui disastri ambientali. Kysar e Weaver affermano come, sebbene affatto diverse siano state le ragioni giuridiche addotte per rigettare le domande in materia di cambiamento climatico, «la magnitudine dei disastri causati dal cambiamento climatico pesa sempre molto sul ragionamento dei giudici. Che sia per deferenza, per spiazzamento o per l'effetto di un deliberato sabotaggio, i tribunali ansiosi hanno trovato il modo di ignorare le pretese dei ricorrenti nel contesto dei cambiamenti climatici»⁴⁹.

Comer v. Murphy Oil U.S.A. – Il caso *Comer* è un esempio particolarmente calzante del *self-restraint* adottato dalle corti statunitensi per non affrontare il tema della responsabilità civile in materia climatica⁵⁰. Esso è altresì rilevante dal momento che costituisce la prima volta in cui i *tort* sono stati invocati in una controversia climatica⁵¹.

Ned Comer e gli altri attori erano proprietari terrieri della costa del Mississippi i cui beni avevano subito danneggiamenti e devastazioni a causa dell'uragano Katrina. Dopo l'evento, decisero di convenire in giudizio un gruppo di società operanti nell'industria petrolifera⁵² richiedendo il risarcimento del danno per equivalente (sia voci a titolo compensativo che punitivo). In dettaglio, gli attori affermavano come le emissioni dei gas serra avessero causato l'innalzamento del livello dei mari e si fosse aggiunto alla ferocia dell'uragano che, accresciuto di potenza, ha distrutto la proprietà privata dei ricorrenti⁵³. Le loro pre-

⁴⁸ D. Kysar, *What Climate Change Can Do about Tort Law*, cit., 10-44; Id., R.H. Weaver, *Courting Disaster*, cit., 322-329; T. Pfrommer et al., *Establishing Causation in Climate Change Litigation: Admissibility and Reliability*, in 152 *Clim. Chang.* 67 (2019); M. Hinteregger, *Civil Liability and the Challenges of Climate Change: A Functional Analysis*, in *J. Eur. Tort Law*, 2017, 238 ss.; Id., *Climate Change and Tort Law*, cit., 386 ss.; B. Pozzo, *Climate Change Litigation*, cit., 600.

⁴⁹ D.A. Kysar, R.H. Weaver, *Courting Disaster*, cit., 323: «the sheer size of climate change disasters always weighs heavily on judges' minds. Whether through deference, displacement, or deliberate sabotage, anxious courts have found ways to ignore climate change plaintiff»

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ B. Pozzo, *Climate Change Litigation*, cit., 601.

⁵² Precisamente: nove produttrici di carburanti, trentuno produttori di cemento e quattro società del settore chimico.

⁵³ *Comer*, 585 F.3d, 859.

tese si fondavano sulla materia sulla disciplina dei *tort* elaborata nel *common law* dello Stato del Mississippi. Segnatamente: *tort of negligence, unjust enrichment, fraudulent misrepresentation, concealment, trespass, public and private nuisance, civil conspiracy, etc.*⁵⁴

La corte ha respinto la richiesta sia in primo grado che in appello. In effetti, gli attori nel caso *Comer* hanno dovuto percorrere una strada impervia, dal momento che le loro richieste di risarcimento riposavano principalmente sull'affermazione dell'esistenza di un nesso causale tra le attività dei convenuti, il riscaldamento globale e la distruzione delle loro proprietà a causa dell'innalzamento del livello del mare e della maggiore ferocia dell'uragano Katrina⁵⁵. Anche se gli studi scientifici prevedono un aumento sostanziale della gravità e dei danni degli uragani atlantici a causa dell'innalzamento di derivazione antropica della temperatura e del livello del mare, rimane comunque complesso stabilire un nesso causale attraverso un'analisi *ex post facto* delle attività umane⁵⁶. Si potrebbe ovviare a questo stato di cose se i giudici fossero inclini a adottare per stabilire il nesso di causalità un test che misuri il contributo delle condotte assunte dai danneggianti in termini di rischio significativo, il che agevolerebbe l'assolvimento dell'onere della prova da parte degli attori⁵⁷.

Tuttavia, non è stata questa la scelta assunta, dal momento che non è nel merito che le richieste sono state respinte. La Corte distrettuale,

⁵⁴ Ivi, 859-60. Per maggiori dettagli sul punto, D.A. Kysar, R.H. Weaver, *Courting Disaster*, cit., 323.

⁵⁵ *Comer*, 585 F.3d, 863.

⁵⁶ See T.R. Knutson et al., *Tropical Cyclones and Climate Change*, in 3 *Nature Geosciences* 157 (2010), 157: «it remains uncertain whether past changes in tropical cyclone activity have exceeded the variability expected from natural causes. However, future projections based on theory and high-resolution dynamical models consistently indicate that greenhouse warming will cause the globally averaged intensity of tropical cyclones to shift towards stronger storms». In argomento, cfr. inoltre M.A. Bender et al., *Model Impact of Anthropogenic Warming of the Frequency of Intense Atlantic Hurricanes*, in 327 *Science* 454 (2010), 454. In letteratura giuridica, cfr. D.A. Kysar, *What Climate Change Can Do about Tort Law*, cit., 34 s.

⁵⁷ See G. Calabresi, *Concerning Cause and the Law of Torts: An Essay for Harry Kalven, Jr.*, in 43 *U. Chi. L. Rev.* 69 (1975), 71 e nota 4: «(t)here is a causal link between an act or activity and an injury when we conclude on the basis of the available evidence that the recurrence of that act or activity will increase the chances that the injury will also occur». Cfr. anche R. Delgado, *Beyond Sindell: Relaxation of Cause-in-Fact Rules for Indeterminate Plaintiffs*, in 70 *Cal. L. Rev.* 881 (1982); D. Rosenberg, *The Causal Connection in Mass Exposure Cases: A "Public Law" Vision of the Tort System*, in 97 *Haro. L. Rev.* 849 (1984); G.O. Robinson, *Probabilistic Causation and Compensation for Tortious Risk*, in 14 *J. Legal Stud.* 779 (1985).

infatti, ha ritenuto sussistente una carenza di legittimazione alla proposizione delle stesse⁵⁸. In appello, la Corte del quinto circuito ha invece riformato la sentenza, reputando che, diversamente da quanto affermato dall'organo inferiore, gli attori avessero la legittimazione ad agire con riferimento alle richieste di *public* e *private nuisance*. Ciononostante, anche questa ha respinto le domande attoree poiché erano da qualificarsi come *non-justiciable political question*⁵⁹. Successivamente, il convenuto ha presentato domanda di *rehearing en banc*, ma i giudici si sono astenuti per motivi sconosciuti⁶⁰ e hanno concluso che, essendo venuto meno il *quorum* necessario, non avevano il potere di assumere alcuna decisione se non quella di respingere il ricorso. Dichiarato inammissibile l'appello, è passata quindi in giudicato la sentenza di primo grado che dichiarava l'inammissibilità delle domande di Comer e degli altri attori.

Tralasciando le speculazioni e le accuse (finanche di corruzione) sulle ragioni che hanno condotto i giudici ad astenersi (le quali ragioni – per inciso – non devono essere rese pubbliche a mente delle norme processuali statunitensi), la decisione in *Comer* è esemplificativa di ciò che è stato definito l'approccio nichilista dei tribunali nei confronti delle cause per danni da cambiamento climatico. Come sottolineano Kysar e Weaver, «la Corte del quinto circuito si è spinta ben oltre i limiti della legge sulla responsabilità civile per evitare il merito della denuncia» e «tale evasività ha caratterizzato la maggior parte delle risposte giudiziarie agli illeciti legati al cambiamento climatico»⁶¹. Almeno, come vedremo, fino alle decisioni olandesi di *Urgenda* e *Milieu-defensie*⁶².

Connecticut v. AEP – Un altro esempio di approccio giudiziale nichilista è rappresentato da *Connecticut v. AEP*, considerato il più influente caso di illecito civile sul cambiamento climatico sinora portato dinanzi

⁵⁸ *Comer*, 585 F.3d, 859 s.

⁵⁹ Ivi, 872: «We have no more right to decline the exercise of jurisdiction which is given, than to usurp that which is not given. The one or the other would be treason to the Constitution» ove si cita l'*opinion* resa da Chief Justice Marshall's in *Cohens v. Virginia*, 19 U.S. (6 Wheat.) 264 (1821), 404.

⁶⁰ Per informazioni ulteriori, cfr. D.A. Kysar, R.H. Weaver, *Courting Disaster*, cit., 324, nota 197 s.

⁶¹ Ivi, 324: «the Fifth Court stepped well outside the bounds [of] tort law in order to avoid the merits of the complaint [and] such evasiveness has characterized most judicial responses to climate change torts».

⁶² Cfr. *infra*.

a una giudice negli Stati Uniti⁶³. Diversi Stati, la città di New York e un gruppo di enti non profit hanno citato in giudizio cinque grandi aziende erogatrici di servizi pubblici e la Tennessee Valley Authority, denunciando violazioni del *common law* sia statale che federale.

Gli attori chiedevano la cessazione delle condotte di *public nuisance* per il riscaldamento globale di cui ritenevano responsabili i convenuti. Le centrali elettriche gestite da questi ultimi sono state indicate negli atti processuali come le cinque maggiori emittenti di CO₂ negli Stati Uniti responsabili di circa un quarto delle emissioni di anidride carbonica del settore elettrico statunitense⁶⁴.

La violazione del dovere di diligenza da parte di AEP e gli altri è stata descritta dalla parte attrice nel modo seguente: «I convenuti, con le loro emissioni di anidride carbonica derivanti dall'utilizzo di combustibili fossili negli impianti di generazione di energia elettrica, stanno consapevolmente, ovvero intenzionalmente o comunque per negligenza creando, mantenendo o contribuendo a cagionare un danno collettivo – ovverosia, il riscaldamento globale – che affligge sia lo Stato del Connecticut che i suoi cittadini»⁶⁵. Inoltre, «i convenuti sanno, o avrebbero dovuto sapere che le loro emissioni [...] contribuiscono al riscaldamento globale e ai conseguenti danni, o minaccia di danno, al Connecticut, ai suoi cittadini e residenti, nonché all'ambiente»⁶⁶.

In *Connecticut v. AEP*, la questione del nesso di causalità si presentava come meno problematica rispetto a quanto osservato in *Comer*. E ciò in quanto le attività dei convenuti rappresentavano il 2,5% delle emissioni annuali globali di CO₂. Rimaneva tuttavia da doversi assolvere l'onere di provare l'illiceità dei comportamenti. La circostanza che le domande fossero fondate sulla fattispecie delittuale di *public nuisance* non era casuale, ma mirava strumentalmente al superamento di questo ostacolo. Essendo, difatti, incentrata sui danni all'interesse pubblico, questo *tort* è in grado di superare alcune criticità poste dalle richieste di risarcimento per danni climatici, come ad esempio quelle della possibile assenza di prossimità tra la condotta e il danno e dell'attenuazione tra quest'ultimo e la prima per via di fattori concausali idonei a incidere sul nesso diretto. Inoltre, il *public nuisance* richiede che

⁶³ *Connecticut v. AEP*, 406, F. Supp. 2d, 268.

⁶⁴ D.A. Kysar, *What Climate Change Can Do about Tort Law*, cit., 23.

⁶⁵ Restatement (Second) of Torts §821B(1) (1979).

⁶⁶ D.A. Kysar, *What Climate Change Can Do about Tort Law*, cit., 26.

l'interferenza illecita avvenga con riferimento a un diritto comune alla collettività dei consociati. Così, a differenza del *private nuisance*, che impone di provare l'esistenza di un danno individuale e circostanziato, rispondendo allo schema inter-proprietario classico della disciplina della responsabilità civile, il *public nuisance* si rivolge al pubblico in generale. In altri termini, questa *cause of action* consente di sottrarsi dalla dinamica tipica per cui A danneggia B, accrescendo così l'operatività di segno e senso normativo della *tort law*.

C'è un'altra peculiarità che il caso *Connecticut v. AEP* presenta e concerne le tutele rimediali. Gli attori, infatti, hanno presentato una richiesta di provvedimento ingiuntivo strutturata in modo tale, ove accolta, da imporre ai convenuti l'obbligo di ridurre le emissioni di gas serra. In altre parole, la strategia adottata rientra perfettamente nello schema della *regulation through litigation*. Questa strategia ha suscitato critiche perché, data la sua innovatività e carica sovversiva, sembrava quasi che volesse invitare la corte a rigettare il caso schermandosi dietro la presenza di questioni politiche al di fuori della propria competenza. E in effetti i giudici hanno respinto le domande ritenendo che si trattasse di *non-justiciable political question*: «(l)a portata e l'ampiezza del risarcimento richiesto rivelano la natura trascendentamente legislativa della controversia»⁶⁷. Pare, dunque, che la minaccia di un provvedimento di natura ingiuntiva abbia gettato un'ombra sulle richieste di risarcimento per i danni all'ambiente e che la Corte distrettuale sia stata intimorita dalla magnitudine delle pretese e dalle loro possibili conseguenze⁶⁸.

California v. General Motors Corp. – Gli esiti fallimentari, all'evidenza, degli attori in *Connecticut v. AEP* non hanno tuttavia fatto desistere altri soggetti dal richiedere rimedi di natura ingiuntiva di analogo tenore. In *California v. General Motors Corp.*⁶⁹, il procuratore generale della California ha intentato una causa contro la General Motors e altre cinque grandi case automobilistiche invocando il *public nuisance*, poiché, in base alle prove allegate, le emissioni di CO₂ dei convenuti ammontavano al 9% delle emissioni totali a livello mondiale. Secondo le prospettazioni di parte attrice, la General Motors e le altre sapevano ovvero avrebbero dovuto sapere che le loro emissioni di anidride carbonica e dei gas serra contribuivano al riscaldamento globale e ai

⁶⁷ *Connecticut*, 406, F. Supp. 2d, 272.

⁶⁸ D.A. Kysar, R.H. Weaver, *Courting Disaster*, cit., 325.

⁶⁹ *California v. Gen. Motors Corp.*, No. C06-05755, 2007 WL 2726871.

conseguenti danni per la California, i suoi cittadini e residenti, nonché una minaccia per l'ambiente e l'economia dello Stato.

Proprio come accaduto in *Connecticut v. AEP*, il giudice ha respinto la domanda di risarcimento sostenendo come si trattasse di *non-justiciable political question* in questi termini: «il giudizio sulla richiesta richiederebbe [...] il tipo di valutazione [...] che deve essere svolta dal potere politico e non da questa Corte»⁷⁰. I giudici hanno poi sostenuto che «la richiesta di risarcimento per danni da riscaldamento globale tenta di affermare l'esistenza di danni su una scala molto più ampia e senza precedenti»⁷¹, aggiungendo che, al postutto, «ci sono molteplici fonti di riscaldamento atmosferico in una miriade di industrie e in più Paesi sparse in tutto il globo»⁷². Traspare dalla *ratio decidendi* appena riportata l'adesione al cosiddetto *alibi consequenzialista*⁷³, ben descritto da Eric A. Posner e Cass R. Sunstein: «it is not negligent to fail to contribute to a public good if not enough others are doing similarly, so that the public good would not be created even if one did contribute»⁷⁴.

Kivalina – L'ultima controversia da doversi ascrivere alla prima ondata di contenzioso in materia di clima *tort-related* è il caso che ha visto coinvolti gli abitanti del villaggio di Kivalina. Il 26 febbraio 2008, questo insediamento degli Inupiat in Alaska, composto da circa quattrocento residenti, ha citato in giudizio ventiquattro grandi società energetiche, chiedendo di sostenere i costi associati al trasferimento del proprio villaggio, minacciato dall'innalzamento dei mari, dalla riduzione dei ghiacci e dallo scioglimento del permafrost⁷⁵. I residenti di Kivalina sostenevano che il contributo al riscaldamento globale, attraverso le emissioni di gas a effetto serra, da parte dei convenuti aveva interferito in modo sostanziale e irragionevole con il loro

⁷⁰ Ivi, 8.

⁷¹ Ivi, 15.

⁷² V. *Unopposed Motion to Dismiss Appeal, California v. Gen. Motors. Corp.*, 2009 WL 1915707 (9th Cir. June 19, 2009) (No. 01-16908), 2 s.

⁷³ D.A. Kysar, *What Can Climate Change Do about Tort Law*, cit., 35, che menziona, per le implicazioni filosofiche del *consequentialist alibi*, J. Glover, M.J. Scott-Taggart, *It Makes No Difference Whether or Not I Do It*, in 49 *Proc. of the Aristotelian Soc'y, Supplementary Volumes* 171 (1975), 171.

⁷⁴ E.A. Posner, C.R. Sunstein, *Global Warming and Social Justice*, Regulation, Spring 2008, 19, in <http://www.ericposner.com/GWSJ.pdf>.

⁷⁵ *Kivalina*, 663 F. Supp. 2d, *Complaint*, §§1-4.

diritto di utilizzare e godere delle proprietà, sia pubbliche che private, situate nel villaggio.

Le richieste di risarcimento erano ancora una volta fondate sul *public nuisance*. Gli attori pretendevano dalle industrie convenute un risarcimento per equivalente che andasse a coprire i costi derivanti dalla distruzione del villaggio causata dalle inondazioni e, in ultima analisi, dai cambiamenti climatici. Un aspetto interessante della controversia in questione è che le domande risarcitorie erano basate su una *cause of action* tradizionale, ovverosia la rivendicazione dell'uso e del godimento esclusivo della proprietà. Da un punto di vista puramente extracontrattuale, gli attori non chiedevano ai giudici di determinare «quale sarebbe stato un limite accettabile di gas serra che i convenuti avrebbero potuto emettere nell'aria»⁷⁶. Piuttosto, stavano rivitalizzando una concezione classica della responsabilità per *nuisance*, e della *tort law* più in generale, domandando alla corte di reinnestare una concezione liberale classica dei diritti di proprietà in cui l'interesse dei proprietari terrieri è protetto in modo più forte rispetto a quanto accade in applicazione della tecnica contemporanea del bilanciamento⁷⁷.

Speculativamente, potrebbe sostenersi che siano stati gli esiti infausti delle azioni intentate in *Connecticut v. AEP* e *California v. General Motors Corp.* ad aver prodotto una sorta di effetto di deterrenza alla proposizione di richieste che non fossero allineate allo schema classico della tutela inter-proprietaria assicurata dalle regole in materia di responsabilità civile. E tanto ciò è vero che i residenti di Kivalina hanno ripiegato su richieste "tradizionali", ovverosia violazione della proprietà e risarcimento per equivalente, anziché avanzare pretese incentrate sul *public nuisance* e volte a tutele rimediali di tipo ingiuntivo/regolatorio. In effetti, gli attori hanno preteso danni di modesta entità per il contributo, passato e presente, sul riscaldamento globale da parte dei convenuti, specie se paragonati ai ricavi di questi ultimi⁷⁸. È importante sottolineare che, in base all'assetto attuale della materia dei *tort*, sia in caso di *public* che di *private nuisance*, un elemento che pesa

⁷⁶ *Kivalina*, 663, F. Supp. 2d, 876.

⁷⁷ Cfr. D.A. Kysar, *What Climate Change Can Do about Tort Law*, cit., 29 and J.H. Adler, *Taking Property Rights Seriously: The Case of Climate Change*, in 26 *Soc. Phylantropic & Pol'y*, Summer 2009, 296 e 306.

⁷⁸ Il Governo federale ha stimato che il ricollocamento del villaggio in un'area diversa sarebbe costato tra i 95 e i 400 milioni di dollari: *Kivalina*, 663 F. Supp. 2d, 868, nota 1.

in maniera significativa sulla valutazione giudiziale per l'accoglimento della domanda è il fatto che i convenuti, una volta condannati, saranno in grado di sostenere il costo del risarcimento⁷⁹.

Ad ogni modo, il 30 settembre 2009, la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto settentrionale della California ha respinto le richieste di risarcimento qualificandole come *non-justiciable political question* e stabilendo che i querelanti non erano per l'effetto legittimati a intentare la causa⁸⁰.

1.6. Tentativi di adattamento della responsabilità civile al riscaldamento globale

È certamente vero che gli abitanti del villaggio Inupiat, così come gli attori nei casi *Comer*, *Connecticut v. AEP* e *California v. General Motors Corp.*, sono stati lasciati sprovvisti di tutela, a dover affrontare alla meglio i danni subiti. I giudici, del resto, hanno deciso di relegare le pretese in materia di danni climatici in un limbo escluso tanto dalla tutela compensatoria prevista dalla responsabilità civile, quanto dalla potenzialità di quest'ultima di creare nuove forme di tutela per istanze inedite. Condividiamo a pieno la prospettiva di Kysar quando sottolinea che «rifiutandosi semplicemente di decidere e di offrire argomentazioni in punto di fatto e di diritto sul merito di questi casi, le Corti hanno rinunciato a un terreno normativo di fondamentale importanza nel confronto del diritto con le catastrofi»⁸¹.

Allo stesso tempo, tuttavia, vi sono segnali importanti che fanno ben sperare nella possibilità che la responsabilità civile quale istituto sia pronto, a livello globale, ad accogliere nel suo campo applicativo questi eventi catastrofici e disastrosi. Vi sono segnali che i tribunali hanno, benché cautamente, e almeno apparentemente, iniziato ad abbandonare il nichilismo in favore di un atteggiamento più attiva nei confronti delle controversie sul cambiamento climatico. Alcune

⁷⁹ Restatement (Second) of Torts, 1979, §§ 826(b), 829A.

⁸⁰ *Kivalina*, 663 F. Supp. 2d, 880 s. Per un riassunto relativamente alle vicende di impugnazione instaurate dagli attori soccombenti in primo grado, cfr. S. Borràs, *Climate Change Responsibilities in Polar Peoples: the Inuit Case*, in *EJOLT Factsheet No. 44*, 2012, in <http://www.ejolt.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/FS-44.pdf>.

⁸¹ Così D.A. Kysar, R.H. Weaver, *Courting Disaster*, cit., 329: «merely by refusing to decide and offer principled reasons on the merits of these case, courts surrender crucial normative territory in law's confrontation with catastrophe».

decisioni si sono concentrate sul diritto costituzionale e amministrativo, sia negli Stati Uniti⁸² che altrove⁸³. Altre, come, le pronunce olandesi *Urgenda*⁸⁴ e *Milieudefensie*⁸⁵ – hanno riguardato, e innovato significativamente, questo settore del diritto con riferimento alla sua idoneità a rispondere alle sfide poste dal *climate change*. Sebbene le conseguenze di tali sentenze rimangano incerte, anche in termini di potenziale diffusione nelle diverse esperienze giuridiche, esse dimostrano una linea di sviluppo in sede giurisdizionale tutt'affatto più dinamica e adattabile in un'epoca di danni potenzialmente illimitati⁸⁶. Nella misura in cui i giudici hanno scelto di non ricorrere a stratagemmi procedurali

⁸² Cfr. ad esempio *Juliana v. United States*, 217 F. Supp. 3d (D.Or. 2016) 1224. Conosciuta come *The Kid's Case*, la controversia in *Juliana* è stata avviata da una giovane attivista ventiduenne Kelsey Juliana, dell'Oregon, insieme ad altri giovani attivisti e organizzazioni non profit. La causa è stata intentata contro il governo federale degli Stati Uniti (nonché contro il suo Presidente), sostenendo che i convenuti non erano riusciti a stabilizzare le emissioni di gas serra e quindi non avevano protetto adeguatamente il diritto alla vita dei cittadini. Secondo le memorie degli attori, il governo degli Stati Uniti aveva violato il *duty of care* nei confronti dei cittadini, mettendo in pericolo la loro vita, la loro libertà e proprietà, in questo modo rendendosi colpevole della violazione della *due process clause*. Inizialmente, il giudice distrettuale dell'Oregon, Ann Aiken, aveva respinto una prima mozione di archiviazione e sembrava essere favorevole a giudicare una controversia sul cambiamento climatico. Ciononostante, con decisione separata resa dal Nono Circuito il 17 gennaio 2020, i giudici hanno rigettato il ricorso per motivi procedurali, ritenendo che gli attori difettassero della necessaria legittimazione ad agire. Per meglio approfondire, cfr. M.C. Blumm, M.C. Wood, "No Ordinary Lawsuit": *Climate Change, Due Process and The Public Trust Doctrine*, in 67 *Am. Univ. Law Rev.* 1 (2017).

⁸³ Si v. ad esempio la pronuncia del Pakistan in *Leghari v. Fed'n of Pakistan*, (2015) W.P. No. 25501 (HC Lahore) (Pak.), reperibile in https://elaw.org/system/files/pk.leghari.090415_0.pdf. In questo caso, un agricoltore pakistano ha convenuto in giudizio il governo lamentando la mancata attuazione della Politica nazionale sui cambiamenti climatici del 2012 e del Quadro per l'attuazione della Politica sui cambiamenti climatici (2014-2030). L'attore si è concentrato principalmente su questioni di diritto costituzionale e amministrativo, in particolare dolendosi della lesione del suo diritto in ragione di una mancata risposta efficace al cambiamento climatico. Il 4 settembre 2015, i giudici hanno accolto le richieste di Leghari, descrivendo il cambiamento climatico come una sfida fondamentale del nostro tempo. Facendo menzione dei principi nazionali e internazionali in materia, la corte ha stabilito che il ritardo e la lentezza del Pakistan nell'attuazione del Quadro normativo offendono i diritti fondamentali dei cittadini. Si è quindi ritenuto che i diritti costituzionali alla vita e alla dignità umana (ai sensi degli artt. 9 e 14 della Costituzione) includono il diritto a un ambiente salubre. Cfr. *amplius* J. Peel, H. Ososky, *A Rights Turn in Climate Change Litigation?*, in 7 *Transnat'l Environ. Law* 37 (2018).

⁸⁴ *Urgenda*, 2015. Per approfondimenti, cfr. *infra*.

⁸⁵ *Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell plc*. Per approfondimenti, cfr. *infra*.

⁸⁶ D.A. Kysar, R.H. Weaver, *Courting Disaster*, cit., 330.

e hanno affrontato il merito delle richieste, si sono lanciati – come affermato da Robert M. Cover – in un «tentativo stravagante [...] di fare di più di quanto si possa pensare di fare da parte di un tribunale»⁸⁷.

Per quanto più da vicino attiene alla disciplina sulla responsabilità civile, se *Comer, Connecticut v. AEP, California v. General Motors Corp.* e *Kivalina* possono essere caratterizzati come «racconti di terre perdute nel mare», *Urgenda* e *Milieudefensie* rappresentano dei «racconti di terre più alte»⁸⁸. Simbolicamente, ancora, queste «raccontano le lotte giurisdizionali che definiscono il confine tra l'ordine legale e il suo rovesciamento a causa delle catastrofi e dei disastri»⁸⁹.

1.7. La seconda ondata del contenzioso climatico in materia di responsabilità civile: il caso *Urgenda*

La nuova ondata che certifica l'emergere di una tendenza guidata dai giudici nell'affrontare il cambiamento climatico ha avuto inizio con la decisione resa nel caso *Urgenda* dalle Corti olandesi⁹⁰.

La Fondazione Urgenda e un gruppo di novecento cittadini olandesi hanno citato in giudizio il governo per obbligare lo Stato a ridurre in modo più deciso le emissioni di gas serra, *in primis* la CO₂. L'atto di citazione, depositato il 20 novembre 2013, ha denunciato la negligenza ingiustificata dello Stato per la mancata adozione di politiche adeguate, necessarie e proporzionate per affrontare il cambiamento climatico⁹¹. Urgenda ha chiesto di dichiarare che lo Stato olandese aveva assunto dei comportamenti illeciti ai danni di tutti gli attori, e, per l'effetto, di condannarlo a ridurre le proprie emissioni di gas serra di almeno il 25%. Il Tribunale distrettuale dell'Aia ha stabilito che il governo olandese dovrà effettivamente entro il 2030 operare una riduzione di questa consistenza assunto quale metro di paragone in termini relativi il 1990. E ciò al fine di adempiere al suo dovere di proteggere

⁸⁷ Per citare R.M. Cover, *The Folktales of Justice: Tales of Jurisdiction*, 14 *Cap. U. L. Rev.* 179 (1985), 191: «[an] outlandish attempt [...] to do more with a court [than] perhaps we would think might be plausibly done».

⁸⁸ D.A. Kysar, R.H. Weaver, *Courting Disaster*, cit., 330: se i primi sono «tales from lands lost to sea», i secondi costituiscono «tales from higher ground».

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*: queste controversie «recount jurisdictional struggles that define the boundary between legal order and catastrophic overturning».

⁹¹ *Urgenda Summons*, §32.

i cittadini olandesi dalle minacce imminenti causate dal cambiamento climatico.

La causa *Urgenda* rappresenta un esempio di contenzioso verticale in materia di cambiamenti climatici, ovvero sia quel tipo di azioni che riguardano rapporti tra individui o organizzazioni private, da un lato, e Stati, dall'altro⁹². Questo tipo di azioni fornisce uno scenario in cui gli attori sostengono l'incapacità e/o l'insufficienza dell'intervento degli Stati per contrastare il cambiamento climatico e affrontare le minacce che esso comporta. La circostanza che la rende unica, però, è il fatto che le pretese si basavano principalmente su una norma di diritto privato, più precisamente l'articolo 6:162 del Codice civile olandese, null'altro che la clausola generale della legge olandese sulla responsabilità civile (dal tenore letterale e operativo assai simile all'art. 2043 del Codice civile italiano)⁹³.

È degno di nota che la decisione *Urgenda* va coraggiosamente oltre le precedenti sentenze statunitensi in materia di cause per danni da cambiamento climatico⁹⁴, fornendo ai privati un poderoso supporto per superare le difficoltà incontrate nelle precedenti occasioni. In dettaglio, *Urgenda* ha aperto alla possibilità che gli Stati vengano citati in giudizio non perché abbiano causato direttamente danni al clima, ma piuttosto, in ottica omissiva, per la mancata adozione di regole più severe in grado di prevenirli.

Come si diceva poc'anzi, il Tribunale distrettuale dell'Aia ha sancito l'esistenza di un dovere di diligenza da parte dei poteri pubblici per prevenire le minacce del cambiamento climatico. Dopo aver esaminato il rapporto del Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), i giudici hanno sollecitato i Paesi Bassi a adottare misure per la stabilizzazione delle concentrazioni di anidride carbonica al di sotto di quattrocentocinquanta parti per milione per prevenire le conseguenze più gravi derivanti dai cambiamenti climatici⁹⁵. Nel definire l'ampiezza del *duty of care*, la corte ha affermato che le politiche in materia ambientale non dovrebbero determinarsi solo sulla base di ciò che è più vantaggioso per la generazione presente,

⁹² M.P. Weller, M.L. Tran, *Climate Change Litigation against Companies*, in 14 *Climate Action* 1 (2022), 2 s.

⁹³ Art. 6:162 del Codice civile olandese.

⁹⁴ C.V. Giabardo, *Climate Change Litigation*, cit., 379.

⁹⁵ *Urgenda Decision*, §§ 4.31 e 4.71.

ma soffermarsi anche sulle implicazioni di tali scelte sulle generazioni future⁹⁶. Sempre nei confronti dello Stato, l'organo giudicante ha rivolto l'esortazione a occuparsi «della prevenzione o della limitazione delle conseguenze negative del cambiamento climatico, indipendentemente da un certo livello di incertezza scientifica»⁹⁷.

La corte ha quindi ancorato il suo ragionamento, tra l'altro, a: *a.* la possibilità che si verifichino cambiamenti climatici; *b.* la natura e l'entità dei danni derivanti da questi; *c.* l'onerosità dell'adozione di misure precauzionali⁹⁸. L'iter argomentativo si è concluso con l'affermazione della responsabilità dell'Olanda nei confronti della Fondazione Urgenda e degli altri attori dal momento che ha agito con negligenza limitandosi a prevedere un obiettivo per il 2020 di riduzione dei gas inquinanti inferiore solo al 25% rispetto ai livelli registrati nel 1990⁹⁹. A ciò si aggiunga che si è ritenuto soddisfatto il requisito della prevedibilità del danno in ragione degli accordi e gli obblighi internazionali assunti dal governo olandese nel corso degli anni, stabilendo come questi indicassero la piena consapevolezza del cambiamento climatico e delle sue conseguenze complessive. Il tutto dunque rendendo la condotta omissiva imputabile allo Stato.

Non è un mistero che nell'era in cui viviamo, caratterizzata da un crescente numero di catastrofi, il cambiamento climatico costringa a ripensare anche le categorie stesse della responsabilità civile. La corte, in *Urgenda*, menzionando gli obblighi e gli impegni internazionali assunti dai Paesi Bassi, ha sostenuto come si debba guardare al fenomeno del *climate change* come a qualcosa che è prevedibile nell'*an*, ma non anche nel *quomodo*: in altri termini, vi è la certezza che il cambiamento climatico ci sarà, benché non se ne conoscano con precisione i tempi, le modalità concrete di sua manifestazione, la consistenza, etc. In altri termini, la prevedibilità nel contesto della responsabilità civile da cambiamento climatico, per usare una felice formula, si configura quale *foreseeable unforeseeability*. È di tutta evidenza come un approccio siffatto consente di discostarsi dal rigoroso requisito della prevedibi-

⁹⁶ Ivi, §4.57. Sul tema delle future generazioni e della loro possibile protezione attraverso le regole della responsabilità civile, cfr. da ultimo C. Giannaccari, *Diritti delle generazioni future o doveri delle generazioni presenti? Giustizia e responsabilità sotto la lente del cambiamento climatico*, in *BioLaw J.*, 2023, 179 ss.

⁹⁷ Ivi, §4.58.

⁹⁸ Ivi, §4.63, (i), (ii) e (iii).

⁹⁹ Ivi, §4.93.

lità, il tutto in favore di doveri più dinamici, ma anche più incerti¹⁰⁰. A questo proposito, la sentenza ha affermato che il caso da essa deciso era diverso dal momento che i giudici erano chiamati a decidere su questioni relative ad un pericoloso sviluppo, di dimensioni globali, appunto il cambiamento climatico, rispetto al quale la scienza non è in grado di fornire né elementi rispetto al quando si concretizzerà nella sua veemenza prevista, né tantomeno sul dove e in quale misura¹⁰¹. Non sfugge come l'impianto argomentativo dei giudici olandesi ha finito con l'ampliare notevolmente le maglie della nozione di prevedibilità, a tutto beneficio del contenzioso climatico, certamente, ma con implicazioni la cui portata è difficile da stabilire al momento in punto di certezza del diritto.

Peraltro, sempre dal punto di vista delle categorie della responsabilità civile, è interessante notare come in *Urgenda*, i giudici non abbiano applicato la colpa quale criterio di imputazione della condotta lesiva degli interessi degli attori, ma si sono concentrati in maniera esclusiva sui rischi che tali condotte erano idonei a produrre. Evidentemente, un approccio del genere mette in discussione uno dei presupposti di base che rendono una condotta lecita nelle società industriali, e dunque anche per i sistemi normativi che ne sono espressione, ovvero sia che le attività produttive, di regola, realizzano esternalità positive. L'eventuale dannosità di tali condotte è per l'appunto relegata a mera eccezione rispetto al principio generale della libertà di esercizio di attività economica. A onor del vero, a trovare applicazione in questo arresto è una forma di responsabilità oggettiva, giustificata dalla crescente consapevolezza del fatto che, come sottolineato da Kysar, «le esternalità negative delle emissioni di gas a effetto serra diventano molto più grandi delle esternalità positive percepite e prodotte dalle attività economiche»¹⁰².

Come si è riportato in precedenza, uno dei principali ostacoli incontrati dagli attori nel contenzioso civile climatico per risultare vittoriosi nei giudizi intentati riguardava proprio la prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra danno e condotta. Stabilire, infatti, il contributo della singola impresa al cambiamento climatico e al riscaldamento globale potrebbe rivelarsi una *probatio diabolica*.

¹⁰⁰ D.A. Kysar, *What Climate Change Can Do about Tort Law*, cit., 56 ss.

¹⁰¹ *Urgenda Decision*, §4.54.

¹⁰² D.A. Kysar, *What Climate Change Can Do about Tort Law*, cit., 59.

Nel caso *Urgenda*, lo Stato convenuto ha sostenuto che le sue emissioni ammontavano allo 0,5% di quelle mondiali. Sicché la causa avrebbe dovuto essere respinta dal momento che in ogni caso un suo eventuale accoglimento non sarebbe stato efficace su scala globale a ridurre sensibilmente l'inquinamento e ad incidere sul cambiamento climatico. Infatti, un contributo dell'Olanda avrebbe comportato una riduzione minima, se non trascurabile, delle emissioni a livello mondiale di gas serra¹⁰³. È palese la coincidenza di argomenti tra quelli usati nelle difese dal convenuto e ciò che abbiamo definito più sopra come *consequentialist alibi* di cui si è trattato nell'analisi della prima andata di casi nordamericani.

Tuttavia, i giudici hanno disatteso questa argomentazione, stabilendo – viceversa – come le modeste quantità di emissioni olandesi rispetto ad altri Paesi non possa tradursi in un annullamento dell'obbligo in capo all'Olanda di adottare comunque misure precauzionali di contrasto ai cambiamenti climatici. I giudici hanno posto in evidenza che, dopo tutto, è oramai assodato come qualsiasi emissione antropica di gas a effetto serra, per quanto minima, contribuisca a un aumento dei livelli di CO₂ nell'atmosfera, e quindi faciliti la corsa del cambiamento climatico¹⁰⁴.

Nell'affermare l'obbligo dei Paesi Bassi a dover adempiere ai propri impegni in materia di clima, indipendentemente dal contributo di altri Stati e ritenendo che ciascuno di essi debba essere considerato responsabile per la propria parte, il caso *Urgenda* ha mostrato un interessante schema per superare la tradizionale *conditio sine qua non* al fine di stabilire il nesso causale nel contesto della responsabilità civile. In dettaglio, nel metter in atto tale superamento, il Tribunale distrettuale dell'Aia ha combinato il principio della responsabilità oggettiva con quello della *market share liability*. Da un punto di vista strategico, adottare quest'ultimo principio, e dunque riconoscere in capo al convenuto una responsabilità *pro quota parte*, favorisce sensibilmente gli attori. Questi ultimi, infatti, possono limitarsi a quantificare il contributo proporzionale al cambiamento climatico del soggetto ritenuto danneggiante semplicemente verificando le sue emissioni di gas serra.

¹⁰³ *Urgenda Decision*, §4.78.

¹⁰⁴ *Ivi*, §4.79.

Al contrario, ove dovessero dimostrare un nesso causale rispondente alla *conditio sine qua non* ovvero alle regole probabilistico-scientifiche, incontrerebbero certamente maggiori difficoltà¹⁰⁵.

Del resto, non va sottovalutato come sia la stessa scienza del cambiamento climatico a non aver ancora stabilito con esattezza i meccanismi alla base del contributo antropico al riscaldamento globale. Gli esperti non hanno ancora elaborato un modello descrittivo degli effetti antropici, in guisa che sarebbe impossibile, in definitiva, utilizzare la scienza per collegare particolari danni alle emissioni di gas serra¹⁰⁶. Alla luce di questo stato di cose, il principio della *market share responsibility* è atto ad alleggerire significativamente l'onere della prova degli attori, richiedendo loro di quantificare unicamente la sola quota di inquinamento dei danneggianti.

L'avvocato a capo del *team* legale, che ha difeso la Fondazione e gli altri cittadini, ha affermato che: «è stata una decisione consapevole quella di agire sulla base delle norme in materia di responsabilità civile contro un governo nazionale dal momento che questo ha rilasciato dichiarazioni abbastanza esplicite riguardo al pericolo del cambiamento climatico e a ciò che dovrebbe essere fatto al riguardo»¹⁰⁷.

Ci sono due ulteriori aspetti da sottolineare e che rafforzano l'idea per cui *Urgenda* ha rappresentato un vero e proprio cambio di paradigma in materia di responsabilità civile e di contenzioso climatico. In primo luogo, tradizionalmente la materia della responsabilità civile ammette la risarcibilità di danni futuri solo in condizioni eccezionali. Al contrario, *Urgenda* ha offerto una tutela anche per un danno futuro che potrebbe solo ipoteticamente concretizzarsi tra decenni. Meglio: ha reso possibile l'uso del diritto della responsabilità civile come misura precauzionale attraverso cui tentare di impedire che taluni danni si verifichino in futuro.

¹⁰⁵ Sul punto, C.V. Giabardo, *Climate Change Litigation*, cit., 380.

¹⁰⁶ See S.V. Seneviratne et al., *Change in Climate Extremes and Their Impacts on the Natural Physical Environment*, in C.B. Field et al. (Eds), *Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation: Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* 109, 2012, in https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srex/SREX_Full_Report.pdf, 127: «It is challenging to associate a single extreme event with a specific cause such as increasing greenhouse gases because a wide range of extreme events could occur even in an unchanging climate, and because extreme events are usually caused by a combination of factors».

¹⁰⁷ R. Cox, *A Climate Change Litigation Precedent: Urgenda Foundation v. The State of the Netherlands*, CIGI Papers No. 79 (November 2015), 2.

In secondo luogo, *Urgenda* ha apportato delle novità significative in punto di tutele rimediali nel diritto della responsabilità civile. La corte ha deciso infatti di obbligare i Paesi Bassi a ridurre i gas serra quale strumento risarcitorio per il *duty of care* violato. È evidente come la legge sulla responsabilità civile finisca così per atteggiarsi quale strumento di *regulation*, ben lontano dallo schema di risarcimento per equivalente dei codici liberali ottocenteschi. L'art. 6:162 del Codice civile olandese ha assunto il ruolo di dispositivo attraverso cui fare politica climatica (e, invero, politica *tout court*) nel vuoto dell'azione del potere legislativo. Sulla scorta di *Urgenda* il diritto della responsabilità civile rivela appieno la sua natura pubblicistica, non dovendosi più trincerarsi dietro formule quali «il diritto della responsabilità civile è diritto pubblico sotto mentite spoglie»¹⁰⁸. In effetti le caratteristiche di diritto pubblico sono così messe a nudo e in piena evidenza.

1.8. Il caso *Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell* in dettaglio

Come si diceva in apertura del saggio, le pretese di Milieudefensie e degli altri ricorrenti sono state rivolte contro la Royal Dutch Shell plc, società con sede nei Paesi Bassi e a capo del Gruppo Shell. La controversia, come pure si è riportato, ha riguardato essenzialmente la verifica della sussistenza in capo alla convenuta di un obbligo giuridico di riduzione delle emissioni nell'atmosfera di gas climalteranti, e principalmente di CO₂. Più precisamente, gli attori hanno richiesto al giudice di emanare un provvedimento ingiuntivo di condanna funzionale a conformare la politica aziendale del gruppo, in modo tale da ottenere una drastica riduzione delle emissioni entro la fine del 2030 e rispetto ai livelli del 2019, in tutti gli Àmbiti di emissione (da 1 a 3).

Come negli altri casi già affrontati nel presente contributo, la corte è stata chiamata a interpretare e ad applicare la clausola generale sulla responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 6:162 del Codice civile olandese sulla base dei fatti e delle circostanze rilevanti, della migliore scienza disponibile sui cambiamenti climatici e su come gestirli, e del

¹⁰⁸ L. Green, *Tort Law Public Law in Disguise*, in 38 *Texas L. Rev.* 1 (1959). In argomento, cfr. pure D.A. Kysar, *The Public Life of Private Law: Tort Law as a Risk Regulation Mechanism*, in 9 *Eur. J. Risk Reg.* 48 (2018) e T. Harris, *A Public Choice Analysis of the Evolution of Tort Law: Liabilities, Lotteries, and Redistribution*, in 59 *Am. J. Econ. & Soc'y* 101 (1992).

diffuso consenso internazionale circa la convinzione che i diritti umani offrono protezione contro gli impatti dei cambiamenti climatici pericolosi e che le aziende devono rispettare tali diritti.

La prima questione, pregiudiziale, affrontata dal tribunale adito concerneva la sussistenza o meno della propria giurisdizione in ragione di quella che più sopra abbiamo trattato con il termine di *political question doctrine*. Sebbene tale *doctrine*, evidentemente, non sia vincolante per i giudici olandesi, cionondimeno argomenti che la richiamano fortemente sono stati formulati dalla Shell nelle sue difese e tutti rivolti a far constare l'inopportunità che siano i giudici a occuparsi di cambiamento climatico. La Shell ha, infatti, eccepito che la questione della riduzione dell'emissione di gas climalteranti, e la conseguente imposizione dei relativi obblighi, esuli dal potere dei giudici, dovendosi piuttosto allocare al circuito della politica¹⁰⁹. Risulta di particolare interesse ai presenti fini il fatto che la corte abbia liquidato in poche righe l'obiezione sollevata sul punto, essendosi limitata ad affermare che la valutazione circa la sussistenza di un *duty of care* e l'adozione dei provvedimenti conseguenti è eminentemente suo compito. È particolarmente significativo come il principale ostacolo incontrato negli Stati Uniti dagli attori nei primi contenziosi climatici *tort-related* sia stato neutralizzato dai giudici olandesi in maniera secca e succinta. Si crede come tale circostanza costituisca la cartina di tornasole di un processo, oramai all'evidenza di tutti e a cui ha contribuito l'attività delle associazioni ambientaliste, di normalizzazione dell'idea per cui la lotta per il clima ben si può svolgere anche nelle aule dei tribunali. Insomma, non si esagera nel sostenere che sia venuta meno la reticenza incontrata nell'analisi delle controversie statunitensi sul tema, prima fra tutte quella della Corte suprema nel caso *General Motors*¹¹⁰ che ha chiuso – nei fatti – le porte delle aule giudiziarie alle controversie climatiche *tort-related*.

1.8.1. Ammissibilità di azioni per la tutela aggregata di interessi superindividuali

La seconda questione che i giudici hanno dovuto affrontare prima di passare al merito atteneva alla legittimazione ad agire dei ricorrenti

¹⁰⁹ *Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell plc*, §4.1.2.

¹¹⁰ Cfr. *supra*, §5.

e alla conseguente ammissibilità delle domande. Come si ricorderà, in questo senso la prassi giurisprudenziale statunitense aveva significativamente fatto leva sulla questione della insussistenza della legittimazione ad agire per respingere le richieste *tort-related* in materia di *climate change*.

Così come per la questione delle *non-justiciable political question*, anche con riferimento ai profili della legittimazione ad agire si registra una piena normalizzazione dell'ammissibilità di questo tipo di richieste giudiziali. Nel caso *Shell*, si legge che le azioni collettive proposte da Milieudefensie e dalle altre associazioni in virtù dell'art. 3:305 del Codice civile olandese sono qualificabili come azioni di interesse pubblico, e pertanto funzionali alla tutela di interessi generali impossibili da individualizzare giacché spettanti a un ampio gruppo di persone, in quanto tale indefinito. Di qui la possibilità che l'interesse, comune al gruppo, di voler prevenire i cambiamenti climatici attraverso la riduzione di emissioni di CO₂ sia tutelato per il tramite di un'azione collettiva. La corte ha dunque ritenuto sussistente in capo alle associazioni attrici il requisito della medesimezza dell'interesse (*commonality*) imposto dalla disciplina olandese, con alcune precisazioni però. Ha, difatti, ritenuto ammissibili solamente i ricorsi spinti in favore degli interessi delle generazioni presenti e future dei cittadini olandesi e dei residenti della Regione di Wadden, ritenendo essere tale gruppo sufficientemente omogeneo e benché abbia ravvisato la sussistenza di diversità nel tempo, nella portata e nell'intensità con cui gli abitanti saranno colpiti dai cambiamenti climatici causati dalle emissioni di CO₂. Ha ritenuto essere, tuttavia, queste differenze trascurabili e non ostative alla trattazione della controversia sotto forma di azione collettiva. Sulla base del dettato sempre dell'art. 3:305 del Codice civile olandese, la corte ha invece dichiarato l'inammissibilità delle azioni proposte in favore delle generazioni presenti e future della popolazione mondiale¹¹¹.

Sempre in punto di ammissibilità, i giudici hanno respinto le domande proposte *uti singuli* dai più di 17.000 cittadini. Secondo l'impostazione prescelta, e atteso il dettato della disciplina olandese in materia di azioni collettive, nel caso di specie gli interessi individuali devono ritenersi assorbiti in quelli fatti valere collettivamente dalle

¹¹¹ *Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell plc*, §4.2. ss., spec. §§ 4.2.2. e 4.2.4.

associazioni, non riscontrandosi – al contrario – un interesse differenziato da porre a base per una trattazione separata di tali controversie¹¹².

Se, da un punto di vista strettamente giuridico, le doglianze dei 17.000 e più cittadini si sono arrestate già al vaglio di ammissibilità, non ne va sottostimato l'impatto da un punto di vista strategico in ragione del clamore mediatico prodotto dalla mobilitazione popolare. Come si avrà modo di apprendere dalla lettura del Manuale predisposto da Milieudefensie e qui tradotto, tra la data dell'invio della lettera di diffida formale a Royal Dutch Shell e la proposizione del giudizio, l'associazione si è attivata per sollecitare l'opinione pubblica e la popolazione. La risposta massiva si è tradotta non solo in un supporto ideale, ma anche materiale proveniente da quest'ultima: per aderire al caso, è stato richiesto a ciascun aderente di donare almeno un euro. E ciò con una duplice finalità: la più evidente, di finanziamento; la meno apparente concerneva invece la prova della concreta esistenza dei 17.000 e più cittadini interessati alle doglianze proposte da Milieudefensie e dalle altre associazioni. Ogni individuo è stato, inoltre, profilato e associato a un numero di conto corrente bancario, di modo che, ove dubbi fossero sorti in giudizio, si sarebbe potuto dare prova della sua reale esistenza.

1.8.2. Segue: La configurazione dell'illecito civile: i. La sussistenza della *parent liability*

Dopo aver dichiarato l'applicabilità del diritto olandese alla controversia, in questo accogliendo la lettura data dai ricorrenti dell'art. 7 del Reg. Roma II¹¹³, i giudici sono passati a trattare il merito della controversia. Di estremo interesse sono le loro argomentazioni in punto di configurazione dell'illecito in capo alla società *holding* del Gruppo Shell, e ciò sotto due profili ben specifici: quello della *parent liability*¹¹⁴ e della sussistenza di un obbligo di riduzione delle emissioni¹¹⁵.

¹¹² Ivi, §4.2.7.

¹¹³ Ivi, §4.3.1. ss.

¹¹⁴ Per una dettagliata e puntuale disamina dei profili relativi al dovere di vigilanza delle capogruppo relativamente alla tutela dei diritti umani, cfr. per tutti G. Scognamiglio, *Sulla tutela dei diritti umani nell'impresa e sul dovere di vigilanza dell'impresa capogruppo. Considerazioni a margine di un confronto fra la legislazione francese e quella italiana*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 2019, 545 ss.

¹¹⁵ Per approfondimenti sulla responsabilità sociale d'impresa in ottica generale, ex

Il tribunale olandese ha ritenuto che la definizione della politica aziendale dovesse considerarsi di per sé un illecito indipendente, respingendo la tesi alternativa della convenuta per cui la strutturazione della *corporate policy* dovesse considerarsi meramente un atto preparatorio, e di per sé incapace di rappresentare un illecito. I giudici hanno condotto una disamina puntuale della struttura del gruppo e hanno valorizzato alcuni elementi, ritenendoli sintomatici della presenza di una direzione e di un controllo in capo alla *holding* convenuta in giudizio. Hanno rilevato come, in qualità di *holding* di vertice appunto, la convenuta stabilisca la politica generale del gruppo, ad esempio, elaborando le linee guida per gli investimenti a sostegno della transizione energetica e il *business* delle società affiliate. Sempre la società madre riferisce sulle prestazioni consolidate delle società che le fanno capo e mantiene i rapporti con gli investitori. Nel Rapporto sulla sostenibilità del 2019, il suo Consiglio di amministrazione è stato designato nell'Organigramma di gestione del cambiamento climatico come supervisore della gestione del rischio da ciò derivante. Di guisa che le società del Gruppo Shell sono responsabili dell'attuazione e dell'esecuzione della politica generale. Esse devono attenersi alla legislazione applicabile e ai loro obblighi contrattuali¹¹⁶. Ne ha inferito la corte che, a causa dell'influenza e del controllo esercitati sulle società del gruppo, la società madre è da ritenersi responsabile per le politiche in punto di emissioni di CO₂.

L'approdo cui sono giunti i giudici olandesi non era affatto scontato, e – anzi – costituisce un momento rivoluzionario all'interno del panorama europeo in punto di *parent liability*. Non molto tempo prima della pronuncia qui in esame, la Corte suprema inglese ha reso una decisione in cui si è esclusa la sussistenza di un controllo e di un'influenza determinante proprio della Royal Dutch Shell sulle azioni

plurimis, cfr. C. Angelici, *Divagazioni sulla «responsabilità sociale» d'impresa*, in RDS, 2018, 3 ss.; G. Marasà, *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nella società benefit*, in ODC, 2017, 8 ss.; S. Richter Jr., *Società «benefit» e Società non «benefit»*, in ODC, 2017, 1 ss.; M. Libertini, *Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell'impresa*, in ODC, 2013, 1 ss.; G. Conte, *L'impresa responsabile*, Milano, 2018. Nella letteratura in lingua inglese, con particolare focus sui temi ambientali, cfr. D. Bertram, *Judicializing Environmental Governance? The Case of Transnational Corporate Accountability*, in 22 *Global Env't Pol.* 117 (2022) e *Id.*, *Environmental Justice "Light"? Transnational Tort Litigation in Corporate Anthropocene*, in *German L.J.*, 2022, 738 ss.

¹¹⁶ *Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell plc*, §2.5.1.

delle controllate. In *Okpabi v. Royal Dutch Shell*¹¹⁷, un cospicuo numero di abitanti del delta del Niger lamentavano gravi danni da inquinamento delle acque cagionati dalle perdite di petrolio delle quali ritenevano responsabili alcune controllate del Gruppo Shell. Al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità della controllante per i fatti delle controllate, il giudice relatore della causa ha svolto un esame dettagliato dell'attività dell'organo di *corporate governance*, dei rapporti di sostenibilità, con particolare attenzione prestata alle analisi degli impatti dell'attività sull'ambiente, e anche delle comunicazioni tra controllante e controllate. Le risultanze fattuali avevano messo in luce, nella prospettiva della corte britannica, che la controllante era una *holding* con un esiguo numero di dipendenti, incapace di svolgere attività operative e non avente reali competenze in materia di attività estrattive (ambito interessato dalla controversia nel caso inglese di cui si discorre). Al fine di valutare la responsabilità, i giudici hanno preso in considerazione cinque elementi: i. la presenza di regole imperative che obblighino la controllata ad assumere certi comportamenti; ii. l'imposizione di obblighi in suo capo di assunzione di procedimenti; iii. l'esistenza di un sistema di controlli; iv. l'imposizione di un regime di spese; v. la presenza di un sistema di direzione e di vigilanza sulla controllata. Se ne conclude che il principio della *proximity*, fondante la responsabilità della controllante, nel caso di specie non è rinvenibile essendo per lo più i controlli effettuati sulla scorta di procedure standard che uniformano le attività di tutte le società affiliate. La Corte suprema inglese giunge dunque a ritenere esente da responsabilità la Shell¹¹⁸.

Sembra essere un altro caso inglese quello da cui i giudici nella controversia *Shell* hanno tratto ispirazione. Si tratta della pronuncia resa sempre dalla Corte suprema inglese in *Vedanta*¹¹⁹, dove alcuni cittadini zambiani hanno lamentato di aver patito dei danni alla persona, ai beni, nonché perdite di profitti e mancato godimento dell'ambiente,

¹¹⁷ *Okpabi and others v Royal Dutch Shell and another* [2021] UKSC 3. Per un commento della pronuncia, cfr. M.V. Zammitti, *La responsabilità della capogruppo per la violazione del duty of care: note a margine di Okpabi v. Royal Dutch Shell Plc*, in *RDS*, 2021, 521 ss.

¹¹⁸ Sulla controversia, cfr. le riflessioni di G. Alpa, *Tre casi paradigmatici di responsabilità sociale di impresa per violazione di diritti fondamentali: Vedanta, Okpabi, Milieudefensie*, in *Contr. impr. Eur.*, 2021, 257 ss. e Id., *Solidarietà. Un principio normativo*, Bologna, 2023, 294 s.

¹¹⁹ *Vedanta resources plc v. Lungowe*, [2019] UKSC 20.

in ragione della discarica dei residui della miniera di rame rilasciati da una società locale d'uopo costituita e facente capo al gruppo *Vedanta*. La *holding*, con sede a Londra, è stata ritenuta responsabile dei danni ambientali causati dalla società locale zambiana in séguito a un articolato ragionamento dei giudici inglesi che hanno esaminato nel dettaglio la nozione di direzione e controllo. La corte ha anzitutto richiamato il precedente *Chandler v. Cape plc*¹²⁰ in cui la società madre del gruppo convenuto era stata condannata per un fatto illecito commesso da una sua controllata. In quella sede, i giudici avevano stabilito come, sebbene in via di principio non sia da configurarsi un dovere di sorvegliare le società affiliate, alla *holding* può essere ascrivito un dovere di sorveglianza allorquando sia in grado di controllare le condotte degli amministratori, di formulare opinioni e pareri sugli atti posti in essere, di avere informazioni sull'uso dei beni in proprietà. A medesime conclusioni è giunta la Corte suprema britannica nel caso *Vedanta*: in ragione dell'accertato esercizio del potere di direzione e controllo, la società controllante è stata imputata della responsabilità civile per danni causati dalla violazione da parte delle controllate della disciplina locale in materia di attività mineraria.

1.8.3. Segue: ii. La sussistenza del *duty of care* e gli obblighi di riduzione

Come si accennava, il Tribunale distrettuale dell'Aia, sancita la sussistenza di una direzione e controllo esercitata dalla *holding* sulle controllate tale da radicare una *parent liability*, è passato all'analisi della sussistenza di un *duty of care* in materia di cambiamento climatico e alla questione dell'imposizione di obblighi di riduzione per come richiesti dalle attrici.

Secondo l'opzione interpretativa prescelta, l'obbligo di riduzione deriva dallo standard di diligenza contenuto nell'art. 6:162 del Codice civile olandese, conseguendone che siffatto standard impone alla capogruppo, nel determinare la politica aziendale, di tenere in conto le istanze climatiche. Nell'interpretare tale standard, la corte ha incluso la necessità, condivisa internazionalmente e dalla comunità scientifica, che le imprese si assumano realmente la responsabilità per tutti gli

¹²⁰ *Chandler v. Cape plc* [2012] EWCA Civ 525.

ambiti di emissione¹²¹. Riferiscono i giudici che ci si attende, in particolare, che le aziende identifichino e valutino qualsiasi impatto negativo effettivo o potenziale sui diritti umani in cui possono essere coinvolte attraverso le loro attività o come risultato delle loro relazioni commerciali. Indipendentemente dalla misura del suo controllo e della sua influenza su queste emissioni, dunque, Royal Dutch Shell è tenuta a identificare e a valutare gli effetti negativi delle sue emissioni dall'Àmbito 1 all'Àmbito 3.

Per quanto attiene all'elemento della prevedibilità delle conseguenze delle condotte illecite, la corte ha osservato che la Shell era a conoscenza, almeno dal 1988 – anno in cui ha pubblicato il primo rapporto interno sul cambiamento climatico e intitolato “Effetto serra” –, del fatto che l'esplorazione, la produzione, la raffinazione, la commercializzazione, l'acquisto e la vendita di petrolio e gas da parte del suo gruppo e l'uso di tali prodotti generano notevoli emissioni di CO₂ in tutto il mondo. Emissioni queste che contribuiscono al cambiamento climatico nei Paesi Bassi e nella Regione di Wadden, per quanto più di interesse per la controversia in commento¹²². Inoltre, i giudici hanno ritenuto che la convenuta è altresì consapevole delle quantità di emissioni di CO₂ del proprio gruppo, avendo riferito in più occasioni sul volume di tali emissioni¹²³. Infine, da un documento realizzato nel 2019¹²⁴, la corte ha inferito che la Shell monitora e valuta regolarmente i rischi legati al clima delle sue attività commerciali e di quelle delle sue

¹²¹ *Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell plc*, §4.4.2.

¹²² Ivi, §§ 2.5.8. s. e 4.4.19.

¹²³ Ivi, § 2.5.3.

¹²⁴ Si tratta del *Carbon Disclosure Project* risalente al 2019, e riportato ivi, § 2.5.8., in cui si legge nella porzione rilevante: «Il cambiamento climatico e i rischi derivanti dalle emissioni di gas serra sono stati identificati come un fattore di rischio significativo per Shell e sono gestiti in conformità con altri rischi significativi attraverso il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo. I processi di Shell per l'identificazione, la valutazione e la gestione delle questioni legate al clima sono integrati nel nostro processo multidisciplinare di identificazione, valutazione e gestione dei rischi a livello aziendale. Shell monitora e valuta frequentemente i rischi legati al clima guardando a diversi orizzonti temporali: breve (fino a tre anni), medio (da tre anni a circa dieci anni) e lungo termine (oltre i dieci anni). Shell dispone di una struttura di gestione dei rischi legati al cambiamento climatico, supportata da standard, politiche e controlli. (...) Infine, valutiamo le nostre decisioni di portafoglio, compresi i disinvestimenti e gli investimenti, rispetto ai potenziali impatti della transizione verso un'energia a basse emissioni di carbonio. Tra questi, l'aumento dei costi normativi legati alle emissioni di carbonio e la riduzione della domanda di petrolio e gas. Le modifiche al portafoglio che stiamo apportando riducono il rischio di avere attività non economiche da gestire o riserve di petrolio e gas non economiche da

relazioni d'affari, in particolare per il breve termine (un periodo fino a tre anni), il medio termine (un periodo compreso tra i tre e i dieci anni) e il lungo termine (un periodo superiore ai dieci anni). Il documento, come si dirà d'appresso, assurge a parametro di riferimento temporale per stabilire il termine *a quo* sulla base del quale misurare gli obblighi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti in futuro¹²⁵.

Ritenuto, dunque, sulla base delle evidenze fattuali di causa, che l'attività del Gruppo Shell è stata potenzialmente nociva nelle zone interessate (Paesi Bassi e Mare di Wadden), la corte è passata a individuare gli interessi giuridicamente rilevanti che siano stati lesi. I giudici hanno accolto le prospettazioni dei ricorrenti, e richiamato sul punto il caso *Urgenda*¹²⁶, secondo cui violati sono stati il rispetto del diritto alla vita, la *privacy*, la famiglia (artt. 2 e 8 della CEDU e della Carta europea dei diritti fondamentali oltre che gli artt. 6 e 17 della Convenzione internazionale dei diritti civili e politici approvata dalle Nazioni Unite nel 1966).

La pronuncia ha ravvisato la sussistenza di un obbligo in capo alla convenuta sulla scorta, in particolare, delle determinazioni del Comitato ONU sui diritti umani sul deterioramento del clima e dell'ambiente ai fini della configurazione delle condotte della Shell come illecite, e in virtù dei Principi guida dell'ONU per le imprese e i diritti umani dove si distingue tra responsabilità statali e degli operatori privati, e interpretando tale distinzione nel senso che essa non esonera questi ultimi da responsabilità, ma al contrario impone loro di monitorare le misure adottate dagli Stati. Un obbligo di tale portata, sempre nella prospettiva ricostruttiva dei giudici, emerge altresì dal Principio n. 23 delle Linee guida per le società multinazionali dell'OCSE, a mente del quale anche le imprese debbono assicurare il necessario rispetto dei diritti fondamentali per la tutela dell'ambiente e la salute nei luoghi in cui esse operano contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Svolte tali premesse, la corte ha sancito l'obbligo delle imprese di rispettare i diritti fondamentali che deve tradursi in attiva collaborazione. Secondo i criteri elaborati dal Rapporto

produrre a causa di cambiamenti nella domanda o nelle normative sulle emissioni di CO₂».

¹²⁵ Cfr. *infra*.

¹²⁶ *Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell plc*, § 4.4.10.

predisposto dall'Università di Oxford nel 2020¹²⁷, l'obbligo deve essere osservato da tutte le imprese nella catena di produzione e distribuzione. Più precisamente, si legge che le società commerciali devono intraprendere azioni appropriate sulla base delle loro scoperte e valutazioni, ciò variando (in ottica di proporzionalità) a seconda che: i. l'impresa commerciale causa o contribuisce all'impatto negativo, o se è coinvolta solo perché l'impatto è direttamente collegato alle sue operazioni, ai suoi prodotti o ai suoi servizi da una relazione commerciale; ii. dell'entità della sua influenza nell'affrontare l'impatto negativo¹²⁸.

Da tali premesse la corte ha proceduto nel senso di imporre al Gruppo Shell dei veri e propri obblighi di riduzione delle emissioni di CO₂. Sul punto, la pronuncia ha però operato una significativa distinzione. A causa dell'influenza politica esercitata dalla *holding* sulle società del gruppo, ricorre una vera e propria obbligazione di risultato alla riduzione di emissioni di CO₂ rientranti negli Àmbiti 1 e 2 di emissione e che siano attribuibili al gruppo¹²⁹. Per quanto riguarda, invece, le relazioni commerciali del Gruppo Shell, compresi gli utenti finali, la corte ha imposto delle obbligazioni di mezzo (*best-effort*): in altri termini, ci si attende che la convenuta adotti tutte le necessarie misure per scongiurare o comunque prevenire i gravi rischi derivanti dalle emissioni di gas climalteranti e che usi la sua influenza per limitare il più possibile le conseguenze durature.

Volendo dunque concludere la disamina della controversia *Shell*, vi sono altri due aspetti che conviene prendere in considerazione alla luce della ricostruzione svolta sulla giurisprudenza affastellatasi nelle varie parti del globo in materia di contenzioso civile climatico. Si ricorderà di come un elemento grandemente considerato dai giudici statunitensi nelle loro *ratio decidendi* fosse la presenza di ciò che abbiamo definito l'*alibi consequenzialista*¹³⁰. Viceversa, nel caso *Shell*, e sull'onda lunga del precedente *Urgenda*, i giudici hanno affermato la necessità che ciascuno, sia come pubblico che come privato, faccia la propria parte per fronteggiare i rischi derivanti dal cambiamento climatico. Rovesciando la definizione data da Posner e Sunstein, possiamo dunque affermare come prima *Urgenda* e ora *Milieudefensie* abbraccino il

¹²⁷ Ivi, § 4.4.18.

¹²⁸ Ivi, § 4.4.21.

¹²⁹ Ivi, § 4.4.23.

¹³⁰ Cfr. *supra*.

diverso principio in virtù del quale «it is negligent to fail to contribute to a public good even though not enough others are doing similarly». Intimamente connesso è il secondo aspetto che si intende mettere in rilievo qui: i giudici hanno rigettato l'eccezione della Shell relativa al fatto che l'obbligo di riduzione impostole sarebbe comunque inutile, o finanche controproducente, dal momento che il vuoto di mercato che verrebbe a ricrearsi a valle delle riduzioni sarebbe comunque ben presto colmato da altri operatori. È di interesse il ragionamento svolto in sentenza, dove si fa notare come tale circostanza di fatto non possa valere a giustificare il rilassamento di misure funzionali alla tutela di primari interessi, quale è quello per il clima. Non solo: aggiunge la corte che ogni riduzione di effetto di gas serra produce un effetto positivo nella lotta al *climate change*, e – benché sia consapevole che non è la Shell da sola a poter risolvere tale problematica – tutto ciò non può esimerla dalla propria responsabilità *pro quota* e di fare la sua parte con riferimento alle emissioni ricadenti al di sotto della propria direzione e controllo¹³¹.

1.9. La compensazione assiologica attraverso il contenzioso climatico

Il contenzioso sul cambiamento climatico sia verticale che orizzontale ha assunto dimensioni globali. Come si è riportato in precedenza, il fenomeno, che ha avuto il suo primigenio sviluppo negli Stati Uniti, è oggi registrato in un numero superiore a quaranta Stati.

Altrettanto significativo è che le prime controversie in materia di contenzioso climatico collegate alla responsabilità civile – il caso *Comer* e le altre della cosiddetta “prima ondata” – siano state dei veri e propri fallimenti. E che, ciononostante, questa circostanza non ne abbia impedito la diffusione. Oltre ai casi olandesi analizzati nel paragrafo precedente, ve ne sono di altri che hanno aperto la strada alla nuova – e fortunata – ondata di cause per danni da cambiamento climatico. Particolarmente degni di nota al riguardo sono quattro i procedimenti attualmente pendenti in Germania, Francia e – infine – Italia.

Un agricoltore peruviano, Saúl Ananías Lliuya, ha citato davanti ai giudici tedeschi, beneficiando del titolo di giurisdizione riconosciuto-gli dalle norme di diritto internazionale privato, la società di energia

¹³¹ Ivi, § 4.4.49.

elettrica RWE AG, domandando la cessazione e la condanna di talune condotte lesive ai sensi del § 1004 del BGB¹³². Più precisamente, l'attore ha richiesto che RWE si assuma *pro quota* i costi sostenuti per le misure di protezione del suo diritto di proprietà, minacciato dal rischio di inondazioni causate dallo scioglimento dei ghiacciai provocato dai cambiamenti climatici. La percentuale di rimborso dei costi in questione, pari allo 0,47%, si basa su uno studio del 2014 che fornisce un'analisi quantitativa delle emissioni storiche (a partire dal 1751) delle novanta maggiori entità private e statali attive nel settore dei combustibili fossili e dell'industria del cemento, tra cui RWE.

Le ONG francesi Notre Affaire à Tous, Sherpa, Zea e Les Eco Maires, insieme a più di una dozzina di enti locali, hanno avviato un procedimento legale contro la compagnia petrolifera francese Total¹³³. Gli attori sostengono che quest'ultima si è resa responsabile della violazione dell'articolo L. 225-102-4.-I del Codice del Commercio, che richiede all'azienda di confezionare un piano di vigilanza che identifichi e cerchi di mitigare i rischi per i diritti umani, le libertà fondamentali, l'ambiente e la salute pubblica che potrebbero derivare direttamente o indirettamente dalle operazioni dell'azienda e delle società che controlla.

Il 5 giugno 2021, una ONG italiana attiva in materia di ambiente, A Sud, ha intentato, assieme a più di duecento cittadini, una causa sostenendo che il governo italiano, non avendo intrapreso le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi in materia di clima in maniera conforme a quanto previsto dall'Accordo di Parigi, sta compiendo una violazione dei diritti fondamentali, tra cui figura quello ad un clima stabile e sicuro¹³⁴. Le parti attrici hanno denunciato che l'inazione dello Stato italiano contribuisce all'emergenza climatica, ciò valendo ai fini dell'invocazione della responsabilità civile a mente degli artt. 2043 e 2051 c.c. Per l'effetto, hanno richiesto al giudice adito (segnatamente, il Tribunale civile di Roma) di emettere un provvedimento di condanna che obblighi il convenuto, *ex* l'art. 2058, co. 1, c.c. delle emissioni nazionali artificiali di CO₂ nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990.

¹³² Luciano Lliuya v. RWE AG, Case No. 2 O 285/15. Documenti di causa reperibili in <http://climatecasechart.com/non-us-case/lliuya-v-rwe-ag/>.

¹³³ Notre Affaire à Tous and Others v. Total, 2019. Documenti di causa reperibili in <http://climatecasechart.com/non-us-case/notre-affaire-a-tous-and-others-v-total/>.

¹³⁴ A Sud c. Italia. Documenti di causa reperibili in <https://giudiziouniversale.eu/la-causa-legale/>.

Infine, uno scenario simile si sta profilando nella recentissima contro-versia proposta da Recommon e GreenPeace contro ENI.

Non è discutibile che il contrasto al cambiamento climatico attraverso i tribunali, piuttosto che con la legislazione, abbia il grande svantaggio di creare una sovrapposizione tra il potere legislativo e quello giudiziario. Come sottolineano Hersch e Viscusi, «ciò che manca nel processo, da un lato, è un controllo interno che assicuri la predisposizione di sistemi di riduzione dell'inquinamento che si ispirino a criteri di efficienza e, dall'altro, che le preferenze riflesse dagli incentivi creati tramite il contenzioso coincidano con quelli della società più in generale». Aggiungono, altresì, come sia possibile l'assenza di «garanzia alcuna sul fatto che il ritorno ottenuto dai privati sia poi in linea con i benefici e i costi della società»¹³⁵.

La fuoriuscita dal processo legislativo, dall'arena democratica *par excellence*, che il contenzioso climatico realizza è davvero uno dei maggiori rischi ad esso sottesi. Le sinergie tra esperti e giudici potrebbero, in effetti, dare origine a un corpo di regole impolitiche e non democraticamente equilibrate (quando addirittura a un vero e proprio nuovo schema di regolamentazione applicabile al di là dei cambiamenti climatici) a cui ci si può riferire come Leviatano Climatico¹³⁶. È difficile sostenere che l'uso sempre più frequente della giustizia climatica stia contribuendo però davvero all'ascesa di questa nuova entità nella forma di uno Stato regolatore sovrano globale guidato dai giudici in armonia con gli scienziati. Invero, si tratta di uno scenario distopico grandemente esagerato.

Non è un mistero difatti che nelle nostre società i conflitti politici si muovano su più fronti. Come sottolinea Roberto Bin, i conflitti sono una dimensione pre-costituzionale, quasi ontologica, dei diritti fondamentali¹³⁷. I diritti sono sempre in conflitto e il punto in cui duellano non è predeterminabile. Tradotto nel campo delle controversie sui

¹³⁵ J. Hersch, W.K. Viscusi, *Allocating Responsibilities for the Failure of Global Warming Policies*, cit., 1663: «(w)hat is missing from the litigation process is any internal check to ensure that an efficiency-based pollution control objective is being fostered and that the preferences reflected in the incentives created by the litigation coincide with those of society more generally... (T)he private gain that the litigators stand to reap from such litigation is a strong motivation. There is no assurance that these private gains are in line with societal benefits and costs».

¹³⁶ Come teorizzato da G. Mann, J. Wainwright, *Climatic Leviathan – A Political Theory of Our Planetary Future*, London-Brooklyn, 2018.

¹³⁷ R. Bin, *Diritti: cioè? Dietro i diritti, oltre le corti*, cit., 3.

cambiamenti climatici, significa che i conflitti climatici hanno trovato espressione nei tribunali anziché nelle assemblee legislative a causa della mancanza di interventi da parte di queste ultime nell'affrontare le catastrofi che stanno colpendo la Terra. Pertanto, non sono stati tanto scopi eversivi a spingere le ONG e i privati ad avviare procedimenti volti a sancire le responsabilità pubbliche e private del cambiamento climatico e del riscaldamento globale, quanto – ad avviso di chi scrive – un bisogno determinato dall'assordante silenzio degli organi politici *tout court*.

Si tratta, in altri termini, di ribadire con forza la necessità e la centralità del conflitto come unica possibilità di fare i conti con la dimensione del potere e del suo ineliminabile carattere¹³⁸. Tutto ciò nella consapevolezza che il ruolo giocato dal conflitto, e a monte dallo Stato entro la cui arena si svolge la democrazia partecipativa, viene implicitamente riconosciuto da molti fautori di forme di tutela della natura solo apparentemente disinteressate a tale profilo, tra cui spiccano coloro i quali pongono l'accento proprio sulla *climate change litigation*, i cui esiti – come abbiamo anche dimostrato nel presente saggio e come testimoniato anche dal manuale tradotto in questa sede – dipendono in larga misura dalla società civile e, in ultima istanza, dal conflitto sociale¹³⁹.

A questo proposito, la legge sulla responsabilità civile è ben equipaggiata a strumentare giuridicamente nuovi interessi, istanze sociali e diritti. Nel corso degli anni, i sistemi di responsabilità civile si sono sviluppati come veicolo per offrire all'individuo una protezione integrale contro le avversità e per far fronte ai danni derivanti dalla vita associata nelle nostre società¹⁴⁰. Con le parole di Rodotà, «(è) evidente ... il tentativo di delineare, attraverso il modello della responsabilità civile, un “piano” di quella parte di rapporti sociali che si traducono in conflitti produttivi di danni, secondo una logica complessivamente redistributiva»¹⁴¹.

¹³⁸ C. Mouffe, *Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism?*, in 66 *Social Research* 745 (1999).

¹³⁹ Per queste riflessioni, cfr. A. Somma, *Il diritto del sistema terra. Democrazia, capitalismo e protezione della natura nell'antropocene*, in DPCE Online, 2023, num. speciale *Il costituzionalismo ambientale fra antropocentrismo e biocentrismo. Nuove prospettive dal Diritto comparato*, 275 ss., spec. 310.

¹⁴⁰ S. Rodotà, *Modelli e funzioni della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, 595 ss., 599.

¹⁴¹ Ivi, 600.

Segnali di questa tendenza provengono, tra gli altri, dalla disciplina statunitense dei *tort*, la quale ha tradizionalmente avuto una funzione redistributiva in assenza di una rete di protezione sociale pubblica¹⁴². L'r.c. si configura, quindi, come uno strumento di pianificazione delle relazioni sociali idonee a produrre danni e conflitti. In questo modo, si abbraccia una logica redistributiva complessiva che supera la precedente propensione a considerare ogni conflitto tra responsabili e vittime come un segmento isolato.

L'illecito civile si atteggia a meccanismo di attuazione di politiche sociali ed economiche¹⁴³. Del resto, ha da sempre contemplato processi normo-poietici cui hanno preso parte più attori (formanti legali e non): organi legislativi, tribunali, esperti, studiosi di diritto, etc. Questo settore del diritto è stato tradizionalmente incline all'adattamento ai cambiamenti sociali. Adattamento che è stato sostenuto dalle formule generali, elastiche e ampie, impiegate nei testi delle disposizioni di legge o negli arresti dei giudici (specie questi ultimi nel contesto angloamericano).

Non vi sono ragioni per escludere il cambiamento climatico dalla tendenza evolutiva, e tendenzialmente anticonservativa, di queste regole, che, come visto anche nel presente contributo, si presentano oggi come uno strumento di ingegneria sociale che abbraccia un numero sempre crescente di diritti non più solo individuali, ma anche collettivi, quando non proprio adespoti.

Non solo: la richiamata tendenza evolutiva si apprezza anche dal punto di vista delle innovazioni apportate dal contenzioso civile climatico in materia di tutele rimediale. Come abbiamo potuto riscontrare, infatti, le controversie in materia di responsabilità civile per i cambiamenti del clima hanno indotto le parti, prima, e i giudici, poi, a contemplare forme di rimedi che si allontanano sempre di più dal risarcimento per equivalente. Come hanno dimostrato i casi *Urgenda* e *Shell*, e come prima di questi avevano tentato di fare gli attori nel corso della prima ondata statunitense, l'idea che si afferma con sempre maggior vigore è che la responsabilità civile finisce con lo svolgere una funzione preventiva. Informata al principio di precauzione, la sua

¹⁴² See T. Keren-Paz, *An Inquiry into the Merits of Redistribution Through Tort Law: Rejecting the Claim of Randomness*, in 16 *Canad. J. L. & Jur.* 91 (2003). Cfr. anche W.T. Harris, *A Public Choice Analysis of the Evolution of Tort Law*, cit.

¹⁴³ S. Rodotà, *Modelli e funzioni della responsabilità civile*, cit., 600.

realizzazione è meglio assicurata dall'accordare tutele rimediali di tipo ingiuntivo, sovente sotto forma, come visto, di condanna alla riduzione delle emissioni di gas serra entro un certo periodo di tempo.

Possiamo dunque concludere che il cambiamento climatico è idoneo a generare un significativo ripensamento del ruolo della responsabilità civile e delle sue categorie fondamentali. Se, difatti, questa era in origine strumentale a ripartire responsabilità e danni in un regime inter-proprietario, e con la comparsa degli Stati costituzionali ha potuto includere nel suo ambito operativo le questioni infra-generazionali (gli infortuni sul lavoro, la responsabilità da prodotto difettoso, etc.), ad oggi stiamo assistendo alla sua rimodulazione in chiave intergenerazionale. L'istituto dell'illecito civile assume il ruolo di strumento funzionale alla protezione dei nuovi interessi e diritti climatici, non solo per le attuali generazioni ma anche per quelle future. In altri termini, si atteggia come autentica compensazione assiologica con strumenti privatistici per contrastare l'inerzia, più o meno consapevole, degli enti sovrani. Il tutto, con l'ausilio determinante della società civile e delle associazioni ambientaliste. Da cui l'importanza del manuale pubblicato da Milieudefensie e il cui contenuto è stato tradotto nelle pagine che seguono.

PARTE II

HOW WE DEFEATED SHELL

1. Introduzione

Questa pubblicazione racconta di come Milieudefensie – la sezione olandese di Friends of the Earth –, insieme ad altre sei ONG e a più di 17.000 individui, ha affrontato una delle più grandi compagnie petrolifere del mondo... e ha vinto! In una storica pronuncia resa nel caso *Milieudefensie et al.*, i giudici hanno ordinato a Shell di modificare la propria politica aziendale e di cessare quelle condotte che causano pericolosi cambiamenti climatici. I diritti umani hanno giocato un ruolo fondamentale nel verdetto raggiunto. La corte ha fondato la propria decisione sul «diffuso consenso internazionale relativamente al fatto che i diritti umani offrono protezione contro gli eventi avversi prodotti da pericolosi cambiamenti climatici e che gli operatori economici devono rispettarli»¹. Sulla scorta di tali argomentazioni, la decisione ha ritenuto che Shell abbia l'obbligo di agire in conformità con gli obiettivi climatici stabiliti dall'Accordo di Parigi.

La sentenza è innovativa, dal momento che è la prima volta in cui un'azienda viene ritenuta direttamente responsabile per la sua partecipazione all'emissione di gas a effetto serra climalteranti. Essa è idonea a ricreare una nuova realtà in cui la pressione viene esercitata sulle compagnie petrolifere e del gas e sugli altri grandi inquinatori, affinché intraprendano azioni significative per il clima. In mancanza di tali azioni, potrebbero difatti essere le prossime a doversi difendere in tribunale.

¹ <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5339>, §4.1.3.

Milieudefensie è lieta di condividere la propria esperienza di modo che altri intenzionati a pianificare azioni strategiche sul clima possano utilizzarla a loro vantaggio. Ci sono molte lezioni preziose da poter trarre, sia dalle fasi di preparazione della strategia, sia dalle nostre azioni e strategie di comunicazione, sia dagli sforzi di raccolta fondi e dallo svolgimento stesso del contenzioso. Questa pubblicazione si propone di fornire considerazioni strategiche circa la sostanza della vicenda e gli ostacoli che abbiamo incontrato lungo il cammino che ha condotto a questa storica vittoria. Formuliamo l'auspicio che la nostra esperienza possa ispirare altri a continuare a lottare per fermare il riscaldamento globale e per mantenere il mondo quale luogo sicuro e abitabile per le future generazioni.

Nota per il lettore

Le discussioni in punto di fatto e di diritto relative a questo caso sono sostenute dallo scambio di oltre cinquecento pagine di documenti processuali e di migliaia di pagine di riscontri fattuali culminate in un'udienza di quattro giorni. Si tratta di un caso molto complesso ed esula dallo scopo del presente documento una discussione completa di tutte le questioni affrontate, per non parlare di tutte le loro sfumature.

Pur dando atto della circostanza che è la somma di tutti i temi, in tutti i loro dettagli, e le scelte strategiche sottostanti a essere decisevi per un caso come questo, il presente documento si limita a fornire null'altro che una sintesi delle principali argomentazioni.

Raccomandiamo a chiunque stia seriamente valutando di intraprendere un'iniziativa simile di mettersi in contatto con noi per discutere nel dettaglio i principali argomenti trattati.

Siamo raggiungibili all'indirizzo:

teamshell@milieudefensie.nl

2. Storia del caso e cronologia – In breve

Il caso Shell sul clima è una decisione fondamentale per altri casi di contenzioso sul cambiamento climatico. La corte ha chiarito che Shell non può stare ad aspettare l'evoluzione delle leggi sul clima nei Paesi in cui opera: in quanto grande contributore dell'emissione di gas serra, Shell ha la responsabilità individuale di agire per contribuire a scongiurare pericolosi cambiamenti climatici. Questo verdetto ha il potenziale per cambiare le carte in tavola. Deve essere letto non solo come un ordine contro la Royal Dutch Shell, ma anche come un avvertimento concreto a tutte le grandi aziende inquinanti di CO2 e ai loro dirigenti. Questo caso dovrebbe aprire gli occhi ai direttori, agli azionisti, agli investitori, ai finanziatori, ai contabili e agli assicuratori delle grandi compagnie fossili sul fatto che il futuro dovrà essere sostenibile. Mi spingerei sino al punto di dire che i presidenti dei consigli di amministrazione del mondo che dirigono una grande azienda che inquina con l'emissione di CO2 e si rifiuta di intraprendere un percorso rispettoso del clima devono oggi tenere conto della responsabilità della sua azienda per i danni climatici che ha causato.

Roger Cox, avvocato di Milieudefensie nel caso *Shell*

Milieudefensie – la sezione olandese di Friends of the Earth – ha iniziato a preparare nel 2016 il suo emblematico caso sul clima contro la Shell, ma è stato solo nel 2018 che l'Organizzazione ha presentato per la prima volta a Royal Dutch Shell – la società madre del Gruppo Shell – una formale lettera in cui si denunciava la responsabilità del gruppo alla contribuzione del cambiamento climatico. Nel 2019, insieme ad altre sei ONG – ActionAid Netherlands, BothEnds, Fossielvrij NL, Jongeren Milieu Actief, Waddenvereniging e Greenpeace – a cui si sono aggiunti più di 17.379 ricorrenti individuali, Milieudefensie ha chiesto

ai giudici olandesi di emanare un provvedimento di ingiunzione nei confronti di Shell.

Più precisamente, gli attori hanno domandato alla corte di pronunciarsi sulla sussistenza della responsabilità sociale di Royal Dutch Shell a dover ridurre in modo significativo il contributo del suo Gruppo ai cambiamenti climatici potenzialmente pericolosi. Milieudefensie ha fondato le proprie pretese sul “dovere di diligenza” sancito dalla legge olandese¹.

Il 26 maggio 2021, il Tribunale distrettuale dell’Aia ha stabilito che Royal Dutch Shell plc, in quanto principale emittente di gas a effetto serra che stanno riscaldando la nostra atmosfera con impatti pericolosi sugli ecosistemi e sulla vita umana a livello mondiale, è responsabile pro quota del cambiamento climatico. La corte ha ordinato a Shell di ridurre le proprie emissioni di carbonio del 45% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019. E di far ciò con delle tempistiche ridotte rispetto a quanto previsto dai piani strategici che la stessa Shell ha predisposto.

La corte ha chiarito che la sentenza si applica all’intero gruppo, che ha sede a L’Aia ed è incorporato nel Regno Unito, con società operative in tutto il mondo.

Shell dovrà dunque ora accelerare radicalmente le sue attuali politiche in materia di clima e de-carbonizzazione per raggiungere l’obiettivo fissato dal tribunale.

La sentenza è innovativa perché impone a Shell di cambiare le sue politiche per il futuro piuttosto che pagare un risarcimento per i danni già subiti.

Il 26 maggio 2021 alle ore 15.00, quando il Tribunale distrettuale dell’Aia ha stabilito che uno dei più grandi inquinatori del mondo, la Royal Dutch Shell, deve smettere di causare pericolosi cambiamenti climatici, abbiamo assistito a un punto di svolta storico. Questa è un’enorme vittoria per il nostro clima, per i milioni di persone in tutto il mondo minacciate dal cambiamento climatico.

¹ N.d.t.: L’art. 6:162 del Codice civile olandese così dispone: «Chi commette un atto illecito, a lui imputabile, nei confronti di un’altra persona, è tenuto a riparare il danno che quest’ultima ha subito a causa di tale atto. 2. Un atto illecito è considerato una violazione di un diritto altrui e un’azione o un’omissione in violazione di un dovere imposto dalla legge o di ciò che, secondo la legge non scritta, deve essere considerato un comportamento sociale corretto, sempre che non vi sia alcuna giustificazione per questo comportamento. 3. Un atto illecito può essere attribuito all’autore dell’illecito [la persona che lo commette] se deriva da una sua colpa o da una causa di cui deve rispondere in virtù della legge o di principi generalmente accettati (opinione comune)».

Una vittoria per le generazioni future. Un gigantesco passo avanti per una Terra sicura e sana.

DONALD POLS, Direttore di Milieudefensie

Si tratta di un punto di svolta nella storia. Questo caso è unico nel suo genere perché è la prima volta che un giudice ha ordinato a una grande azienda inquinante di rispettare l'Accordo sul clima di Parigi. Questa sentenza potrebbe avere importanti conseguenze anche per altri grandi inquinatori.

ROGER COX, avvocato di Milieudefensie

La sentenza del tribunale olandese contro Shell è stata immediatamente definita "storica". È diventata subito una notizia rilanciata dalla stampa internazionale in quanto è la prima volta che una società viene dichiarata obbligata a adeguare le proprie politiche con l'Accordo sul clima di Parigi. Il fatto che un tribunale abbia ordinato a una compagnia petrolifera di cambiare la propria politica climatica per prevenire i danni, invece di pagare un risarcimento ex post, è qualcosa di nuovo e rivoluzionario.

Si tratta di una vittoria schiacciante per la giustizia climatica. La nostra speranza è che questo verdetto inneschi un'ondata di cause sul clima contro i grandi inquinatori, per costringerli a smettere di estrarre e bruciare combustibili fossili. Questo risultato è una vittoria per le comunità di tutto il mondo che si trovano ad affrontare impatti climatici devastanti.

SARA SHAW, di Friends of the Earth International



Bloomberg Europe Edition • Your Account [Subscribe](#)

[Subscribe Only](#)

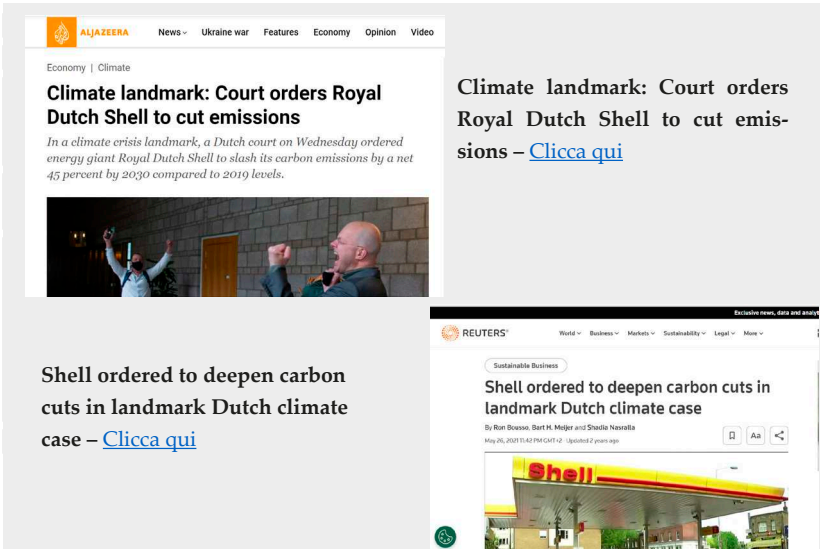
Green Energy & Science

Shell Loses Climate Case That May Set Precedent for Big Oil

- Oil giant ordered to slash its emissions 45% by 2030
- Verdict could have implications for climate cases around world

[Clicca qui](#)

SIEMENS Making power for a better tomorrow Sustainable industries that grow forward



L'amministratore delegato di Shell, Ben van Beurden, ha risposto alla pronuncia del tribunale dichiarando: «Per Shell, questa sentenza non rappresenta un cambiamento, ma piuttosto un'accelerazione della nostra strategia. Abbiamo il chiaro obiettivo di diventare un'azienda a emissioni zero entro il 2050. ... Cercheremo strade per ridurre ulteriormente le emissioni in un modo che rimanga mirato e redditizio»².

Tuttavia, il 20 luglio 2021, Royal Dutch Shell ha confermato che avrebbe proposto appello avverso la decisione di primo grado “poiché una sentenza del tribunale, contro una singola società, non può ritenersi efficace [contro il pericolo da cambiamento climatico]”³.

Nel comunicato stampa in cui ha annunciato l'intenzione di appellare, Shell ha sottolineato la necessità di «politiche chiare e ambiziose che guidino un cambiamento fondamentale nell'intero sistema energetico», sottolineando come «il cambiamento climatico sia una sfida urgente che richiede un approccio globale, collaborativo e che incoraggi il coordinamento tra tutte le parti coinvolte».

La sentenza non afferma nulla che contraddica tutto ciò o che impedisca a Shell di adattare le proprie politiche aziendali a quadri di ri-

² Citato in <https://www.aljazeera.com/program/inside-story/2021/6/10/will-oil-giants-give-way-to-environmentalists>

³ <https://www.shell.com/media/news-and-media-releases/2021/shell-confirms-decision-to-appeal-court-ruling-in-netherlands-climate-case.html>

ferimento concordati collettivamente. Semplicemente, viene richiesto a Shell di intensificare i suoi sforzi per ridurre le emissioni. Lo stesso amministratore delegato della compagnia ha confermato che la sentenza costituisce un'accelerazione della strategia posta già in atto da Shell. Allora qual è il motivo di sprecare tempo e denaro in un appello che può durare anni? Queste energie sarebbero molto meglio spese per conformarsi alla sentenza e per investire in innovazione e nella diffusione di fonti pulite di energia.

Il grande vantaggio è che Shell non può usare l'appello per guadagnare tempo; infatti, il tribunale ha stabilito che questa deve iniziare immediatamente a dare séguito al *decisum* del tribunale, sicché l'appello non potrà avere alcun effetto sospensivo.

La sentenza Shell crea un precedente per ritenere altri grandi emettitori di gas a effetto serra responsabili individualmente per il loro contributo al riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici. Ciò aumenta la pressione sulle aziende affinché intensifichino i loro sforzi nell'accelerazione verso la transizione energetica e nella realizzazione degli obiettivi concordati a livello internazionale.

Sulla carta, tutte le principali aziende del settore petrolifero e del gas hanno abbracciato gli obiettivi e le ambizioni di mantenere il riscaldamento globale entro la fascia di 1,5-2° C, il che potrebbe garantire che i rischi associati al cambiamento climatico rimangano affrontabili. Tuttavia, The Big Oil Reality Check⁴ – un rapporto realizzato nel 2020 da Oil Change International, con il sostegno Milieudefensie e altri – mostra che, nella pratica, i piani per il clima delle principali compagnie petrolifere continuano a non essere adeguate. Nel frattempo, Shell ha aggiornato la sua politica climatica, ma i suoi ultimi piani non cambiano l'essenza delle conclusioni raggiunte nel citato rapporto.

Le richieste di una transizione energetica sostenibile da parte della società, le crescenti pressioni da parte di azionisti e investitori attivisti, e ora la rivoluzionaria sentenza Shell dovrebbero indurre tutti gli attori del settore petrolifero e del gas a adottare un'azione rapida, reale e decisiva per il clima.

Una cronologia più ampia e documentata del caso di *Milieudefensie et al. c. Shell* è disponibile al seguente link:

<https://en.milieudefensie.nl/climate-case-shell/timeline>

⁴ <http://priceofoil.org/content/uploads/2020/09/OCI-Big-Oil-Reality-Check-vF.pdf>

3. State pensando di proporre un'azione giudiziale a difesa del clima?

Ecco un *mini-toolkit*

State pensando di intentare una causa contro un *climate offender*? Milieudefensie è lieta di condividere alcune delle lezioni apprese dal caso Shell.

Un paio di *disclaimer*:

- Ciò che viene qui di séguito condiviso non è inteso come consulenza legale. Auspichiamo che la nostra esperienza possa essere ispiratrice e informativa per chiunque decida di intraprendere un'azione legale per il clima contro un'azienda come Shell. Tuttavia, chiunque voglia dare avvio a una simile iniziativa dovrebbe rivolgersi a un consulente legale adeguato nella propria giurisdizione.
- Il *mini-toolkit* che pubblichiamo qui può coprire solo una parte delle conoscenze pratiche, risorse e materiali che potremmo condividere. Contattateci, quindi, all'indirizzo teamshell@milieudefensie.nl, se avete altre domande o se volete approfondire le questioni di cui parliamo in questo documento.

Consigli generali

Fate ricerche e preparatevi bene

Prendetevi il tempo necessario per prepararvi. Un buon lavoro di base vi servirà nelle fasi successive.

Considerate di:

- Applicare un'analisi SWOT¹ per mappare i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce.
- Condurre un'analisi per identificare le forze in campo che assecondano e quelle che si oppongono al cambiamento che state cercando. Chi sono i vostri alleati e avversari e quali sono le loro influenze? Una buona analisi di questo tipo è essenziale per determinare dove concentrare le proprie energie e decidere la migliore linea d'azione per l'ottenimento dei risultati sperati.
 - * Utilizzate la SWOT e l'analisi del campo di forze per decidere quale approccio/strategia meglio si adatta ai punti di forza e di debolezza della vostra organizzazione e al tipo di cambiamento che state cercando.
 - * Usate l'analisi del campo di forze per identificare i potenziali alleati che condividono i vostri stessi valori e che possono aiutare ad affrontare il problema.
 - * Identificate i risultati desiderati e determinate la migliore linea d'azione per raggiungerli, tenendo a mente l'influenza degli alleati e quella degli avversari.
 - Ricordate che la strategia adottata non deve necessariamente contemplare un contenzioso. Possono esserci, difatti, altri modi per chiedere conto a un responsabile del cambiamento climatico che meglio si confanno ai punti di forza della vostra organizzazione.
- Una volta stabilita la migliore linea d'azione, è opportuno investire in una strategia dettagliata che delinei il modo in cui intendete raggiungere l'obiettivo. Cercate di pianificare ogni eventualità, per quanto possibile. Una chiara pianificazione strategica vi aiuterà per tutta la durata del progetto ed eviterà che siate colti alla sprovvista. Un buon piano strategico fornirà a tutte le persone coinvolte una chiara visione d'insieme della direzione da prendere e infonderà loro la necessaria fiducia.
 - * Questo non dovrebbe includere solo le opzioni legali, ma anche una più ampia strategia di comunicazione volta a migliorare la visibilità e a raccogliere sostegno per la vostra causa.
 - * Continuate a fare riferimento al piano strategico stabilito per orien-

¹ N.d.t.: Un'analisi SWOT è uno strumento impiegato nella pianificazione strategica di un determinato progetto o di una certa impresa al fine di valutare i relativi punti di forza (*Strengths*), le debolezze (*Weaknesses*), le opportunità (*Opportunities*) e le minacce (*Threats*).

tare gli interventi durante tutto il corso del processo in modo tale da assicurare che questi servano al meglio l'obiettivo fissato.

Ottenere una consulenza legale

Una volta determinata la linea d'azione, il passo successivo fondamentale sarà quello di ottenere una consulenza legale più dettagliata sulle vostre possibilità di successo. L'analisi dell'esperienza e della giurisprudenza di altri casi in materia di clima può aiutare a valutare il merito del vostro caso. Una rapida ricerca su Internet porta alla luce una serie di siti web dedicati.

Www.climate-laws.org, ad esempio, offre un *database* ricercabile per data, Paese, parola chiave, stato di avanzamento, etc.

È inoltre utile entrare in contatto con organizzazioni e *team* legali che sono stati coinvolti in casi simili al vostro in modo tale che questi possano condividere con voi le loro esperienze e competenze.

Organizzazioni come ClientEarth² e Action4Justice³ si adoperano per migliorare l'accesso alla giustizia per gli individui, le comunità e le ONG nella loro lotta per difendere i diritti umani, proteggere l'ambiente e scongiurare i pericoli causati dai cambiamenti climatici.

Assicurarsi il finanziamento

Dedicate tempo ad assicurarvi mezzi di finanziamento per assumere avvocati esperti che preparino e discutano il vostro caso. In genere gli avvocati non lavorano gratuitamente, anche se alcuni possono accettare una causa con rilevanza sociale *pro bono* o a tariffa ridotta. Una regola generale è che le procedure legali costano. Finanziatori come il Climate Justice Fund⁴ potrebbero essere interessati a contribuire economicamente a cause meritorie. Un'altra strada complementare, per assicurarsi i fondi necessari, è il *crowdfunding*, ovvero si chiederebbe ai sostenitori della vostra causa di contribuire alle relative spese.

CrowdJustice⁵ è una piattaforma online per la raccolta di fondi per questioni legali, dalla consulenza iniziale all'assistenza legale.

Decidere sulla riservatezza durante le fasi preparatorie

Dovrete scegliere se e quando rendere pubblica la vostra intenzione di richiesta di risarcimento contro una società inquinante. Annunciare che si sta preparando un caso può essere parte di una strategia finalizzata ad aumentare la pressione dell'opinione pubblica e può indurre l'azienda a conformarsi alle vostre richieste nell'interesse generale. D'altra parte, *forewarned is forearmed*, e si potrebbe non avere intenzione di rendere edotta in anticipo la compagnia contro la quale si vuole agire del fatto che si stanno compiendo tutti gli atti necessari a tal fine.

² <https://www.clientearth.org>

³ <https://action4justice.org>

⁴ <https://climatejustice.fund>

⁵ <https://www.crowdjustice.com>

Rendete pubblico il caso solo quando ritenete di essere pronti a farlo.

Qualunque sia la strada che sceglierete di percorrere, è consigliabile, nella fase preparatoria, mantenere il materiale giuridico del vostro piano il più riservato possibile. Noi di Milieudefensie abbiamo scelto di dare a Shell un nome in codice, riferendoci alla società come “Henk” (un comune nome di battesimo olandese).

È saggio limitare il numero di persone che sono “al corrente”, e conservare tutti i documenti in un luogo sicuro. Assicuratevi di condividere i documenti con i vostri avvocati o esperti esterni solo attraverso un canale sicuro.

Inoltre, benché cominci a sembrare un romanzo di spionaggio, ma è importante perché non si sa mai chi potrebbe ascoltare, assicuratevi di non avere con voi alcun telefono cellulare nella stanza durante le riunioni.

Rendere pubblico il documento

Quando voi e i vostri esperti legali vi sentite sicuri di avere un caso solido, è il momento di annunciarlo al mondo. Fatene un gran parlare! Quando il nostro avvocato ha consegnato la lettera a Shell in cui annunciava che li avremmo citati in tribunale, abbiamo contemporaneamente organizzato una conferenza stampa a cui hanno partecipato tutte le principali emittenti radiotelevisive e le maggiori testate giornalistiche. Abbiamo anche trasmesso noi stessi la conferenza stampa, sul nostro canale Facebook. In tal modo, il caso è entrato a far parte del dibattito pubblico.

Organizzare il supporto e dare energia alla comunità

Investite in una buona strategia di comunicazione per informare il pubblico e organizzare il supporto. Dimostrare la presenza di un largo sostegno può aiutare a garantire che i tribunali accettino il caso. Una buona strategia di comunicazione serve ad avvicinare le persone alla vostra iniziativa e a mantenere la causa sotto gli occhi dell’opinione pubblica durante un procedimento legale potenzialmente lungo.

La comunicazione non consiste solo nell’informare le persone, ma anche nell’incitarle ad azioni concrete. Utilizzate la vostra strategia di comunicazione per creare una comunità di persone motivate a cui rivolgervi per agire quando necessario. Date potere alle persone mostrando loro cosa possono fare per aiutare. Questo è stato un elemento fondamentale per “organizzare” più di 17.000 persone per far sì che prendessero parte come attori assieme alla nostra iniziativa contro la Shell.

Investire in strategie di comunicazione e media

Una strategia di comunicazione ben congegnata è di importanza cruciale per a) stimolare i soggetti interessati ad agire, b) raccogliere fondi, e c) influenzare l’opinione pubblica e convincere il pubblico della bontà della vostra causa.

Comunicazione

È fondamentale riflettere attentamente sui messaggi chiave e sul modo in cui inquadrare le cose. Pensate all'immagine che volete sia riflessa nella vostra comunicazione sul caso climatico. Volete conquistare i cuori e le menti delle persone. Volete allertare il pubblico sull'ingiustizia e sugli illeciti commessi e portarlo dalla vostra parte. È perfettamente legittimo mostrare indignazione. Tuttavia, le persone possono essere spaventate da una comunicazione troppo aggressiva. Al contrario, quando questa è ragionata e ragionevole, né l'azienda convenuta né l'opinione pubblica potranno facilmente liquidarvi come un "gruppo di radicali". Inoltre, assicuratevi che nulla di ciò che dite o pubblicate possa essere usato contro di voi in tribunale. Abbiamo fatto ricontrollare da un *team* di esperti di clima e di diritto tutti i nostri comunicati stampa e la comunicazione pubblica.

Formare i portavoce

È importante formare dei portavoce in grado di veicolare i vostri messaggi nel modo più sintetico ed efficace possibile. Questo dovrebbe essere un punto focale e costante nella fase di preparazione e per tutta la durata della campagna. Investite nello sviluppo di dichiarazioni e di cornici concettuali originali e che facciano leva sull'immaginazione del pubblico. Assicuratevi sempre che i fatti corrispondano e che possano essere verificati. Mantenete gli slogan corti e dolci.

Coinvolgere la stampa

Iniziate a costruire la vostra rete di contatti con la stampa fin dalle prime fasi. Investite nelle relazioni con i giornalisti. Identificatene due o tre di spicco (anche quelli che non condividono le vostre posizioni) e fate in modo che i vertici della vostra Organizzazione si confrontino con loro. Questa è una mossa tattica che dà i suoi frutti! Mantenete l'interesse della stampa per tutta la durata del processo organizzando regolarmente dei *webinar* per tenerli informati sui nuovi sviluppi.

Garantire la visibilità

Assicuratevi di pubblicare regolarmente comunicati stampa con fatti degni di nota o di mettere in scena azioni pubbliche mediatiche a sostegno della vostra causa. Il tempismo è importante: pianificate in anticipo per continuare a generare reazioni da parte dei media e non lasciate che il caso sfugga dall'attenzione dell'opinione pubblica.

Valutate come organizzare i messaggi e le azioni pubbliche in modo che il caso e la causa rimangano "visibili" durante i molti mesi del processo, così come i dettagli che hanno meno probabilità di catturare l'attenzione dell'opinione pubblica.

Una battaglia legale è un processo lungo. Fate in modo che la motivazione dei vostri sostenitori non si riduca. Condividete i successi e le conquiste intermedie. Anche la celebrazione di piccole vittorie crea un'atmosfera positiva idonea a invogliare sempre più persone a unirsi a voi.

Mezzi di comunicazione

Un sito web aggiornato di frequente è fondamentale per tenere informati i sostenitori. I *social media*, le petizioni, i dibattiti pubblici, le azioni di *advocacy* sono tutti mezzi idonei a raccogliere il sostegno per la battaglia che state conducendo in tribunale.

Pensate a utilizzare video, foto e immagini nella vostra strategia di comunicazione: possono avere un impatto più immediato rispetto ai testi scritti. I video sono un mezzo rapido e accessibile per informare il pubblico su un problema e fornire le soluzioni proposte. I video possono anche essere utilizzati per ulteriori spiegazioni o istruzioni. È importante considerare strategicamente chi sono i destinatari e qual è il messaggio che volete far veicolare. Suggerimento: mantenetevi su video semplici e brevi, dal momento che quelli lunghi raramente vengono guardati per intero.

I *social media* sono importanti per entrare in contatto con i *follower*. Assicuratevi di interagire con loro su Twitter, Instagram, Facebook, etc. per creare un senso di comunità. N.B. Restate cortesi sempre, anche con gli avversari più irrispettosi. Siate consapevoli, in tutte le vostre apparizioni e azioni sui media, che l'attenzione negativa può danneggiare il vostro caso.

3.1. Condividere le esperienze del caso Shell

Preparatevi a investire molto tempo, denaro ed energia!

Un caso come quello della Shell non si concretizza da un giorno all'altro.

Quando Milieudefensie ha annunciato il caso nel 2018, noi e i nostri avvocati lo stavamo preparando da due anni.

Nel momento in cui abbiamo annunciato la nostra intenzione di fare causa a Shell per non aver fatto abbastanza per il cambiamento climatico, abbiamo offerto all'azienda un modo per evitare i tribunali. Avremmo desistito dal coltivare la causa se Shell avesse allineato immediatamente, e in modo convincente, la sua politica aziendale agli obiettivi climatici di "Parigi". A Shell è stato chiesto di impegnarsi ad abbandonare gradualmente la produzione di petrolio e di gas, e inoltre di ridurre a zero le proprie emissioni di gas a effetto serra (GHG) entro il 2050. In aggiunta, Shell avrebbe dovuto concordare con Milieudefensie una tabella di marcia dettagliata, obiettivi intermedi e un metodo di rendicontazione pubblica di tali avanzamenti.

Sapendo bene che era improbabile che Shell si adeguaesse alle nostre istanze, abbiamo sfruttato l'intervallo di tempo tra la lettera in cui annunciavamo la nostra intenzione di farle causa e la data di scadenza

che le avevamo assegnato per rispondere alla nostra diffida per continuare nella preparazione del materiale al fine di dare maggiore solidità al caso. Abbiamo anche utilizzato questo tempo per raccogliere fondi (cause come queste sono costose!) e generare un più ampio sostegno pubblico. Abbiamo coinvolto altre sei organizzazioni della società civile e oltre 17.000 individui come aderenti al giudizio nella qualità di attori.

Come previsto, Shell ha rifiutato di soddisfare le nostre richieste e, nel 2019, le abbiamo notificato l'atto di citazione che avevamo predisposto. La convenuta ha impiegato sette mesi per rispondere all'atto introduttivo⁶. È importante notare che abbiamo concordato insieme questo tempo eccezionalmente lungo perché eravamo intenzionati a ottenere una risposta approfondita alle questioni da noi prospettate.

Entrambe le parti hanno poi avuto il tempo così di preparare meglio la strategia processuale da adottare in vista di quattro giorni di udienze in tribunale, alla fine del 2020.

La sentenza del tribunale contro Shell è stata emessa solo il 26 maggio 2021. La soccombente aveva quindi un termine di tre mesi per valutare l'opportunità di un'impugnazione e proporre l'appello. Il 20 luglio, Shell ha confermato che avrebbe proceduto in questo senso.

La decisione *Shell* di ricorrere in appello allungherà i tempi del processo legale e sottolinea la necessità di una strategia di *follow-up*: se si accusa un'azienda, è necessario avere un piano che assicuri la forza lavoro e i fondi necessari per affrontare una battaglia legale prolungata.

Dimostrare che il proprio caso ha un ampio sostegno pubblico aiuta

Volevamo dimostrare fin dall'inizio che il caso contro Shell non era solo una questione che interessava Milieudefensie, ma che godeva al contrario di un sostegno pubblico molto più ampio. Da qui la decisione di collaborare con una serie di altre organizzazioni della società civile, che rappresentavano diverse circoscrizioni. La scelta di chiedere a singoli cittadini olandesi di unirsi alla nostra causa contro la Shell era funzionale poi a porre in evidenza come non si trattava solo di un affare di una ONG, ma di un problema che interessava un'ampia porzione

⁶ https://www.shell.nl/media/nieuwsberichten/2020/hoer-denkt-shell-over-de-klimaat-aak/jcr_content/par/textimage_1054708393.stream/1573642034781/7e10aad90f9bdb4aca8f567828908c9cbf4323c9b78de1f644371280d336c984/introduction-conclusion-of-answer.PDF

della società olandese. In termini di strategia mediatica, abbiamo dato grande risalto al fatto che altre sei ONG interessate al caso si erano unite alla nostra iniziativa. Questo è servito ad attrarre l'attenzione dei media sei mesi dopo aver annunciato per la prima volta l'intenzione di convenire Shell in giudizio. Ci siamo assicurati di riapparire sui media, con una dichiarazione alla stampa circa i 17.379 individui che si sono uniti al nostro caso, poco prima di notificare l'atto di citazione alla Shell.

La presenza di co-ricorrenti può rafforzare il vostro caso...

Ma è anche una grande responsabilità e implica molto lavoro

È improbabile che la presenza di co-ricorrenti e il loro numero siano elementi idonei a influenzare la decisione del giudice da un punto di vista giuridico. Tuttavia, l'elevato numero di aderenti ha lanciato un messaggio potente alla Shell, alle altre compagnie energetiche, agli investitori e ai politici, nel senso che esiste un ampio sostegno ad iniziative atte ad affermare la responsabilità dei produttori dei combustibili fossili nei confronti del clima. Quindi l'adesione di singoli co-ricorrenti è stata una scelta strategica che ha contribuito a dare visibilità al caso. Tuttavia, ciò ha anche comportato molto lavoro.

In termini pratici, quando ci si allea con dei co-ricorrenti, è importante concordare chi sarà in plancia di comando quale responsabile dell'iniziativa processuale e della sua coltivazione. Nel nostro caso contro Shell, è stato deciso fin dall'inizio che le decisioni sarebbero state prese da Milieudefensie e dal nostro *team* di avvocati.

Da un punto di vista legale, abbiamo scoperto che per le organizzazioni coinvolte è fondamentale che i loro statuti rechino tra i propri obiettivi la protezione del clima, dei diritti umani, dell'ambiente e/o dello sviluppo sostenibile. Altrimenti, difatti, un giudice potrebbe respingere la loro richiesta di risarcimento dichiarandone l'inammissibilità per difetto di legittimazione.

C'erano anche aspetti pratici da affrontare: abbiamo dovuto fornire i dati personali corretti per ogni ricorrente. Abbiamo scoperto che un modo relativamente facile e rapido di far ciò è stato quello di chiedere alle persone di registrarsi tramite un modulo sul nostro sito web, indicando il loro nome, indirizzo e numero di telefono. Per verificare ulteriormente la loro autenticità, abbiamo chiesto loro di donare un euro,

in modo da poterli collegare a un conto corrente bancario. Se Shell avesse messo in dubbio l'esistenza effettiva dei nostri co-ricorrenti, avremmo potuto usare questi dati come prova.

Infine, c'erano delle responsabilità da considerare, in quanto i co-ricorrenti erano esposti a rischi e responsabilità legali. Milieudefensie si è assunta dunque la responsabilità di garantire che le persone unite al nostro caso venissero salvaguardate da eventuali impatti negativi. A tal fine, abbiamo redatto dei termini e delle condizioni giuridicamente validi da sottoporre e da far firmare loro. Questo documento assicurava che tutti i rischi sarebbero stati sostenuti da Milieudefensie. Documenti di questo tipo dovrebbero sempre essere esaminati da un avvocato competente.

Investire in modi inventivi per raccogliere fondi

Una causa sul clima come quella che abbiamo intentato contro Shell è costosa. Si rende quindi necessaria una buona strategia di finanziamento. Abbiamo riservato un budget per i preparativi iniziali. Abbiamo anche contattato degli enti finanziatori, chiedendo loro sovvenzioni per aiutare durante i lunghi e costosi procedimenti legali. Abbiamo chiesto ai nostri co-ricorrenti registrati di donare 1 euro. Molti hanno donato molto di più, in media 7,5 euro. Con 17.139 persone, ciò ha contribuito significativamente alle nostre disponibilità.

Abbiamo sviluppato poi una strategia di *crowdfunding*, tenendo informati i membri della nostra associazione sul caso e chiedendo loro un contributo. Abbiamo anche pubblicato annunci sui *social media* chiedendo alle persone di contribuire e ingaggiato degli *influencer* con un vasto pubblico per amplificare il nostro appello attraverso i loro canali.

Infine, abbiamo inviato ai principali donatori un'e-mail individuale con la richiesta di contribuire a finanziare elementi specifici, come la traduzione dei testi legali.

Raccolta fondi inventiva – Un esempio

Per invogliare le persone a donare una somma maggiore, abbiamo ideato una "scala di regali":

- Chi donava 15 euro riceveva degli adesivi;
- Chi donava 50 euro riceveva una maglietta;

- Chi donava 200 euro o più, veniva invitato a un incontro con il nostro avvocato Roger Cox.

Le persone potevano spuntare una casella se volevano o meno ricevere un regalo. Questa strategia ha contribuito ad aumentare l'importo medio donato.

Rimanere sotto i riflettori del pubblico con una strategia mediatica intelligente

Il nostro caso contro Shell ha contribuito a influenzare l'opinione pubblica sul cambiamento climatico. Cinque anni fa, essa non era convinta dell'urgenza di questi cambiamenti: quando abbiamo avviato il caso, i commenti dei principali quotidiani olandesi erano scettici, quando non addirittura negativi. Due anni dopo, questo stato d'animo è cambiato: Trouw, una delle maggiori testate olandesi, ha affermato che il caso era innovativo e atteso da tempo⁷. Questo è stato importante per il nostro successo in tribunale. I giudici non si lasciano influenzare dall'opinione pubblica, ma non sono neppure indifferenti all'umore della società.

Naturalmente, nei cinque anni trascorsi dal momento in cui abbiamo iniziato la controversia contro Shell, la crisi climatica ha continuato la sua scalata in cima all'agenda politica, e questo ha reso i media e l'opinione pubblica più favorevoli alla nostra causa. Ma l'attenzione per il nostro caso deve essere altresì attribuita, in gran parte, alla nostra ben congegnata strategia mediatica. Abbiamo investito molto tempo ed energia nel mantenere un flusso costante di articoli sul web e di video pubblicati a intervalli regolari sui nostri canali. Abbiamo anche pubblicato diversi documenti di ricerca sulle attività e sulle emissioni di anidride carbonica di Shell. Ciò ha ingenerato un'attenzione da parte dei media che ha contribuito a diffondere il nostro messaggio a un pubblico più ampio. Abbiamo investito per fornire a sempre più persone approfondimenti sul contenuto del caso in conferenze tenute nelle scuole, nelle università e nelle aziende.

⁷ <https://myprivacy.dpgmedia.nl/consent?siteKey=w38GrRHtDg4T8xq&callbackUrl=https%3a%2f%2fwww.trouw.nl%2fprivacy-wall%2faccept%3fredirectUri%3d%252fopinie%252fde-zaak-tegen-energiereus-shell-laait-zien-wat-er-op-het-spel-staat-voor-het-milieu%252f-eb57864e0%252f>

I fatti, nudi e crudi, che abbiamo presentato hanno contribuito a convincere il grande pubblico che la nostra iniziativa fosse meritoria.

Per diffondere il nostro messaggio, abbiamo coinvolto *influencer* che hanno fatto circolare i nostri contenuti.

Abbiamo poi organizzato dei *webinar* per i giornalisti, così da fornire loro informazioni approfondite sul caso man mano che ci si avvicinava alle date delle udienze e della sentenza. Oltre a un flusso costante di comunicati stampa, abbiamo concesso a diversi giornalisti un accesso esclusivo al “dietro le quinte”.

Ciò ha contribuito a far sì che giornali e riviste parlassero e scrivessero del caso. Disponevamo di due *team* di documentaristi che hanno seguito il percorso intrapreso e diversi programmi di attualità che se ne sono occupati.

Sui nostri canali di *social media*, abbiamo utilizzato *hashtag* in modo mirato per aiutare il nostro pubblico ad accedere facilmente alle informazioni e per creare l'effetto valanga. Abbiamo anche monitorato attentamente i comunicati di Shell in modo da poter dare séguito alle nostre pubblicazioni sulle sue politiche. Ci siamo anche assicurati di pubblicare articoli e pezzi di opinione in risposta a notizie su Shell.

Essere visibili con azioni pubbliche

Quando c'è un momento di stallo nel processo legale, le azioni possono contribuire a generare un'ulteriore esposizione mediatica.

Alcune delle nostre iniziative pubbliche hanno incluso eventi in strada per invitare le persone a unirsi a noi come co-ricorrenti; quiz nei pub per raccolte fondi; notifica della citazione in grande stile alla sede centrale di Shell all'Aia per creare un'opportunità fotografica per la stampa; l'installazione dell'atto di citazione e dei cartelli con le foto dei singoli co-ricorrenti fuori dal tribunale il giorno della sentenza.

- * Una nota di cautela: Assicuratevi che le azioni di protesta sostengano il vostro caso, e che non lo danneggino! Dal momento che eravamo impegnati in un processo di contenzioso, abbiamo dovuto fare molta attenzione a non metterci in cattiva luce ed evitare di porre in essere condotte illegali contro Shell. Abbiamo intrapreso solo azioni per le quali avevamo ottenuto l'autorizzazione ufficiale.

Ultimo aspetto ma non meno importante: cercate una squadra legale motivata e appassionata...

Per sostenere la causa, Milieudefensie ha collaborato con lo studio legale di Roger Cox. Questi si è occupato del caso *Urgenda*, in cui la ONG ambientalista olandese *Urgenda* e 886 cittadini olandesi hanno intentato un'azione contro il governo olandese.

Nel 2015, il Tribunale distrettuale dell'Aia, con una sentenza storica, confermata poi dalla Corte suprema nel 2019, ha stabilito che il governo olandese – e, di conseguenza, gli altri governi del mondo – ha l'obbligo giuridico di prevenire il cambiamento climatico.

Secondo i giudici olandesi, gli impegni assunti dagli Stati in materia di diritti umani li obbligano a ridurre urgentemente, e in maniera consistente, le pericolose emissioni di gas serra. La sentenza *Urgenda* ha imposto al governo l'obbligo di ridurre le proprie emissioni di almeno il 25% entro la fine del 2020 (rispetto a quanto previsto dalla legge) – sulla base degli impegni sul clima che ha sottoscritto nell'Accordo di Parigi.

Roger Cox e Milieudefensie erano desiderosi di verificare se un analogo “dovere di diligenza” potesse applicarsi a uno dei principali inquinatori, la Shell, le cui emissioni superano facilmente quelle di più di uno dei firmatari dell'Accordo di Parigi. In tribunale abbiamo affermato che le sue emissioni sono quasi il doppio di quelle dei Paesi Bassi. Nel frattempo, la rendicontazione di Shell rispetto a tali dati è migliorata, permettendoci di fare un calcolo più preciso. È emerso che le sue emissioni non sono pari a due, ma a nove (!) volte quelle olandesi.

... e pianificare una strategia di *follow-up*

Non ci si può adagiare, nemmeno quando una causa viene vinta! Dopo la sentenza, Shell ha immediatamente annunciato di voler presentare ricorso e ha confermato la sua decisione di appellare la sentenza il 20 luglio 2021⁸. Questo significa una battaglia legale continua che richiederà manodopera e fondi.

Dovete anche essere pronti a continuare a tenere alta la pressione per garantire che l'azienda non trovi il modo di eludere la sentenza.

⁸ <https://www.shell.com/media/news-and-media-releases/2021/shell-confirms-decision-to-appeal-court-ruling-in-netherlands-climate-case.html>

C'è il rischio concreto che questa intensifichi le pratiche di *greenwashing*, piuttosto che provvedere a un cambio radicale delle proprie condotte.

4. *Milieudefensie et al. c. Shell*¹ – contenuto, aspetti legali e processo

In questa sezione, esamineremo una serie di questioni, tra cui:

- Perché Milieudefensie e gli altri ricorrenti hanno deciso di agire contro Shell in tribunale?
- Cosa abbiamo chiesto a Shell?
- Come Milieudefensie e gli altri ricorrenti hanno argomentato le loro posizioni?
- Quali sono stati gli elementi che Shell ha portato come difesa e che dovevano formare oggetto di una replica?
- Come ha valutato la corte le argomentazioni?

Forniamo inoltre una breve analisi della sentenza della corte e una prospettiva sui principi validi universalmente, sugli elementi e sulle argomentazioni che potrebbero essere utilizzati in altri casi sul clima.

4.1. La decisione di portare Shell in tribunale

Secondo Shell, entrambe le parti concordano sull'imperativo di combattere il cambiamento climatico. In tribunale, ha sottolineato che, come azienda, abbraccia pienamente gli obiettivi climatici delineati

¹ Abbiamo presentato la nostra richiesta di risarcimento contro Royal Dutch Shell in quanto società madre del Gruppo Shell e responsabile della politica generale del gruppo. È importante fare una distinzione legale tra Royal Dutch Shell e il Gruppo Shell che governa.

nell'Accordo sul clima di Parigi. Ha poi ribadito di "voler lavorare insieme con ampie coalizioni di imprese, governi e altre parti, settore per settore, per identificare e facilitare percorsi a basse emissioni di carbonio"². Se Shell è la compagnia petrolifera lungimirante che dichiara di essere, perché Milieudefensie ha deciso di portarla in tribunale?

La risposta semplice è che le ambizioni climatiche delineate da Shell non sono neanche lontanamente sufficienti a prevenire l'ulteriore progressione nel riscaldamento globale³. Shell sta ingannando l'opinione pubblica proiettando un'immagine di sé verde e attenta al clima. Il Gruppo Shell, da solo, è responsabile dell'1% delle emissioni globali di CO₂ all'anno. Nonostante le promesse fatte in materia di clima, negli ultimi anni queste hanno continuato ad aumentare. Shell seguita a investire e a trivellare per ottenere combustibili fossili. Non ha in programma di porre fine all'estrazione di petrolio e gas, anche se è chiara la necessità di eliminare gradualmente i combustibili fossili se si vogliono raggiungere gli obiettivi sul clima fissati dall'Accordo di Parigi.

Shell sta anche tenendo la porta aperta a un ulteriore aumento delle emissioni, dal momento che non sta cercando di ridurre le proprie emissioni in termini assoluti. Il suo obiettivo è una riduzione "relativa" o "netta", che le consentirà di continuare ad aumentare le proprie emissioni complessive a condizione che queste siano compensate con la piantumazione di alberi o con le tecnologie di *Carbon Capture and Storage* (CCS).

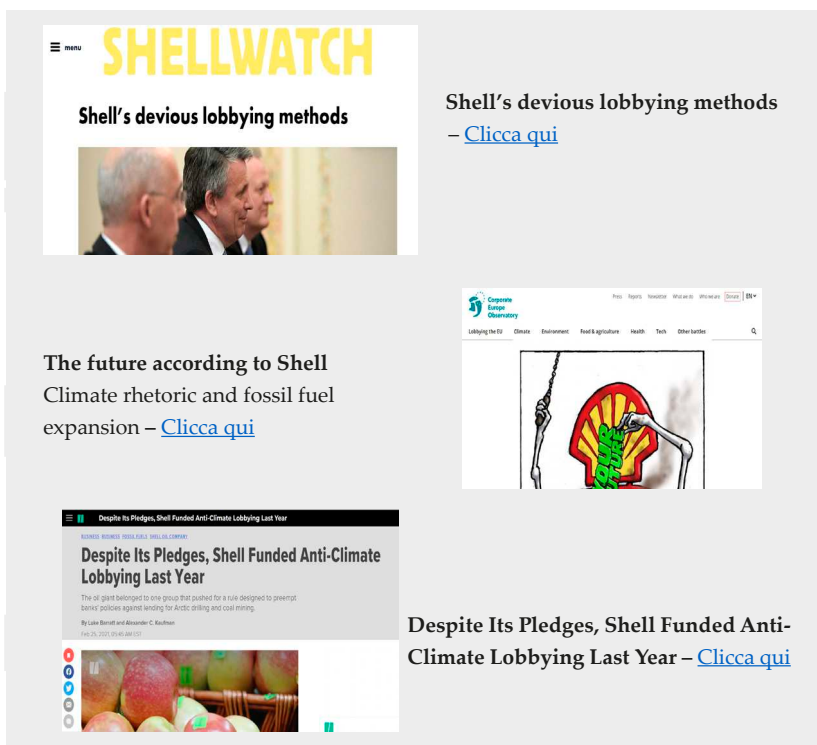
Nel frattempo, Shell continua le proprie attività di pressione contro azioni efficaci per il clima. Ciò include una *lobby* per ritardare l'attuazione degli obiettivi di Parigi⁴. Shell ha anche esercitato pressioni contro l'introduzione di un più ambizioso ed efficace sistema atto a regolamentare lo scambio di quote di emissioni tra le aziende dell'UE⁵.

² [https://www.shell.nl/media/nieuwsberichten/2020/hoedenkt-shell-over-de-klimaatzaak/jcr_content/par/textimage_1795252256.stream/1621505960546/59359bec735508922fb43f4f29aca21ca304abc2/20201201PleadingnotesRDSPartIIntroduction\(unofficialtranslation\).pdf](https://www.shell.nl/media/nieuwsberichten/2020/hoedenkt-shell-over-de-klimaatzaak/jcr_content/par/textimage_1795252256.stream/1621505960546/59359bec735508922fb43f4f29aca21ca304abc2/20201201PleadingnotesRDSPartIIntroduction(unofficialtranslation).pdf), p. 9

³ <https://milieudefensie.nl/actueel/big-oil-reality-check.pdf>

⁴ <https://unearthed.greenpeace.org/2020/09/28/bp-shell-climate-lobby-groups/>

⁵ <https://climatepolicyinfohub.eu/eu-emissions-trading-system-introduction>



Quindi, anziché ridurre in modo proattivo le proprie emissioni di gas serra per contribuire alla lotta al cambiamento climatico, Shell continua a ostacolare un vero cambiamento politico in materia. In assenza di una normativa vincolante di riferimento, Milieudéfense è stata costretta a rivolgersi ai tribunali, come ultima risorsa, per costringere Shell ad allineare la sua strategia aziendale agli obiettivi climatici dell'Accordo di Parigi, che mira a mantenere il riscaldamento globale al di sotto della soglia 1,5-2° C.

4.2. La citazione in giudizio

Il 5 aprile 2019, Milieudéfense e gli altri attori hanno notificato a Shell l'atto di citazione in tribunale⁶. Il documento, composto da duecentotrentasei pagine, illustrava tutti gli argomenti legali e scientifici

⁶ <https://en.milieudéfense.nl/news/friends-of-the-earth-netherlands-hands-court-summons-to-shell>

per ritenere Shell responsabile della mancanza di sue azioni per il clima.

L'atto di citazione ha costituito il fondamento del nostro caso: la solida ricerca, fattuale e legale, che vi si ritrova è stata funzionale a ottenere dal tribunale adito la dichiarazione di ammissibilità del caso e ci ha permesso di risultare vittoriosi in primo grado. Assicuratevi di dedicare sufficienti fondi, manodopera e competenze alla fase preparatoria del procedimento.

Naturalmente, la risposta di Shell è stata quella di controbattere che la richiesta di Milieudefensie non poteva e non doveva essere accolta.

È stato questo l'inizio di una battaglia legale in cui entrambe le parti hanno trascorso quattro giorni in tribunale, discutendo il loro caso davanti al Tribunale distrettuale dell'Aia.

4.3. I rimedi richiesti da *Milieudefensie et al.*

Nell'atto di citazione, abbiamo richiesto che la corte confermasse la sussistenza dell'obbligo giuridico in capo a Royal Dutch Shell, in quanto società madre del Gruppo, di ridurre le proprie emissioni di anidride carbonica e quelle dei propri utenti finali, in linea con gli scenari di riduzione globale che mirano a limitare il riscaldamento globale per rispettare la soglia dell'1,5-2° C.

Abbiamo cercato di vincolare *Shell* a una riduzione assoluta delle emissioni di CO₂ entro il 2030 di almeno il 45%, o in alternativa del 35%, ovvero del 25%.

Perché queste tre diverse richieste? Nella nostra citazione, abbiamo chiesto alla corte di vincolare la convenuta (e di conseguenza il Gruppo Shell) a una riduzione assoluta (rispetto all'anno 2019) del 45% entro il 2030, del 72% entro il 2040 e del 100% nel 2050, in linea con quanto previsto dal Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), che propone uno scenario fattibile per mantenere il riscaldamento globale entro i 1,5-2° C, il che consentirebbe al mondo di limitare il cambiamento climatico. Riteniamo che Shell, in quanto azienda con livelli di emissioni pari a quelli di interi Paesi, abbia la responsabilità di contribuire proporzionalmente al raggiungimento di tale obiettivo.

Perché abbiamo chiesto un obbligo di riduzione utilizzando quale parametro di riferimento il 2019. Il 2019 è stato non solo l'anno in cui Milieudefensie/Friends of the Earth Netherlands ha notificato al gruppo l'atto di citazione, ma anche la data a cui risale l'ultimo, finora, rapporto sulla sostenibilità pubblicato dalla Shell, in modo da poter essere ritenuta responsabile in relazione ai dati disponibili al pubblico.

La decisione di accontentarsi di meno in tribunale. Abbiamo deciso di rinunciare alla richiesta di vincolare Shell al raggiungimento dell'obiettivo del 72% per il 2040 e alla richiesta dell'ulteriore riduzione entro il 2050 del 100%. Abbiamo infatti ritenuto che queste date sono troppo lontane nel tempo, di talché la corte avrebbe potuto incontrare difficoltà nel prendere una decisione in merito. Abbiamo richiesto alla corte di obbligare Shell all'obiettivo del 45% per il 2030, onde mantenere fermi gli obiettivi dell'Accordo di Parigi (e di conseguenza quelli per il 2040 e il 2050).

Perché abbiamo aggiunto le domande subordinate. Abbiamo aggiunto le domande subordinate con gli obiettivi di riduzione del 35% e del 25% per il 2030 onde fornire ai giudici un'alternativa nel caso in cui avessero ritenuto la nostra richiesta principale del 45% troppo ambiziosa. È stata una mossa strategica. Naturalmente volevamo che la corte imponesse al Gruppo Shell quanto richiesto con la principale. Tuttavia, abbiamo ritenuto altrettanto importante creare un precedente, facendo sì che un tribunale emanasse un provvedimento ingiuntivo contro un operatore economico. Presentare alla corte delle richieste gradate era un modo per accrescere le *chance* di crearlo, il precedente: la sentenza del tribunale contro la Shell è infatti idonea ad aprire la strada a cause simili contro altri operatori economici.

Obblighi di riduzione assoluta vs. "almeno netta". Oltre a una domanda in via principale, abbiamo presentato anche una subordinata in relazione agli obblighi di riduzione assoluta o "almeno netta".

In via principale, abbiamo cercato di ottenere una sentenza che vincolasse Shell a una riduzione in termini assoluti delle sue emissioni. Secondariamente, abbiamo domandato per una riduzione relativa o "almeno netta", ovvero sia che consentisse alla convenuta di aumentare le proprie emissioni complessive a fronte però di una

compensazione con la piantumazione di alberi o con tecnologie di *Carbon Capture and Storage* (CCS). La nostra domanda subordinata era nel senso di imporre a Shell una riduzione che fosse “almeno netta”, il che la costringerebbe a considerare le sue ambizioni di riduzione “almeno netta” come il minimo indispensabile di ciò che è tenuta a fare.

Perché siamo critici nei confronti della compensazione della CO2 attraverso la piantumazione di alberi o la *Carbon Capture Technology*.

A prima vista, piantare alberi può sembrare una buona idea. Tuttavia, la piantumazione di alberi in ottica di compensazione per le emissioni del carbonio non equivale alla preservazione degli ecosistemi e della biodiversità. Gli schemi di compensazione spesso si riducono a monoculture di piantagioni che possono essere sfruttate commercialmente. Inoltre, aspetto molto importante, c'è uno sfasamento temporale: questi alberi vengono piantati dopo l'immissione di gas serra nell'aria e ci vorranno anni prima che catturino la quantità di inquinamento per cui sono stati piantati.

La *Carbon Capture* si basa su tecnologie che sono ancora in fase di sviluppo ed attualmente ancora molto costose. Quindi, semplicemente, non sono ad oggi una soluzione fattibile. Lo stoccaggio del carbonio ha i suoi problemi, non da ultimo il rischio che il carbonio immagazzinato si disperda nell'atmosfera.

Per approfondimenti sulle ragioni per cui la mera tutela risarcitoria per equivalente non sia sufficiente v. Cap. 4.4.1.5.

4.4. Le udienze

4.4.1. Le argomentazioni principali di Milieudéfense e dei co-ricorrenti

In tribunale, abbiamo discusso il caso principalmente sulla base di quanto era già stato delineato nell'atto di citazione.

In breve, abbiamo fatto presente alla corte che siccome Shell, uno dei giganti mondiali dei combustibili fossili, continua a espandere le sue esplorazioni di petrolio e gas, si rende colpevole di una pericolosa negligenza dal momento che non sta affrontando con risolutezza il modo in cui le affiliate del suo gruppo contribuiscono al cambiamento climatico, i cui scenari più gravi potrebbero essere scongiurati ove si agisse a livello globale in maniera immediata e decisa.

Gli attori hanno richiesto alla corte di ordinare a Shell di cessare le sue condotte che mettono consapevolmente il mondo in pericolo e di accelerare in maniera consistente il ritmo di riduzione delle emissioni di CO₂.

Ciò è dovuto al fatto che Shell è uno dei principali attori emittenti di gas serra, i quali riscaldano l'atmosfera mettendo potenzialmente a rischio gli ecosistemi mondiali e la vita umana.

Nelle sue difese presentate nel corso della controversia, Shell ha dimostrato ancora una volta come essa demandi ai governi, ai consumatori e alla società più in generale il compito di apportare i cambiamenti e gli aggiustamenti necessari, mentre continua a pompare petrolio e gas. Milieudefensie auspica che la sentenza sul caso *Shell* segnali all'industria petrolifera e agli investitori che una vera transizione deve comportare una riduzione reale e sostanziale delle emissioni di gas e combustibili fossili.

È molto utile che il giudice abbia sottolineato come la sentenza non si rivolga solo alla Shell, ma che ogni grande emittente è responsabile *pro quota* della riduzione delle proprie emissioni.

Abbiamo infatti sostenuto che se gli attori globali come Shell non procederanno in questo senso, limitare il riscaldamento globale a 1,5° C diverrà irrealizzabile nel prossimo decennio e sarà sempre maggiore la probabilità di un cambiamento climatico irreversibile.

4.4.1.1. Costruire il nostro caso

In tribunale, abbiamo preso le mosse dal sostenere che i cambiamenti climatici minacciano la vivibilità sulla Terra. Ci siamo basati sulle conclusioni del Panel intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC), che nel rapporto del 2018 ha sottolineato il rischio di un cambiamento climatico irreversibile e pericoloso se il riscaldamento globale dovesse superare 1,5° C.

Abbiamo portato l'attenzione sull'Accordo di Parigi del 2015, in cui i leader mondiali hanno concordato sulla necessità di limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2° C per evitare cambiamenti climatici catastrofici, tra l'altro riducendo drasticamente proprio le emissioni di gas serra. Abbiamo sostenuto che l'ampio consenso sulla limitazione del riscaldamento globale vale come una norma di

sicurezza universale e dovrebbe dunque avere implicazioni anche per i grandi emettitori come Shell.

Abbiamo affrontato in modo specifico gli impatti previsti del cambiamento climatico nei Paesi Bassi: problemi idrici, stress da caldo e innalzamento del livello del mare, per i quali le infrastrutture esistenti e la protezione delle coste risultano impreparate. Questa linea argomentativa era necessaria per dimostrare come i ricorrenti, che agivano per conto dei cittadini olandesi, avevano un interesse giuridico sufficiente per giustificare che il caso venisse esaminato.

Abbiamo anche dovuto trovare delle argomentazioni al fine di dimostrare la sussistenza della giurisdizione dei tribunali olandesi sulle condotte di Shell. Abbiamo fatto notare alla corte che, poiché la politica sul clima adottata dal Gruppo Shell a livello mondiale è sviluppata nella sede centrale all'Aia, i giudici olandesi erano competenti a giudicare sulla causa.

Nel merito, abbiamo sostenuto che Shell è uno dei maggiori responsabili del cambiamento climatico: è una delle principali società di combustibili fossili al mondo, con un volume di emissioni superiore a quello di diversi Paesi. Il Gruppo Shell è responsabile di circa l'1% (!) delle emissioni mondiali annue.

Abbiamo utilizzato queste cifre per sottolineare il dovere di diligenza di Shell, sostenendo che, non avendo intrapreso un'azione significativa per il clima, questa stava mettendo a rischio gli obiettivi climatici e, di conseguenza, gli abitanti stessi del pianeta.

La legge olandese vieta la *unlawful endangerment*, nota anche come *hazardous negligence*.

Abbiamo sostenuto che la negligenza pericolosa da parte di Shell poteva essere accertata perché

- a) Il pericolo del cambiamento climatico è di per sé rilevante;
- b) Shell è uno dei principali responsabili di tale pericolo;
- c) Shell è sufficientemente consapevole del problema;
- d) Shell ha i mezzi per limitare in modo significativo il pericolo.

Per provare il pericolo, abbiamo potuto fondare il nostro percorso argomentativo sul fatto che i pericoli del cambiamento climatico sono stati ampiamente e convincentemente riconosciuti dalla comunità scientifica tutta, con la conseguente adozione a livello mondiale di obiettivi climatici per limitare il riscaldamento globale.

Abbiamo sostenuto che le pubblicazioni di Shell dimostrano che l'azienda era a conoscenza dei cambiamenti climatici sin dagli anni Cinquanta del Novecento, sulla base di studi condotti per individuare le riserve di petrolio e gas, ed era ben conscia del ruolo dei combustibili fossili nella contribuzione al riscaldamento globale, del proprio contributo al cambiamento climatico e delle misure necessarie per prevenirne gli impatti potenzialmente disastrosi sulla vivibilità del nostro pianeta.

Abbiamo sostenuto che Shell potrebbe e dovrebbe essere ritenuta responsabile per il suo contributo al cambiamento climatico e dovrebbe essere condannata ad adattare la propria strategia aziendale per ridurre i danni, dal momento che

A) è da tempo consapevole del cambiamento climatico e del proprio contributo misurabile e sostanziale al problema,

B) è perfettamente in grado di effettuare una transizione operativa per ridurre la propria impronta di carbonio.

4.4.1.2. Dimostrare che Shell era a conoscenza del cambiamento climatico

Abbiamo evidenziato che, alla fine degli anni Cinquanta del Novecento, gli scienziati avevano già avvertito Shell del fatto che un aumento del 10% della CO₂ nella nostra atmosfera avrebbe determinato lo scioglimento delle calotte glaciali, inondando le nostre città costiere. E abbiamo dimostrato che negli anni Ottanta le compagnie petrolifere come Exxon e Shell hanno condotto analisi interne sulle emissioni di gas a effetto serra associate all'uso di combustibili fossili che si sono occupate dell'impatto di queste emissioni sul clima.

Shell sapeva

Nel 1959, l'American Petroleum Institute, l'associazione di categoria statunitense per l'industria del petrolio e del gas naturale, all'epoca presieduta dall'amministratore delegato di Shell, organizzò un simposio intitolato *Energy and Man*. Durante l'evento, Edward Teller, un fisico statunitense, tenne una conferenza sul legame tra combustibili fossili, CO₂ ed effetto serra. Teller avvertì che le compagnie petrolifere e del gas avrebbero dovuto cominciare a cercare fonti energetiche alternative per sostituire petrolio, gas e carbone. Secondo Teller, un 10% in più di CO₂ nell'atmosfera avrebbe provocato, nel tempo, un aumento della

temperatura tale da sciogliere le calotte glaciali e da sommergere New York⁷. Nel 1962, Marion King Hubbert, capo del dipartimento geologico della Shell, avvertì che: “Ci sono prove che l’uso sempre più massiccio di combustibili fossili, il cui contenuto materiale, dopo la combustione, è costituito principalmente da H₂O e CO₂, sta seriamente contaminando l’atmosfera. Le analisi indicano che il contenuto di CO₂ nell’atmosfera è aumentato del 10% dal 1900. Poiché la CO₂ assorbe le radiazioni a onde lunghe, è possibile che questo stia già producendo un cambiamento climatico secolare, come l’aumento delle temperature medie. Ciò potrebbe avere effetti profondi sia sul clima che sugli equilibri ecologici”. Hubbert, già nel 1962, aveva consigliato di studiare lo sviluppo dell’energia solare. E nel 1988, la Shell ha pubblicato *The Greenhouse Effect*, un rapporto interno sui cambiamenti climatici che evidenziava come vi sia concordanza scientifica sul fatto che l’aumento di gas a effetto serra stava conducendo al riscaldamento globale e richiamava l’attenzione sulle importanti conseguenze sociali, economiche e ambientali che l’innalzamento del livello del mare e il cambiamento dei fenomeni meteorologici avrebbero avuto sull’ambiente umano, sul futuro tenore di vita e sull’approvvigionamento alimentare. Il rapporto indicava che le conseguenze previste da Shell avrebbero potuto essere di tale portata che alcune aree della Terra avrebbero potuto diventare a tal punto inabitabili da provocare migrazioni e spostamenti.

Nel rapporto, Shell ha sottolineato la necessità di intraprendere un’azione preventiva, affermando che “nel momento in cui il riscaldamento globale diventerà rilevabile, potrebbe essere troppo tardi per prendere contromisure efficaci per ridurre gli effetti o addirittura per stabilizzare la situazione”. Shell ha preso sul serio i risultati di questo rapporto, tanto da iniziare ad adattare le proprie infrastrutture al preannunciato cambiamento climatico.

Il documentario del 1991 *Climate of Concern*, in cui Shell ha lanciato un monito circa i pericoli del cambiamento climatico, costituisce un’ulteriore prova del fatto che la compagnia fosse già ben consapevole della gravità della situazione.

Shell avverte addirittura che il cambiamento climatico potrebbe avvenire così velocemente che la società potrebbe non avere tempo di adattarsi e conclude il filmato con l’affermazione che “agire ora è l’unica sicurezza che abbiamo”.

Per ulteriori fonti che dimostrano che la Shell sapeva, si consiglia di leggere l’atto di citazione di Milieudefensie⁸.

Abbiamo dedotto in giudizio tutto ciò come prova del fatto che Shell è consapevole da decenni che l’estrazione e l’uso di combustibili fossili accelerano la concentrazione di CO₂ nell’atmosfera. Tuttavia, abbiamo sostenuto che Shell non si è assunta sufficienti responsabilità

⁷ <https://cleantechnica.com/2018/01/03/edward-teller-warned-oil-industry-carbon-dioxide-climate-change-6-decades-ago/>

⁸ <https://en.milieudefensie.nl/news/court-summons-summary.pdf/view>

per il proprio ruolo nell'accelerazione del riscaldamento globale. La compagnia sta investendo nelle energie rinnovabili, ma questo budget è sovrastato dalla quantità di denaro che continua a destinare ai combustibili fossili.

4.4.1.3. Dimostrare che Shell era consapevole del proprio contributo al riscaldamento globale

Oltre a fornire una prova inconfutabile del fatto che “Shell sapeva”, abbiamo anche dimostrato in tribunale che questa era da tempo consapevole del proprio significativo contributo al cambiamento climatico. Il già citato rapporto interno di Shell, *The Greenhouse Effect*, indica come il suo contributo nel 1984 alle emissioni globali di CO₂ fosse pari al 4%. Gli stessi dati raccolti dalla compagnia sulla quantità annuale di gas serra connessi alle sue attività operative e all'uso dei suoi prodotti da parte dei clienti mostrano che nel 2002 Shell è stata responsabile dell'equivalente del 3,6% delle emissioni globali di CO₂. Sulla base dei dati disponibili, l'1,8% dell'aumento globale di CO₂ dalla costituzione della società nel 1890 può essere ricondotto alle attività di Shell. La metà di queste emissioni si è verificata a partire dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso, quando si è avuta la prova inconfutabile che Shell fosse consapevole del collegamento tra combustibili fossili e cambiamenti climatici. Altre ricerche scientifiche indicano la società come nono inquinatore climatico individuale, responsabile dell'1,7% di tutte le emissioni di gas serra registrate tra il 1988 e il 2015.

Estrapolando dai dati disponibili, l'1,6% dell'innalzamento delle temperature e l'1,4% degli aumenti del livello dei mari possono essere ricondotti alle attività di Shell⁹.

In tribunale, abbiamo sostenuto che il manifesto e sensibile contributo di Shell al cambiamento climatico costituisce un motivo sufficiente per imporre a quest'ultima l'obbligo di elaborare e dare séguito a una tabella di marcia dettagliata per ridurre rapidamente le sue emissioni di CO₂, in linea con gli obiettivi climatici accettati a livello globale e formulati nell'Accordo di Parigi.

Abbiamo altresì argomentato nel senso che i Paesi Bassi, che contribuiscono per lo 0,5% alle emissioni globali, meno della metà delle

⁹ https://www.foei.org/wp-content/uploads/2018/06/Milieudefensie_legal_letter_Shell_4-April-2018.pdf

emissioni di Shell, hanno subito una condanna – nel caso *Urgenda* – che li obbliga a intensificare gli sforzi di riduzione dei gas serra per contrastare il cambiamento climatico. Shell è uno dei venticinque attori privati globali che collettivamente sono responsabili della metà di tutti i danni al clima. Da sola, Shell emette una quantità di CO2 nove volte superiore a quella di tutti i Paesi Bassi messi insieme. Il che dovrebbe essere sufficientemente consistente da indurre Shell a rispondere del suo contributo. Abbiamo quindi chiesto alla corte di accertare la considerevole, e speciale, responsabilità di Shell a dover contribuire alla lotta contro il *climate change*.

Dovere di diligenza: il legame con il caso *Urgenda*

Il cosiddetto caso *Urgenda* ha stabilito che gli Stati hanno il dovere di prevenire il cambiamento climatico. Milieudefensie ha invocato *Urgenda* per estendere la responsabilità di affrontare il cambiamento climatico ad attori economici privati come Shell. E ciò sulla base del fatto che grandi privati come questa sono responsabili di una quota di emissioni di gas serra superiore a quello di molti Paesi più piccoli.

La controargomentazione di Shell è stata nel senso che viviamo in una società fossile ed è necessario un cambiamento. La transizione deve essere accelerata, concorda Shell, ma a rigore di termini sono gli Stati ad aver sottoscritto obblighi in materia di clima, sicché tali impegni non possono essere applicati giuridicamente a soggetti privati come lei.

Quest'ultima ha anche sollevato eccezioni che investono più che altro l'etica e la democrazia: affrontare il cambiamento climatico e la trasformazione del sistema energetico richiede enormi adattamenti da parte della società nel suo complesso e scelte così fondamentali ed epocali non possono essere delegate a Shell. Infatti, la regia dovrebbe essere lasciata ai governi. Secondo Shell, i Paesi in cui opera devono decidere come raggiungere i propri obiettivi climatici, non essendo quindi tenuta ad anticipare l'esito di questo processo politico, ma potendosi limitare a seguire la strada che tali Paesi scelgono di perseguire.

Tuttavia, il giudice ha esteso anche a Shell, in quanto grande emittente di gas a effetto serra, l'applicazione del dovere di diligenza sussistente in capo agli Stati. Le emissioni della compagnia contribuiscono in modo sostanziale al cambiamento climatico, mettendo a repentaglio i diritti umani. Poiché le aziende hanno il dovere di rispettare i diritti umani, ha ragionato il giudice, ciò significa che Shell potrebbe e dovrebbe essere tenuta a una riduzione che allinei la sua politica aziendale con gli obiettivi climatici dell'Accordo di Parigi. All'interno di tale quadro, Shell mantiene la piena libertà di fare considerazioni in relazione al raggiungimento di tali obiettivi. In altre parole, essa deve fare la sua parte per ridurre emissioni di gas serra, ma è libera di decidere le modalità attraverso cui farlo e di adattare le proprie strategie alle scelte di politica climatica dei Paesi in cui le sue affiliate operano.

4.4.1.4. Dimostrare l'inazione di Shell

Abbiamo poi dimostrato che Shell non ha intrapreso i passi necessari per limitare il proprio contributo al problema del clima. Al contrario, Shell continua a fare *lobbying* contro iniziative ambiziose per la protezione del clima e continua a investire anche nei combustibili fossili più inquinanti, tra cui le sabbie bituminose e il gas di scisto. Nel 2014, infatti, la direzione di Shell ha espresso la propria posizione sugli obiettivi di Parigi, affermando come questi ultimi non verranno raggiunti e che pertanto non era necessario che Shell cambiasse il suo modello di *business*. Shell continua a sostenere che anche durante la transizione energetica che il cambiamento climatico richiede, ma anche successivamente alla sua realizzazione, il mondo avrà ancora bisogno di petrolio e gas e che continuerà a soddisfare la relativa domanda.

Shell, nella sua comunicazione pubblica, si presenta con un volto “verde”, impegnandosi a sostenere l’Accordo sul clima di Parigi e si auto-elogia degli ingenti investimenti in energie pulite, ecosistemi naturali e in un futuro a basse emissioni di carbonio. Tuttavia, i fondi che Shell destina alla transizione energetica sono una piccola porzione dei miliardi che l’azienda continua a investire in petrolio e gas.

Gli investimenti di Shell nelle energie rinnovabili sono in ritardo...

Shell aveva pianificato di investire circa 6 miliardi di dollari nello sviluppo delle energie rinnovabili tra il 2016 e il 2020, ne ha spesi solo un terzo¹⁰. Con 2-3 miliardi di dollari all’anno, la nuova spesa prevista per le rinnovabili è inferiore al budget stanziato per il *marketing* dell’azienda e solo una piccola porzione dei 19-22 miliardi di dollari che l’azienda spende per la produzione di petrolio e gas...

ma Shell è in “buona” compagnia

Shell non è sola in quello che nel migliore dei casi equivale a un “*wishful thinking* sostenibile” e nel peggiore a un “*greenwashing*”. Entro il 2020, le cinque maggiori compagnie petrolifere europee – Shell, BP, Total, Eni ed Equinor – avevano speso solo 5,5 miliardi di dollari in totale per progetti di energia rinnovabile a fronte di un budget complessivo di quasi 90 miliardi di dollari nel 2019¹¹.

¹⁰ <https://www.theguardian.com/business/2020/jan/03/royal-dutch-shell-may-fail-to-reach-green-energy-targets>

¹¹ <https://www.theguardian.com/business/2020/jan/03/royal-dutch-shell-may-fail-to-reach-green-energy-targets>

Nel 2020, un'analisi di settore condotta dall'Institute for Energy Economics and Financial (IEEFA) ha indicato Shell come una delle compagnie petrolifere che probabilmente non raggiungerà gli obiettivi di investimento sostenibile. Sebbene l'IEEFA indichi Shell come una tra le più allineate con l'Accordo di Parigi, ha sottolineato che l'azienda spende solo una frazione delle sue entrate per ridurre le emissioni. L'istituto ha dichiarato che Shell sta spendendo solo il 3-5% del suo capitale nelle energie rinnovabili e che sicuramente non raggiungerà l'obiettivo di destinare 4-6 miliardi di dollari all'anno a progetti di energia verde entro il 2020¹².

I suoi continui investimenti nei combustibili fossili più inquinanti, come le sabbie bituminose e il gas di scisto, hanno dimostrato che essa è l'azienda petrolifera che fa maggior ricorso ai combustibili fossili¹³. L'immagine "verde" di Shell è doppiamente fuorviante, in quanto l'azienda continua anche a fare *lobbying* attivo per indebolire iniziative legislative e di regolazione per il contrasto al cambiamento climatico.

4.4.1.5. Sostenere la sussistenza di obblighi e dei mezzi di Shell per affrontare il suo contributo al problema

Abbiamo esaminato le più recenti ambizioni climatiche di Shell, per poi giungere alla conclusione che, in primo luogo, ciò che l'azienda propone di fare non è sufficiente per raggiungere gli obiettivi climatici di Parigi, e che, in secondo luogo, lascia la porta aperta a intensificare le proprie emissioni di gas serra dal momento che non propone una riduzione assoluta delle emissioni. Al contrario, le prerogative di Shell si fondano in gran parte sul raggiungimento di quelle che definisce "emissioni nette zero", ossia la compensazione delle proprie emissioni finanziando progetti che risparmiano emissioni altrove¹⁴. Ciò significa che Shell potrebbe persino aumentare il volume delle proprie emissioni, a condizione che queste ultime siano compensate.

¹² <https://www.france24.com/en/20200723-energy-majors-spend-90-on-fossil-fuels-despite-climate-pledges>

¹³ https://www.foeeurope.org/sites/default/files/publications/foee_shells_big_dirty_secret_0609.pdf

¹⁴ <https://www.clientearth.org/projects/the-greenwashing-files/shell/>

Perché i sistemi di compensazione non sono sufficienti

Shell non può affidarsi ai sistemi di compensazione. È necessario un cambiamento di rotta più sostanziale. La compensazione delle emissioni di carbonio presenta alcuni problemi importanti. In primo luogo, non ci saranno abbastanza sistemi di compensazione se i principali emettitori del mondo continueranno ad aumentare la loro impronta di carbonio. In secondo luogo, i progetti di compensazione delle emissioni di carbonio non garantiscono di mantenere le promesse sul clima e spesso non soddisfano i criteri di sostenibilità, con gravi impatti negativi sulla biodiversità e sui diritti umani. Le aziende compensano le emissioni odierne acquistando crediti di carbonio che daranno risultati solo in futuro, ad esempio perché un albero piantato richiederà trenta anni per catturare la quantità di CO₂ necessaria per la compensazione. Inoltre, sovente i progetti di compensazione del carbonio non creano sufficienti benefici climatici aggiuntivi, ad esempio perché i crediti di carbonio vengono emessi per proteggere foreste che non sono mai state in pericolo, oppure perché la riforestazione avrebbe comunque avuto luogo anche senza il finanziamento dell'azienda, ovvero poi quando progetti hanno una durata limitata nel tempo.

Shell reputa addirittura che sia giusto derogare temporaneamente agli obiettivi di Parigi: l'azienda conta sullo sviluppo di tecnologie in grado di eliminare ex post facto le emissioni di gas serra in eccesso.

Abbiamo sostenuto che la mancanza di un'azione sul clima da parte di Shell contravviene direttamente sia ai valori delle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e sia ai Principi guida dell'ONU per le imprese e i diritti umani, entrambi gli strumenti volontariamente sottoscritti da Shell. Queste linee guida e questi principi impegnano le aziende al rispetto dei diritti umani. Abbiamo sostenuto che la violazione da parte di Shell del dovere di diligenza in relazione al cambiamento climatico costituisce una minaccia per i diritti umani. Dopotutto, questi fenomeni mettono in serio pericolo i diritti umani, tra cui il diritto alla vita, alla salute e ai bisogni fondamentali.

Nel nostro atto di citazione, avevamo già concluso che le ambizioni di Shell in materia di clima sono, nella migliore delle ipotesi, timide, nella peggiore, fuorvianti, non sufficientemente ambiziose e non all'altezza di quanto richiesto per soddisfare i bisogni globali. In giudizio, abbiamo affermato che Royal Dutch Shell, in qualità di società madre del Gruppo Shell, ha i mezzi, le capacità e il potere di intraprendere azioni per il clima e di indirizzare le sue società operative in una direzione più sostenibile. Abbiamo, quindi, richiesto alla corte di imporre un chiaro percorso di riduzione delle emissioni, in linea con le

raccomandazioni dell'IPCC, e di ingiungerle di presentare una chiara *roadmap* per raggiungere tale obiettivo.

Un esempio di *business* per l'azione sul clima

Abbiamo anche dimostrato che è possibile citare un precedente a favore di ambizioni climatiche più rapide e consistenti. Abbiamo riportato l'esempio della società danese del petrolio e del gas che si è trasformata da produttrice di combustibili fossili ad azienda di energie rinnovabili. Essa, che opera con il nome di *Ørsted*, punta a ridurre le proprie emissioni dell'86% nel 2035.

4.5. Le controdeduzioni di Shell

Shell ha presentato alla corte una serie di ragioni per cui quest'ultima avrebbe dovuto rigettare la domanda di Milieudefensie et al. Le argomentazioni della Shell hanno riguardato la legge applicabile, l'ammissibilità¹⁵, questioni scientifiche¹⁶, il ruolo dei giudici¹⁷ e il tipo di risarcimento richiesto da Milieudefensie et al.

Gli elementi chiave della difesa sono stati: a) non esiste un unico e chiaro percorso di riduzione globale per il 2030; e b) non c'è alcuna ragione valida per applicare un percorso di riduzione globale proporzionalmente a Shell.

Shell si è anche opposta con veemenza al fatto di essere ritenuta responsabile delle riduzioni di emissioni dei suoi utenti finali. Le emissioni cosiddette "Àmbito 3 di emissione" costituiscono la maggior parte delle emissioni attribuibili al Gruppo Shell. L'obiezione, dunque, si concentrava sul fatto che, ove la corte avesse ritenuto Shell responsabile di tali emissioni, non sarebbe stato chiaro come queste avrebbero potuto essere decurtate dagli sforzi posti in essere dalla società per compensare le sue emissioni dirette ovvero per catturare e stoccare la CO₂.

¹⁵ [https://www.shell.nl/media/nieuwsberichten/2020/hoe-denkt-shell-over-de-klimaat-aak/jcr_content/par/textimage_1795252256.stream/1621505960004/2b01a9e5f7d0ed84ae3ce87c09c57c4ebffad0/20201201PleadingnotesRDSPartIIAdm\(unofficialtranslation\).pdf](https://www.shell.nl/media/nieuwsberichten/2020/hoe-denkt-shell-over-de-klimaat-aak/jcr_content/par/textimage_1795252256.stream/1621505960004/2b01a9e5f7d0ed84ae3ce87c09c57c4ebffad0/20201201PleadingnotesRDSPartIIAdm(unofficialtranslation).pdf)

¹⁶ [https://www.shell.nl/media/nieuwsberichten/2020/hoe-denkt-shell-over-de-klimaat-aak/jcr_content/par/textimage_1795252256.stream/1621505957506/c98f1e26ee03d8c61bb730d6e5e28893b3ed5e0a/20201215PleadingnotesRDSScience\(unofficialtranslation\).pdf](https://www.shell.nl/media/nieuwsberichten/2020/hoe-denkt-shell-over-de-klimaat-aak/jcr_content/par/textimage_1795252256.stream/1621505957506/c98f1e26ee03d8c61bb730d6e5e28893b3ed5e0a/20201215PleadingnotesRDSScience(unofficialtranslation).pdf)

¹⁷ [https://www.shell.nl/media/nieuwsberichten/2020/hoe-denkt-shell-over-de-klimaat-aak/jcr_content/par/textimage_1795252256.stream/1621505955254/03198637c8fd49aa948a75c7e108562f36f1cf25/20201215PleadingnotesRDSCourtsrole\(unofficialtranslation\).pdf](https://www.shell.nl/media/nieuwsberichten/2020/hoe-denkt-shell-over-de-klimaat-aak/jcr_content/par/textimage_1795252256.stream/1621505955254/03198637c8fd49aa948a75c7e108562f36f1cf25/20201215PleadingnotesRDSCourtsrole(unofficialtranslation).pdf)

Shell ha sottolineato che affrontare e mitigare i cambiamenti climatici dovrebbe rientrare nella sfera delle decisioni politiche ed esula dalle competenze di un attore privato quale essa è.

Ha altresì posto in rilievo l'inefficacia di agire contro una singola azienda, dal momento che possibilmente altre imprese meno attente al clima andrebbero subito a riempire il vuoto lasciato in termini di emissioni. I punti principali delle controdeduzioni sono elencati nella nota introduttiva presentata ai giudici¹⁸. Tutti i documenti legali depositati in tribunale possono essere trovati al seguente indirizzo: <https://www.shell.nl/media/nieuwsberichten/2020/hoedenkt-shell-over-deklimaatzaak.html>

4.5.1. Elementi fondamentali della linea argomentativa di Shell

4.5.1.1. Shell ha contestato la giurisdizione della corte

Milieudefensie et al. hanno sostenuto che il diritto applicabile al caso fosse quello olandese, sulla base del criterio di collegamento individuato dall'art. 7 del Regolamento Roma II.

Gli avvocati della parte convenuta hanno sostenuto che una causa contro Royal Dutch Shell può essere giudicata secondo il diritto olandese in quanto: a) il gruppo ha la sede centrale nei Paesi Bassi; b) Royal Dutch Shell determina la politica del Gruppo Shell globale nei Paesi Bassi Olanda; e c) è tale politica che deve essere considerata nella controversia *Milieudefensie et al. c. Shell* come “l'evento che ha dato origine al danno” – in generale, in tutto il mondo, nei Paesi Bassi, in particolare.

La convenuta ha contestato questa affermazione, eccependo come la Royal Dutch Shell ha un controllo limitato sul modo in cui le sue società operative in tutto il mondo affrontano indicazioni provenienti dalla sede centrale del gruppo. Secondo questa opzione interpretativa, ogni società del gruppo è soggetta agli obblighi imposti dalla legge del Paese in cui opera. Di conseguenza, le richieste di risarcimento come quelle di *Milieudefensie* dovrebbero essere presentate contro ognuna

¹⁸ [https://www.shell.nl/media/nieuwsberichten/2020/hoedenkt-shell-over-de-klimaatzaak/jcr_content/par/textimage_1795252256.stream/1621505960546/59359bec735508922fb43f4f29aca21ca304abc2/20201201PleadingnotesRDSPartIIIntroduction\(unofficialtranslation\).pdf](https://www.shell.nl/media/nieuwsberichten/2020/hoedenkt-shell-over-de-klimaatzaak/jcr_content/par/textimage_1795252256.stream/1621505960546/59359bec735508922fb43f4f29aca21ca304abc2/20201201PleadingnotesRDSPartIIIntroduction(unofficialtranslation).pdf)

di queste e valutate sulla base delle leggi dei rispettivi Paesi in cui operano.

La corte ha respinto questa argomentazione sulla base del fatto che Milieudéfensie ha adeguatamente dimostrato (anche attraverso le relazioni annuali della stessa Shell) che la Royal Dutch Shell determina la politica climatica dell'intero gruppo e ne controlla la politica di (dis) investimento internazionale. Pertanto, ha dichiarato ammissibile la causa contro Royal Dutch Shell in quanto società madre del gruppo.

4.5.1.2. Shell sostiene come sia antidemocratico che i tribunali decidono sulla transizione energetica in controversie tra privati

In tribunale, Shell ha esordito sottolineando che condivide l'importanza dell'Accordo di Parigi e sottoscrive pienamente l'imperativo di agire per affrontare il cambiamento climatico. Tuttavia, ha messo in dubbio che possa essere una parte privata autorizzata a invocare la responsabilità di un'altra parte privata relativamente al contributo di quest'ultima alla transizione energetica, soprattutto perché tale transizione è in corso e gli Stati, i politici e i legislatori stanno ancora determinando quali siano i percorsi da intraprendere per approcciarla.

Shell ha dichiarato che: "Se il tribunale dovesse accettare l'idea che [...] un giudice possa dirigere la transizione energetica emettendo una sentenza contro una parte privata, verrebbe a crearsi una situazione in cui innumerevoli parti potrebbero farsi causa a vicenda in relazione al ruolo che svolgono nella transizione energetica. In questo modo si creerebbe una situazione in cui il tribunale assume un ruolo centrale in un processo politico in corso e delicato nell'organizzazione della società, e ciò provocherebbe l'insorgere di incertezza giuridica e di un volume costante di contenzioso. Il tribunale non dovrebbe arrogarsi questo ruolo, e non esiste alcuna norma giuridica sulla base della quale questo organo possa assumere questo compito politico. Inoltre, la Shell subirà un pregiudizio se sarà già vincolata da una sentenza del tribunale che non si applica agli altri operatori economici in un momento in cui Milieudéfensie et al. non dimostrano, e non possono dimostrare, che le misure richieste contribuiranno a raggiungere gli obiettivi climatici di Parigi, tra l'altro perché altri fornitori di prodotti energetici possono

colmare il vuoto lasciato da Shell”¹⁹.

La corte ha affrontato la questione sollevata da Shell relativa al fatto che l’obbligo di riduzione non avrebbe alcun effetto o sarebbe addirittura controproducente, dal momento che altre società, forse più inquinanti, interverrebbero per colmare il vuoto. La corte ha sottolineato che, alla luce dell’urgenza di affrontare il cambiamento climatico, non si può presumere che le dimensioni del settore del petrolio e del gas rimarranno invariate e che tali argomentazioni non “esonerano Shell dalla sua responsabilità individuale di fare la sua parte per quanto riguarda le emissioni del suo gruppo, potendole controllare e influenzare”²⁰.

Shell ha sostenuto che la transizione energetica richiede scelte politiche che incidono sulla struttura della società. E sarebbe antidemocratico se i tribunali interferissero in un complesso processo politico-economico e sociale di portata internazionale: l’emanazione di leggi dovrebbe essere riservata al legislatore. Shell ha quindi argomentato nel senso che, ove la richiesta di Milieudéfense fosse accolta, la corte agirebbe da regolatore. Tuttavia, dovrebbe evitare di far ciò, in quanto creerebbe un’incertezza per le imprese su quali investimenti concentrarsi.

Inoltre, se la corte dovesse accogliere la richiesta di risarcimento, aprirebbe le porte a un vero e proprio *floodgate* di controversie: una pronuncia favorevole a Milieudéfense porterebbe probabilmente a un’impennata di cause. Questo, sostiene Shell, condurrebbe a un tale grado di incertezza giuridica che potrebbe finanche arrecare ritardi alla transizione energetica.

La sentenza *Shell*: una sentenza politica?

Il Tribunale distrettuale dell’Aia è stato accusato di aver emesso una sentenza politica nella causa intentata da Milieudéfense contro la Shell. Questo non è corretto: il ruolo dei tribunali in una democrazia funzionante è quello di interpretare la legge. Nel caso *Shell*, la corte ha reso un’interpretazione del “dovere di diligenza” sancito dalla legge olandese, prendendo spunto dagli obiettivi climatici concordati a livello internazionale da 191 Paesi e fissati dall’Accordo di

¹⁹ [https://www.shell.nl/media/nieuwsberichten/2020/hoedenkt-shell-over-de-klimaatzaak/jcr_content/par/textimage_1795252256.stream/1621505960546/59359bec735508922fb43f4f29aca21ca304abc2/20201201PleadingnotesRDSPartIIIntroduction\(unofficialtranslation\).pdf](https://www.shell.nl/media/nieuwsberichten/2020/hoedenkt-shell-over-de-klimaatzaak/jcr_content/par/textimage_1795252256.stream/1621505960546/59359bec735508922fb43f4f29aca21ca304abc2/20201201PleadingnotesRDSPartIIIntroduction(unofficialtranslation).pdf), p. 2

²⁰ <https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5339>, §§ 4.4.49 e 4.4.50 sulla effettività degli obblighi di riduzione.

Parigi sul clima, nonché dalle norme internazionali sui diritti umani. Vogliamo porre in evidenza che per noi il ricorso al tribunale è da considerarsi una *extrema ratio*. Sarebbe molto meglio se il governo-legislatore stabilisse regole per il clima chiare, specifiche e vincolanti per le aziende di combustibili fossili. Si potrebbe addirittura parlare di “*failed governance*” se le autorità lasciassero ai tribunali il compito di determinare, su base casistica, il dovere di diligenza delle imprese creando una sequenza giurisprudenziale.

La sentenza *Shell* contribuisce a mettere in evidenza l'assenza di una *governance* globale delle multinazionali

Nelle sue note difensive, la Shell ha reiterato la necessità di una regolamentazione governativa coerente per accelerare la transizione energetica. Ha fatto intendere che la mancanza di un quadro normativo coerente stava rallentando le aziende. L'apparente favore di Shell per un intervento pubblico genera l'interrogativo su come ciò si concili con la sua continua attività di lobbying per minare la regolazione del cambiamento climatico²¹. Una citazione di Robert Brulle, ricercatore sul negazionismo climatico e professore presso l'Institute at Brown for Environment and Society sembra dire tutto: “Stanno cercando di avere entrambe le cose, ovvero sia di essere socialmente responsabili senza cambiare le loro reali posizioni”²².

Milieudefensie è pienamente d'accordo con la necessità che i governi impongano al settore privato (rigorose) norme sul clima. Sarebbe ottimo se una delle conseguenze della causa intentata contro Shell fosse quello di convincerli a intraprendere un'azione più decisa.

Pronunce come quella del caso Shell sono uno strumento per il movimento globale per il clima funzionale ad attrarre l'attenzione sulla mancanza di disciplina (a livello globale) delle grandi multinazionali in relazione al cambiamento climatico. Si tratta di una lacuna di *governance* che richiede un'immediata correzione.

4.5.1.3. Shell ha contestato il fondamento giuridico del caso di Milieudefensie

Un'altra linea difensiva impiegata da Shell è stata quella di mettere in discussione il fondamento giuridico delle domande giudiziali avanzate da Milieudefensie, avendo sostenuto che:

1. Non esiste alcuna norma giuridica che renda illegali le emissioni di CO2 di Shell;

²¹ V. ad esempio *Revealed: BP and Shell back anti-climate lobby groups despite pledges*, Unearthed & Huffington Post, 28 settembre 2020, <https://unearthed.greenpeace.org/2020/09/28/bp-shell-climate-lobby-groups/>.

²² *Ibid.*

2. Non esiste alcun obbligo legale per un soggetto privato di rispettare la riduzione delle emissioni richiesta da Milieudefensie e dagli altri attori.

Shell ha sostenuto che la richiesta di Milieudefensie non dovrebbe essere accolta per insussistenza del fondamento giuridico. Secondo Shell, non esiste uno standard di riduzione delle emissioni che la vincoli. In altri termini, non esiste alcuna norma legale scritta o non scritta che stabilisca che Royal Dutch Shell, in quanto società madre del Gruppo Shell, agisca in modo illegale. Inoltre, sostiene sempre la Shell, l'Accordo di Parigi non può essere impiegato quale fonte di una regola siffatta: l'Accordo si rivolge agli Stati e non ai privati.

Shell ha fatto notare alla corte che la richiesta di Milieudefensie va ben oltre le norme vigenti. Un'altra ragione per cui, secondo Shell, la richiesta di risarcimento non dovrebbe essere accolta è che gli altri soggetti privati che emettono gas climalteranti non sarebbero vincolati dagli stessi requisiti a cui invece essa sarebbe astretta. Il giudice ha obiettato a tale argomento, chiarendo che il provvedimento emesso è contro la *Shell*, ma che comunque gli altri grandi emettitori di gas serra hanno una simile responsabilità proporzionale.

Nella sua valutazione, la corte ha confermato “che Shell non sta attualmente violando il suo obbligo di riduzione, come sostengono i ricorrenti²³. La società ha migliorato la politica del gruppo e la sta elaborando in modo più dettagliato. Tuttavia, dato che tale politica non è tangibile, ha molti limiti ed è basata sul monitoraggio degli sviluppi sociali piuttosto che sulla responsabilità dell'azienda nel raggiungimento di una riduzione di CO₂, il tribunale ritiene che vi sia un'attuale violazione dell'obbligo di riduzione. Pertanto, ha ordinato alla società madre di ridurre le emissioni del Gruppo Shell, dei suoi fornitori e dei suoi clienti del 45% netto, rispetto ai livelli del 2019, entro la fine del 2030, e di far ciò proprio attraverso la politica aziendale del gruppo”.

Shell ha inoltre sostenuto che le società del gruppo hanno agito in base ai permessi rilasciati dai Paesi in cui operano e che hanno svolto le proprie attività nel pieno rispetto della legge di quei Paesi. Secondo la Shell, quindi, qualsiasi reclamo dovrebbe essere presentato dinanzi alle autorità competenti dei rispettivi Paesi in cui operano.

²³ <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Royal-Dutch-Shell-must-reduce-CO2-emissions.aspx>.

La corte, tuttavia, ha sottolineato che ciò non esonera la Shell dalla sua responsabilità come società madre di ridurre le emissioni dell'intero gruppo.

4.5.1.4. Shell ha attribuito ai governi la responsabilità principale per la transizione energetica

Nelle sue argomentazioni svolte in tribunale, Shell ha cercato di attribuire la responsabilità principale per la transizione energetica ai governi e ai consumatori. La principale obiezione, ribadita continuamente con formulazioni diverse in tutti i suoi scritti difensionali, è che non si può vincolare una parte alla riduzione della temperatura di 1,5° C richiesta per affrontare il riscaldamento globale se non risulta chiaro come la società nel suo complesso abbia intenzione di raggiungere tale obiettivo.

Imporre a Shell di ridurre le proprie emissioni di CO₂ senza la necessaria rivoluzione energetica in tutta la società non servirà a nulla: altri operatori colmeranno il vuoto lasciato per soddisfare la continua domanda energetica.

Shell ha sottolineato che siano i governi ad avere la principale responsabilità nella predisposizione di politiche funzionali alla realizzazione della transizione energetica. In quanto attore privato, Shell ha affermato di poter unicamente adattare i suoi investimenti e le sue strategie aziendali di conseguenza. E ha sostenuto innanzitutto che gli Stati devono fare scelte chiare in merito alla transizione energetica e a un mix energetico meno dipendente dai gas a effetto serra. Il quadro di riferimento deve essere determinato prima che privati come Shell possano prendere provvedimenti. Con le sue parole: “Un cambiamento effettivo nel lato dell’offerta richiede un intervento pubblico”²⁴. Shell ha inoltre sottolineato che gli Stati determinano autonomamente se e in che misura le risorse naturali possono essere sfruttate, in base alla loro realtà politica.

Shell ha fatto riferimento al *Green Deal* 2019 dell’UE, al piano di obiettivi climatici per il 2030 e all’ambizione di un’UE neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050, per dimostrare che gli strumenti e le responsabilità per la transizione

²⁴ [https://www.shell.nl/media/nieuwsberichten/2020/hoe-denkt-shell-over-de-klimaat-aankl-jcr-content/par/textimage_1795252256.stream/1621505960546/59359bec735508922fb43f4f29aca21303abc2/20201201PleadingnotesRDSRartIIIntroduction\(unofficialtranslation.pdf](https://www.shell.nl/media/nieuwsberichten/2020/hoe-denkt-shell-over-de-klimaat-aankl-jcr-content/par/textimage_1795252256.stream/1621505960546/59359bec735508922fb43f4f29aca21303abc2/20201201PleadingnotesRDSRartIIIntroduction(unofficialtranslation.pdf)

energetica sono ancora in fase di sviluppo. Shell ha citato anche il Piano per il clima 2021-2030 del governo olandese al fine di sottolineare che sono i governi centrali a determinare il campo di gioco per i privati.

Shell ha ricordato che molti Paesi, per ragioni strategiche, non amano dipendere da altri enti sovrani per il proprio fabbisogno energetico. Molti dipendono dall'esportazione di combustibili fossili e altri considerano la scoperta di riserve di questi combustibili nei loro territori come un'opportunità per incrementare il loro sviluppo economico e la loro prosperità²⁵.

Shell ha chiesto alla corte di considerare che, in caso di cessazione della sua produzione, tali Paesi si limiterebbero ad assegnare le concessioni a un altro operatore economico.

La compagnia ha pure sostenuto che, in ogni caso, è solo un piccolo attore: il mercato è dominato da compagnie petrolifere statali dei Paesi in cui si trovano le riserve di petrolio e di gas, sicché una singola sentenza contro un singolo attore non cambierà il sistema, ma sconvolgerebbe solo la parità di condizioni di mercato e pregiudicherebbe unilateralmente la concorrenza. Per questo motivo, *Shell* ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto dare prova di *self-restraint*.

Il giudice non ha aderito a questa impostazione e ha osservato che "le emissioni di CO₂ del Gruppo Shell, dei suoi fornitori e dei suoi clienti superano le emissioni di molti Paesi"²⁶ e che la Royal Dutch Shell ha un "dovere di diligenza non scritto" di ridurre le proprie emissioni al fine di contribuire a contrastare "il riscaldamento globale, che provoca pericolosi cambiamenti climatici e crea gravi rischi per i diritti umani".

4.5.1.5. Shell ha puntato il dito contro i consumatori

Shell ha altresì rimesso la riduzione delle emissioni ai consumatori. Infatti, ha contestato che Milieudéfense stesse cercando di ritenerla responsabile per le emissioni non direttamente causate da Shell, ma dagli utenti finali dei suoi prodotti (Ambito 3 di emissione). La Shell ha sostenuto di non controllare ciò e di non poter essere ritenuta le-

²⁵ Ivi, p. 24.

²⁶ <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Royal-Dutch-Shell-must-reduce-CO2-emissions.aspx>

galmente responsabile²⁷ per le emissioni associate ai comportamenti dei consumatori. Shell ritiene che, pur potendo e volendo offrire ai consumatori prodotti con una impronta di carbonio minore, ricade comunque sui consumatori la scelta delle opzioni a più basso contenuto di carbonio.

La società petrolifera ha affermato che molti utenti non stanno dando il contributo necessario per ridurre il proprio consumo energetico. Nelle parole di Shell: i consumatori continuano a comprare i SUV. Inoltre, le auto vendute ora saranno in circolazione per molto tempo e avranno bisogno di petrolio. Shell afferma di non poter determinare le scelte dei consumatori. Solo i governi possono promuovere la guida elettrica, ad esempio introducendo misure fiscali. Shell potrebbe facilitare tali scelte fornendo le infrastrutture necessarie, come le stazioni di ricarica e può anche offrire opzioni energetiche a basse emissioni di carbonio. Tuttavia, secondo Shell, la responsabilità ultima è degli utenti finali e delle loro scelte di prodotto.

Shell ha dichiarato che non è possibile sapere come sarà la domanda del mercato energetico nel 2030²⁸ e, sempre stando alle sue argomentazioni, se una domanda c'è, non le si può chiederle interrompere le forniture. Secondo Milieudefensie, Shell è troppo veloce nell'addossare la responsabilità sui consumatori. Ignora il fatto che, in quanto grande produttore di energia, svolge un ruolo significativo nel creare tanto la relativa domanda quanto il tipo di energia richiesta dai consumatori. Lo abbiamo già affermato, ma dobbiamo ancora una volta richiamare l'attenzione sulla continua espansione di Shell nel settore del petrolio e del gas e sulle sue attività di *lobbying* a favore del mantenimento dei combustibili fossili²⁹.

4.5.1.6. «Shell sta già adottando misure ambiziose e proattive per diventare più rispettosa del clima»

Shell ha fatto presente alla corte che deve modulare il suo ruolo in un contesto in continua evoluzione, sottolineando che, al contempo e tuttavia, sta già assumendo iniziative che in modo proattivo sostengono la transizione energetica. Ha richiamato l'attenzione sulla sua

²⁷ <https://en.milieudefensie.nl/news/court-summons-summary.pdf/view>, p. 33.

²⁸ Ivi, p. 44.

²⁹ Si veda ad esempio <https://corporateeurope.org/en/future-according-shell>.

ambizione di divenire un'azienda a emissioni nette zero entro il 2050, o prima. L'ambizione di Shell in breve è la seguente: entro il 2050, le emissioni derivanti dalle sue attività (Ambito 1 di emissione) e quelle legate all'energia da essa consumata (Ambito 2 di emissione) dovranno essere *net zero*.

Per raggiungere questo obiettivo, Shell restringerà l'impronta netta di carbonio del gruppo. Di qui, ridurrà l'"intensità di carbonio" delle proprie attività e dell'uso dei prodotti. Tra le altre cose, essa commercializzerà un maggior numero di beni con una minore intensità di carbonio: energie rinnovabili, biocarburanti e idrogeno. In questo modo, intende aiutare i clienti a ridurre le emissioni che producono quando utilizzano l'energia acquistata da Shell (Ambito 3 di emissione). Tuttavia, afferma che gli utenti hanno anche la responsabilità di ridurre la loro di impronta di carbonio: devono scegliere prodotti con un'intensità di carbonio inferiore e/o compensare le emissioni di CO₂.

Sembra una buona idea, ma c'è un trucco. Una riduzione assoluta significa che la quantità totale di emissioni deve essere diminuita. Ridurre l'intensità di carbonio significa diminuire le emissioni per unità di produzione. Tuttavia, ciò non implica necessariamente che il volume totale delle emissioni diminuirà. Un'azienda può benissimo infatti diminuire l'intensità di carbonio per unità di prodotto e allo stesso tempo espandere la produzione, causando complessivamente un aumento delle emissioni globali.

Una riduzione radicale dovrebbe essere la pietra angolare di un obiettivo climatico realizzabile, ma i piani climatici di Shell non ruotano attorno alla riduzione delle emissioni. Al contrario, si continua a prevedere che «gli investimenti nella nuova produzione di petrolio e gas rimarranno essenziali per soddisfare la continua relativa domanda per i decenni a venire»³⁰.

Shell: il trilemma della protezione dell'ambiente, della sicurezza energetica e dello sviluppo economico spinge la continua domanda di combustibili fossili

Shell non ha intenzione di lasciare i fossili nel terreno per salvare il nostro clima: essa sostiene che il mondo avrà bisogno di tali combustibili per soddisfare la sua domanda energetica per molti anni a venire e punta sull'espansione del

³⁰ https://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/shell-energy-transition-strategy/jcr_content/root/main/section_1679944581/simple/promo/links/item0.stream/1651509559757/7c3d5b317351891d2383b3e9f1e511997e516639/shell-energy-transition-strategy-2021.pdf.

gas naturale come “combustibile di transizione” più pulito rispetto, ad esempio, alla combustione del carbone. In questo contesto, si è spinta fino a suggerire che senza i combustibili fossili, i Paesi in via di sviluppo non raggiungerebbero gli Obiettivi di sviluppo sociale (SDG).

La Shell ha dichiarato alla corte che la tesi di Milieudifesa era unidimensionale e che non teneva conto del “trilemma” della protezione dell’ambiente, da un lato, e della sicurezza energetica e dello sviluppo economico, dall’altro.

Ha richiamato l’attenzione sul fatto che le scelte in questo trilemma differiscono da Paese a Paese. Ha fatto notare che in alcuni Paesi il passaggio al gas naturale può essere una scelta ecologica se implica l’abbandono del legno associato alla deforestazione o a fonti più inquinanti come il carbone. I Paesi possono anche avere un crescente bisogno di energia per alimentare il loro sviluppo economico e affrancare le loro popolazioni dalla povertà.

Secondo Shell, i Paesi in via di sviluppo, in particolare, per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile hanno bisogno di energia affidabile, compresi i combustibili fossili. Sicché questi ultimi dovranno continuare a far parte del mix energetico ancora per un po’ al fine di assicurare l’accesso universale all’energia e la sicurezza energetica come diritto umano.

Shell sostiene che il mondo continuerà a dipendere dai combustibili fossili nei settori industriali dove si produce ferro, acciaio, cemento, plastica e prodotti chimici perché non possono essere facilmente elettrificati. Lo stesso vale, sempre secondo la sua prospettiva, per una parte del settore dei trasporti.

Tuttavia, in questa linea di argomentazione, Shell non tiene conto del fatto che i Paesi potrebbero fare un balzo in avanti e passare direttamente alle energie rinnovabili per soddisfare il proprio fabbisogno energetico.

4.5.1.7. Shell si è concentrata sulla creazione di un margine di manovra... ma le sue argomentazioni non hanno avuto successo

Nelle sue note difensive in appello, Royal Dutch Shell ha continuato ad affermare il suo impegno verso gli obiettivi climatici dell’Accordo di Parigi, anche se allo stesso tempo ha cercato di sottrarsi a qualsiasi responsabilità per quanto riguarda le emissioni del suo gruppo.

In tribunale, la Shell ha sostenuto che: *a)* la stessa capogruppo, essendo la convenuta nel giudizio, non produce praticamente emissioni e *b)* di non avere alcun dovere di diligenza nei confronti delle emissioni delle società diverse da lei.

La Shell ha anche avanzato l’argomento, molto convincente, di calibrare i propri sforzi di riduzione delle emissioni in base alla velocità con cui la società si muove verso gli obiettivi climatici di Parigi. Ma ciò che Shell intende con questo è l’opposto della politica climatica proattiva che è necessaria: si atterrà alle norme e ai regolamenti sta-

biliti dai governi, e si adegnerà alla domanda dei suoi clienti. In altre parole, se i governi intendono accelerare la transizione energetica, essa accelererà il passo. Se i governi, invece, non procederanno in questo senso, nemmeno lei lo farà. Se i clienti vogliono energie rinnovabili e prodotti a basse emissioni di carbonio, la compagnia li fornirà. In caso contrario, no.

Con un'argomentazione così articolata, la Shell ignora la propria responsabilità in quanto entità che emette più gas serra di molti Stati. E ignora pure, intenzionalmente, che, in quanto grande fornitore, accentra su di sé il potere di influenzare la domanda nel mercato.

La corte, comunque, non le ha creduto, sottolineando, al contrario, come non sia sufficiente per aziende come la convenuta, le cui emissioni superano quelle di molte aziende e Nazioni, tra cui gli stessi Paesi Bassi, limitarsi a seguire la politica climatica nazionale dei Paesi in cui lei e le sue controllate operano. La decisione del tribunale chiarisce in modo inequivocabile che i grandi emettitori come Shell devono allineare il loro *business* alla più ampia politica climatica globale.

4.6. La sentenza della corte

4.6.1. I punti chiave

Il risultato più importante della sentenza del 26 maggio 2021 nel caso di *Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell*³¹ è che questa e le sue società figlie dovranno ridurre le proprie emissioni di CO₂ del 45% entro i prossimi dieci anni, ovvero di quasi il doppio dell'obiettivo che l'azienda si era prefissata³². La sentenza deve essere considerata una svolta: è la prima volta nella storia, infatti, che un tribunale ritiene un'azienda responsabile per il contributo al cambiamento climatico. Ciò dovrebbe avere un effetto persuasivo sugli altri grandi inquinatori in tutto il mondo ad assumersi la responsabilità delle loro azioni.

In sintesi, alcuni punti principali:

³¹ La (traduzione non ufficiale della) sentenza può essere reperita al link: <https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5339>.

³² <https://www.worldoil.com/news/2021/5/26/shell-loses-precedent-setting-climate-change-case-in-dutch-court>.

- Shell deve ridurre le proprie emissioni nette del 45% entro il 2030.
- E ha l'obbligo diretto di adeguare di conseguenza la sua strategia aziendale e deve agire immediatamente.
- Il giudice ha stabilito che Shell non è responsabile solo delle emissioni del suo gruppo (Ambito 1 e 2), ma anche deve farsi carico dell'impronta di carbonio dei suoi fornitori e clienti (Ambito 3). L'efficacia della pronuncia non è sospesa dall'appello, di guisa che durante il procedimento di impugnazione, Shell deve comunque agire in conformità con l'obbligo di riduzione delle emissioni.

4.6.2. La motivazione della corte

Nella decisione, la corte ha iniziato sottolineando che non vi è disaccordo tra le ONG, in quanto ricorrenti, e la Royal Dutch Shell, in quanto convenuta, in merito all'imperativo di limitare il riscaldamento globale e che, a tal fine, le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte. Le parti concordano anche sul fatto che il bilancio globale del carbonio – i.e., la quantità totale di emissioni di carbonio a livello mondiale che possiamo emettere per limitare l'aumento della temperatura a 1,5-2° C – è pressoché esaurito e che i prossimi dieci anni sono cruciali per prevenire cambiamenti climatici irreversibili. Al nucleo del disaccordo tra le parti si trova invece la questione di come raggiungere tale traguardo, ossia le azioni da intraprendere per la riduzione.

La corte ha rigettato l'eccezione di incompetenza a giudicare in questo caso e ha ritenuto ammissibili secondo il diritto olandese le domande collettivamente proposte da Milieudefensie e dagli altri attori secondo cui la Shell dovrebbe fare (molto) di più per ridurre le emissioni di CO₂ e scongiurare pericolosi cambiamenti climatici, nella misura in cui riguardavano l'impatto sulle generazioni attuali e future degli abitanti dei Paesi Bassi. Una richiesta di risarcimento fondata sugli effetti negativi sulla popolazione mondiale nel suo complesso è stata ritenuta inammissibile, in quanto gli impatti del cambiamento climatico a livello mondiale dovrebbero essere considerati troppo eterogenei.

La corte ha spiegato che bisognava stabilire se a) Royal Dutch Shell avesse l'obbligo di ridurre le proprie emissioni di CO₂ e b) se vi fosse una violazione o un'imminente violazione di tale obbligo. L'obbligo

è stato accertato alla luce di standard di diligenza universalmente accettati.

I giudici hanno elencato come fatti che:

1. È la Royal Dutch Shell a determinare in ultima istanza la direzione del gruppo. In capo alle sue filiali residua una mera responsabilità di attuazione.
2. Shell è responsabile di emissioni di CO₂ che superano quelle dei singoli Paesi, compresi i Paesi Bassi. In quanto tale, essa è responsabile di contribuire al riscaldamento globale con impatti su vasta scala, anche nei Paesi Bassi e nel delta di marea salata del Mare dei Wadden, tanto per le generazioni attuali quanto per le future.
3. Sia le attese conseguenze negative dei cambiamenti climatici sulla salute delle persone che l'innalzamento del livello dei mari costituiscono un rischio per i diritti umani della popolazione olandese.

La corte ha sottolineato che la disciplina dei diritti umani impone agli Stati l'obbligo di proteggere gli individui e i gruppi dalle loro violazioni. Non definisce un analogo obbligo diretto in capo alle aziende private. Allo stesso tempo, si rinviene però un *consensus* generalizzato sul fatto che anche queste ultime debbano rispettare i diritti umani. La legge olandese delinea uno standard di diligenza non scritto (art. 6:162 del Codice civile olandese) che la Shell è tenuta a osservare nel definire la propria politica di gruppo. I Principi guida dell'ONU per le imprese e i diritti umani stabiliscono uno standard ampiamente riconosciuto relativamente al dovere di diligenza delle imprese. Di conseguenza, la corte ha utilizzato questi Principi guida come elemento di interpretazione dello standard di diligenza non scritto presente nel Codice civile olandese. La corte ha concluso che tale standard e il dovere di diligenza contenuto nei richiamati Principi guida introducono un *duty of care* vincolante per gli operatori economici lungo tutta la loro catena del valore. Secondo i tribunali, Shell ha dunque l'obbligo di fronteggiare il cambiamento climatico come una minaccia imminente ai diritti umani delle generazioni attuali e future degli abitanti dei Paesi Bassi.

In questo contesto, la corte ha sottolineato l'importanza di stabilire la natura e la gravità di una violazione di tale responsabilità, nonché la capacità di una società di porvi rimedio. Ha affermato come sia un fatto assodato che la Royal Dutch Shell è responsabile dell'indirizzo politico del gruppo nel suo complesso e, in quanto tale, esercita un'influenza e un controllo sulle emissioni (Ambito 1 e 2). Attraverso i

prodotti energetici che immette nel mercato, essa esercita anche un'influenza significativa su fornitori e clienti (Àmbito 3).

Stando così le cose, la corte ha stabilito che Shell ha l'obbligo diretto di produrre risultati soddisfacenti in tutto il gruppo di cui è responsabile. In capo alla società sussiste altresì l'obbligo di compiere il massimo sforzo nei confronti dei suoi fornitori e clienti. In queste aree, può e deve intraprendere un'azione decisiva.

Dopo aver stabilito la responsabilità di Shell, la corte ha esaminato la portata dell'obbligo di riduzione. I giudici hanno radicato la loro decisione sui percorsi di mitigazione delineati dal Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), sulla base degli obiettivi stabiliti nell'Accordo di Parigi del 2015, che va letto come una norma di sicurezza universalmente stabilita in relazione al contenimento del riscaldamento globale.

Milieudefensie e gli altri attori hanno chiesto una riduzione assoluta del 45% delle emissioni causate da Shell entro il 2030. Tuttavia, la corte ha ritenuto che questo non fosse un obiettivo generalmente accettato, perché le indicazioni provenienti dall'IPCC si basano invece su un obiettivo, rispetto ai livelli del 2010, di riduzione netta del 45% entro il 2030 e di riduzione del 100% netta entro il 2050. La corte ha quindi ordinato a Royal Dutch Shell di adeguare la propria strategia e le proprie politiche aziendali per raggiungere questo obiettivo con riferimento alle sue emissioni dell'Àmbito 1. Ha confermato che, a suo parere, la convenuta, attraverso la politica aziendale, possiede l'influenza e i mezzi per raggiungere siffatti obiettivi. Inoltre, il tribunale le ha imposto anche l'obbligo di compiere i migliori sforzi per ridurre le emissioni degli Àmbiti 2 e 3 della stessa percentuale.

Àmbiti di emissione 1, 2 e 3

A Shell è stato ordinato di ridurre la propria impronta di carbonio riducendo le emissioni di gas serra. Queste emissioni sono classificate negli Àmbiti 1, 2 e 3.

Le emissioni dell'Àmbito 1 sono quelle direttamente derivanti dalle attività e dai processi aziendali.

L'Àmbito 2 è costituito dalle emissioni indirette derivanti dall'energia consumata dall'azienda, tra cui elettricità, calore e raffreddamento.

Le emissioni dell'Àmbito 3 sono tutte le altre emissioni indirette nella catena del valore di un'azienda. Questa categoria include non solo gli edifici, i macchinari e i beni e servizi acquistati, ma anche i *franchising* che vendono i prodotti dell'azienda e le emissioni generate dall'uso dei suoi prodotti.

La corte ha notato che l'IPCC assume quale termine *a quo* per le sue indicazioni il 2010. Eppure, i giudici, in questa sentenza, hanno ordinato a Shell di raggiungere la riduzione del 45% rispetto al 2019. Questo era il parametro di riferimento proposto da Milieudefensie dagli altri attori. Noi, come ricorrenti, abbiamo indicato il 2019 perché solo a partire da quest'anno sono stati resi pubblici i dati per monitorare effettivamente l'azione della compagnia petrolifera con riguardo alla riduzione delle emissioni³³. La corte ha notato che una riduzione del 45% rispetto al 2019 significa già che Shell dovrà compiere un significativo sforzo aggiuntivo in direzione dei percorsi di mitigazione definiti dall'IPCC. Il tribunale si è detto consapevole del fatto che questa è una riduzione molto più marcata rispetto all'attuale obiettivo dell'azienda di ridurre l'intensità di carbonio dei suoi prodotti di circa il 20%. Nella sentenza, si è notato che la società è impegnata sponte sua a adeguare la propria politica climatica. Tuttavia, i giudici hanno sottolineato che gli obiettivi dichiarati da Shell a questo proposito continuano a essere mal definiti e non sufficientemente proattivi. Per tale ragione, la corte ha ritenuto necessario imporre un obbligo diretto di miglioramento reale della propria attività produttiva. La corte ha sottolineato che questa rimane vincolata a siffatto obbligo anche nella pendenza del giudizio di impugnazione.

I giudici, nel leggere la sintesi della sua sentenza, hanno evitato di affrontare le precedenti obiezioni di Shell stante le quali questa non potrebbe farcela da sola e che non avrebbe senso imporre un obbligo climatico più severo, poiché altri riempiranno rapidamente il vuoto di mercato da lei lasciato. I giudici hanno però replicato che la Shell non dovrà fare tutto da sola, poiché anche gli altri attori sono astretti dagli stessi vincoli e ciò che gli altri possono o non possono fare non la esime dalla propria responsabilità. È stata respinta l'idea che la decisione di imporre un obbligo di riduzione avrebbe comportato una concorrenza sleale e a un'alterazione delle condizioni di parità nel mercato del petrolio e del gas. La corte ha affermato che, in questo settore, uno scenario *business as usual* non è probabile che continui, prevedendo altresì che "anche altre compagnie petrolifere e di gas limitino i loro investimenti nel settore, volontariamente, sotto pressione o a

³³ La scelta per il 2019 anziché per il 2020 è, come confermato dalla Corte, un effettivamente un vantaggio per Shell. Cfr. la decisione al § 4.4.38, <https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5339>.

causa del ritiro degli investitori, o ancora quando diventeranno disponibili in tutto il mondo metodi sostenibili di generazione di energia, allo scopo di raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi" e ha sottolineato che "anche altre società devono rispettare i diritti umani"³⁴.

In relazione all'obbligo di riduzione che la sentenza impone alla Shell, è stato affermato che "in ragione delle gravi minacce e dei rischi per i diritti umani dei residenti olandesi e degli abitanti della Regione di Wadden, le società private come la Shell possono [...] ritenute essere obbligate a prendere misure drastiche e a fare sacrifici finanziari per limitare le emissioni di CO₂ al fine di prevenire i cambiamenti climatici". La corte ha sottolineato che, fintanto che il Gruppo Shell rispetterà l'obiettivo del 45% per il 2030, sarà libero di determinare il suo percorso di riduzione in linea con i propri interessi commerciali e concorrenziali.

4.6.3. La decisione di Shell di proporre appello

All'indomani della sentenza, Shell ha inviato una risposta³⁵, rimarcando come essa stesse investendo miliardi di dollari "nell'energia a basse emissioni di carbonio, compresa la ricarica dei veicoli elettrici, nell'idrogeno, nelle energie rinnovabili e i biocarburanti" e sottolineando l'intenzione di "far crescere la domanda di questi prodotti e aumentare le [sue] attività nel settore delle nuove energie". Allo stesso tempo, ha dichiarato di "voler ricorrere in appello contro la deludente decisione del tribunale".

Il 20 luglio 2021, essa ha confermato che, pur accelerando la sua strategia per diventare un'azienda di energia a emissioni nette zero entro il 2050, farà anche appello alla sentenza emessa dalla corte sulla base del fatto che "una sentenza di un tribunale, contro una singola azienda, non è efficace". L'amministratore delegato della società, Ben van Beurden, ha sottolineato che "(c)ìò che serve sono politiche chiare e ambiziose che guidino un cambiamento fondamentale nell'intero sistema energetico"³⁶.

³⁴ Ivi, §4.4.50.

³⁵ https://www.shell.nl/media/persberichten/media-releases-2021/reactie-shell-op-uitspraak-klimaatzaak.html?utm_medium=social_organic&utm_content=-&utm_campaign=-&utm_source=twitter&postid=4871707051&linkId=119725215.

³⁶ <https://www.shell.com/media/news-and-media-releases/2021/shell-confirms-decision-to-appeal-court-ruling-in-netherlands-climate-case.html>.

Noi di Milieudefensie possiamo concordare sull'urgenza di un'azione più decisa da parte dei governi in materia di politiche climatiche e di transizione energetica. Tuttavia, come ha confermato la corte, alla luce dell'urgenza della questione climatica, la mancanza di una politica governativa (globale) coordinata non può esimere i grandi inquinatori climatici come la Shell dall'avere la responsabilità di ridurre proporzionalmente le proprie emissioni di gas serra.

Nel comunicato stampa con cui ha comunicato la propria volontà di appellare la sentenza, la società ha suggerito che un appello potrebbe avere successo perché la corte non ha tenuto in considerazione la strategia futura denominata *Powering Progress*, non ancora pubblica sino all'aprile 2021, mesi dopo dunque le udienze della controversia *Milieudefensie et al. c. Shell*. Tuttavia, quest'ultimo documento non fa presagire un nuovo approccio. Lo stesso sottolinea che la nuova strategia *Powering Progress* si prefigge l'obiettivo di trasmutare la compagnia in un'azienda energetica a emissioni nette zero entro il 2050, in linea con i progressi della società verso il raggiungimento dell'obiettivo dell'Accordo di Parigi in materia di limitazione di aumento delle emissioni. Abbiamo già evidenziato i problemi legati alle emissioni nette zero e all'approccio "al passo con la società" (cfr. *supra* §§ 4.4.1.5 e 4.4.1.6 e 4.5.1.7). Shell seguita evidentemente a reiterare i *caveat* a cui il giudice ha già fatto riferimento nella sentenza del tribunale. Tutto ciò suggerisce che sarà necessario continuare a monitorare il suo comportamento negli anni a venire, e a mantenere forte la pressione dell'opinione pubblica, se necessario sostenuta da ulteriori azioni legali.

5. Le implicazioni della sentenza

La sentenza nel caso *Shell* può essere guardata come un punto di snodo. È la prima volta che un'azienda viene ritenuta legalmente responsabile del suo contributo al cambiamento climatico. Si aprono nuove opportunità non solo per portare in tribunale i piani climatici dei governi, ma anche per chiedere conto ai singoli attori economici della loro quota di emissioni globali di gas serra. La sentenza e il ragionamento del tribunale olandese aprono la strada a cause simili contro altre società che utilizzano combustibili fossili e aziende con un'impronta di carbonio elevata. Tecnicamente, la sentenza non è definitiva finché non sarà confermata dalla Corte suprema, e Shell ha già presentato appello. Tuttavia, questo processo può richiedere anni e nel frattempo la sentenza della corte rimane esecutiva e contribuirà a stabilire nuovi standard nelle controversie climatiche.

5.1. La conferma della sussistenza di un obbligo giuridico di azione preventiva

Il caso *Shell* è unico nel suo genere dal momento che Milieudefensie e i suoi co-ricorrenti non hanno chiesto un risarcimento per i danni subiti. Abbiamo al contrario domandato, e ottenuto, un provvedimento del tribunale affinché Shell, una delle principali compagnie di combustibili fossili al mondo, fosse obbligata a cambiare la sua politica per prevenire danni futuri. Ad essa è stato ordinato di ridurre non solo le emissioni derivanti dalle proprie operazioni, ma anche di assumersi la responsabilità di ridurre le "emissioni a valle", ovverosia quelle deri-

vanti dalla combustione dei suoi prodotti. Questo è un qualcosa senza precedenti e avrà un effetto profondo nel contenzioso climatico con gli altri grandi inquinatori. Il riconoscimento giuridico della necessità della prevenzione dei danni climatici costituisce un importante passo nella lotta al contenimento del riscaldamento globale entro la soglia di 1,5-2° C. L'auspicio è che la sentenza provochi un effetto a catena che induca altre aziende ad accelerare i piani di riduzione delle emissioni. E, in caso contrario, che questa nuova giurisprudenza possa aiutare le future cause sul clima volte ad avanzare medesime pretese nei confronti degli attori commerciali.

I combustibili fossili devono rimanere nel terreno

C'è un crescente consenso sul fatto che dovremo lasciare i combustibili fossili nel terreno se vogliamo limitare il riscaldamento globale a 1,5-2° C. Un recente studio sul clima condotto dai ricercatori dello University College di Londra¹ conferma ancora una volta che "quasi il 60% del petrolio e del gas metano fossile e il 90% del carbone devono restare nel sottosuolo per rientrare nel limite di carbonio di 1,5° C".

5.1.1. I proclama non saranno sufficienti

La corte ha sottolineato che l'attuale politica di Shell in materia di clima non è abbastanza concreta e troppo pregna di *caveat*. La sentenza, che impone alla compagnia petrolifera di concretizzare la sua politica climatica, implica che le sue ambizioni dovranno essere giudicate sulla base di risultati concreti. Sicché non potrà più rifuggire dalle proprie responsabilità ricorrendo al *greenwashing* e ai proclama.

5.2. La protezione dai cambiamenti climatici qualificata come diritto umano

Nella sua sentenza, il Tribunale distrettuale dell'Aia ha ribadito l'interpretazione dei diritti umani come idonei a includere i cambiamenti climatici. La corte ha riconosciuto che, per mantenere le temperature globali al di sotto della soglia di sicurezza, le emissioni di gas a effetto serra devono essere limitate ai livelli prescritti nell'ultimo rapporto speciale dell'IPCC delle Nazioni Unite sul riscaldamento globale, i.e., pari a 1,5° C. I giudici hanno chiarito che non sono solo

¹ <https://www.nature.com/articles/s41586-021-03821-8>.

gli Stati in quanto firmatari di accordi sul clima a essere obbligati a raggiungere gli obiettivi climatici: anche le grandi imprese emettitrici sono proporzionalmente responsabili della loro produzione e di quella causata dall'uso dei loro prodotti. Con la sua sentenza, la corte ha aperto la strada alle azioni di potenziali vittime che sono ora messe nella condizione di agire contro qualsiasi governo, azienda o organizzazione responsabili di non aver fatto il necessario per prevenire il cambiamento climatico.

Per questo motivo, la sentenza è idonea ad avere un effetto non solo nei confronti di Shell, ma anche verso le altre compagnie che emettono gas climalteranti e finanche per gli Stati.

L'IPCC è un gruppo di scienziati – più di duemila – a cui le Nazioni Unite chiedono aggiornamenti imparziali sul cambiamento climatico. Nel 2018, l'IPCC ha pubblicato un rapporto che ha lanciato un severo monito a limitare il riscaldamento globale a 1,5° C. Alcune delle conseguenze che l'IPCC elenca in caso di superamento anche solo di mezzo grado di questo livello includono il rischio di inondazioni per milioni di persone, la perdita degli habitat per gli insetti che impollinano le nostre colture alimentari e la scomparsa delle barriere coralline. IPCC Report²

5.2.1. Estendere l'obbligo di Shell di rispettare i diritti umani al cambiamento climatico

La sentenza contro Shell dimostra che è possibile ricorrere alla legge sui diritti umani per interrompere l'espansione del petrolio e del gas. La pronuncia nel caso Shell si basa sul riconoscimento del rispetto e della protezione dei diritti umani. Il diritto alla vita, alla salute e al benessere e altri diritti umani, come il diritto al cibo e all'acqua potabile, possono essere goduti solo se la terra rimane abitabile. E questo comporta l'imperativo di fermare il riscaldamento globale.

Roger Cox, avvocato di Milieudefensie nella causa Shell

La sentenza della corte conferma esplicitamente che Shell, in qualità di operatore economico privato, ha la responsabilità di allineare le proprie politiche aziendali agli obiettivi climatici stabiliti dall'Accordo di Parigi. Tecnicamente, in quanto soggetto privato, Shell non è vincolata dagli obblighi sul clima di Parigi: quest'ultimo Accordo è un

² <https://www.ipcc.ch/sr15/>

impegno tra Stati. Tuttavia, il giudice ha ricordato che le imprese sono chiamate a rispettare i diritti umani, indipendentemente dalle azioni degli Stati.

Questa “responsabilità d’impresa” è formulata nei Principi guida dell’ONU per le imprese e i diritti umani³ e in altri strumenti, come il *Global Compact* delle Nazioni Unite e le Linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali. Da un punto di vista strettamente giuridico, si tratta di *soft law*, ovvero di un *corpus* di regole non vincolante e non direttamente applicabile. Ciononostante, la corte non ha esitato a invocare in particolare i Principi guida dell’ONU come «uno standard globale di comportamento atteso per tutte le imprese commerciali, ovunque esse operino»⁴. Basandosi su tali Principi per determinare il “dovere di diligenza” della Shell in relazione al cambiamento climatico, il tribunale olandese ha reso questo strumento internazionale più *hard*. Il che è un’ottima notizia, non solo in termini di lotta per il clima, ma anche per la protezione dei diritti umani e lo sviluppo di una legislazione sulla *due diligence* e sulla responsabilità delle imprese.

La corte ha sottolineato che «la responsabilità delle imprese commerciali di rispettare i diritti umani [...] esiste indipendentemente dalle capacità e/o dalla volontà degli Stati di adempiere ai propri obblighi in materia di diritti umani [...] [e] al di là del rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali che tutelano tali diritti». La corte ha tracciato un collegamento diretto tra l’impatto negativo del cambiamento climatico sui diritti umani – in particolare il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata e familiare – e la responsabilità delle imprese di agire per mitigare tali effetti. La corte ha sottolineato che «non è sufficiente che le imprese monitorino gli sviluppi e seguano le misure che gli Stati; esse hanno una responsabilità individuale».

Anche se gli Stati non fanno nulla o fanno poco, le aziende hanno la responsabilità di rispettare i diritti umani.

Il giudice Larisa Alwin, nel suo discorso di annuncio del verdetto

³ <https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/n-guiding-principles-on-business-human-rights/>.

⁴ Cfr. la decisione al § 4.4.13, <https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RB-DHA:2021:5339>.

La corte ha fatto riferimento, tra l'altro, alle dichiarazioni riportate sul sito internet del Gruppo Shell, che segnalano il suo impegno al rispetto dei diritti umani e l'esplicita dichiarazione che «(l)a [sua] politica sui diritti umani è informata dalle Linee guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e si applica a tutti i nostri dipendenti e contraenti».

Quindi la sentenza intima a *Shell* di iniziare a investire effettivamente le proprie risorse in questi obiettivi e non solamente a parole, con l'adozione di una politica che descriva nel dettaglio i passi concreti da compiere per raggiungere l'obiettivo, anziché limitarsi a promesse e ambizioni altisonanti senza una tabella di marcia effettiva.

5.2.2. La responsabilità di ridurre le emissioni dell'Àmbito 3 deriva dalla legge sui diritti umani

La corte ha chiarito che le imprese hanno responsabilità in materia di diritti umani, entro la quale è annoverato l'obbligo di «affrontare le conseguenze negative su tali diritti in cui sono coinvolte»⁵ e che non possono traslarle sui consumatori. La corte ha rammentato che «i Principi guida dell'ONU per le imprese e i diritti umani riposano sulla premessa per cui le imprese possono contribuire agli impatti negativi sui diritti umani attraverso le loro attività e i loro rapporti commerciali con altre parti. Il dovere di rispettare i diritti umani richiede che le imprese:

1. evitino di provocare o contribuire a conseguenze negative per i diritti umani tramite le loro attività e affrontino tali impatti quando si verificano;
2. cerchino di prevenire o mitigare tali impatti quando essi siano direttamente collegati alle loro operazioni, ai loro prodotti o servizi attraverso le loro relazioni commerciali, anche se non hanno contribuito a tali impatti»⁶.

Da ciò la corte deduce che la Shell ha una responsabilità per le sue emissioni rientranti nell'Àmbito 3, ovverosia quelle associate all'utilizzo dei suoi prodotti da parte dei clienti.

I giudici hanno concesso che Shell non può essere ritenuta pienamente responsabile per le emissioni dei consumatori in relazione ai suoi prodotti. Sicché, nella sentenza hanno ritenuto opportuno imporre un

⁵ Ivi, § 4.4.15.

⁶ Ivi, § 4.4.17.

obbligo di riduzione per quanto riguarda gli Àmbiti di emissione 1 e 2 relative alle sue operazioni commerciali immediate, limitandosi invece a prevedere solo un “obbligo di sforzi significativi” con riguardo alle emissioni di Shell nell’Àmbito 3. Nonostante questo, però, in séguito alla decisione, Shell dovrà essere molto più proattiva di quanto non lo fosse prima in relazione ai consumatori dei suoi prodotti. La corte ha rimarcato come «attraverso il pacchetto energia offerto dal gruppo, la Shell controlla e influenza le emissioni dell’Àmbito 3, ossia quelle degli utenti finali dei prodotti da lei realizzati e venduti». E, per ottenere una reale riduzione delle emissioni in questo àmbito, la compagnia dovrà incrementare gli investimenti in fonti alternative ai combustibili fossili ad alta intensità di carbonio da offrire ai propri clienti.

5.2.3. Tutti i grandi emettitori hanno obblighi climatici

La corte ha chiarito che, sebbene la sua sentenza sia emessa nei confronti di Shell, la società non è l’unica ad avere degli obblighi: la decisione afferma che ogni (grande) emettitore ha la responsabilità di ridurre proporzionalmente la quantità di gas serra che emette. La corte ha respinto l’argomentazione della convenuta secondo cui un provvedimento nei suoi confronti introdurrebbe una forma di concorrenza sleale, alterando la parità delle condizioni sul mercato del petrolio e del gas, affermando che anche le altre compagnie dovranno contribuire alla riduzione delle emissioni, pure attraverso la necessaria riduzione dell’estrazione di petrolio e gas a livello mondiale.

Pertanto, la sentenza *Shell* mirerebbe ad avere l’effetto più ampio di indurre tutti i principali emettitori di gas che contribuiscono all’effetto serra a adottare più rapidamente passi utili per la riduzione delle proprie emissioni.

5.2.4. Rendere più difficile l’uso creativo dei meccanismi societari per eludere le responsabilità

La sentenza inaugura una nuova pagina per quanto riguarda il modo di considerare la responsabilità delle grandi multinazionali. Nella sentenza contro Shell, il Tribunale distrettuale olandese ha confermato che queste ultime hanno la responsabilità di non arrecare pericolo lungo l’intera catena del valore.

In tribunale, la Royal Dutch Shell ha sostenuto che, in quanto società madre del gruppo, offriva indicazioni sulla strategia aziendale, ma non poteva essere ritenuta responsabile delle azioni delle sue società operative. La corte ha messo fine a questo modo di ragionare, sottolineando come la stretta connessione tra le società operative e il controllo e l'influenza esercitata in termini di strategie aziendali dalla Royal Dutch Shell, in quanto società madre, obbliga quest'ultima a controllare e a influenzare le emissioni. Il tribunale ha ribadito che la sentenza si applica all'intero Gruppo Shell, comprese le sue società operative sparse nel mondo.

5.2.5. Un chiaro segnale per gli investitori: gli investimenti nelle fonti fossili sono ad alto rischio

Il caso Shell cambia il calcolo per stabilire se ulteriori investimenti nei combustibili fossili siano giustificati da un punto di vista economico, dal momento che fa dubitare dell'opportunità di investire in una linea di business che, come sappiamo, distruggerà il pianeta e che difficilmente porterà a profitti di mercato nel medio termine. Royal Dutch Shell ha ricevuto una certificazione giuridica ufficiale della sua responsabilità a dover agire di fronte al cambiamento climatico⁷.

Christina Eckes è professore di Diritto dell'Unione europea presso l'Università di Amsterdam e direttore dell'Amsterdam Centre for European Law and Governance (ACELG).

La sentenza nel caso *Shell* è sintomatica del fatto che le fonti fossili stanno diventando sempre più un investimento ad alto rischio: le controversie sul clima devono essere considerate un rischio finanziario. La pronuncia contribuisce a trasmettere agli investitori il messaggio che le fonti fossili non hanno futuro. È un altro chiaro segnale ai grandi emettitori di gas serra e agli investitori, come i fondi pensione, affinché accelerino il disinvestimento dalle fonti fossili e diversifichino il proprio portafoglio.

Ci sono molte opzioni *green* e sostenibili per gli investimenti (energetici) in un futuro sostenibile.

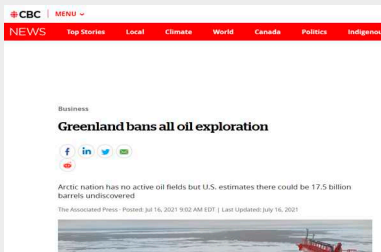
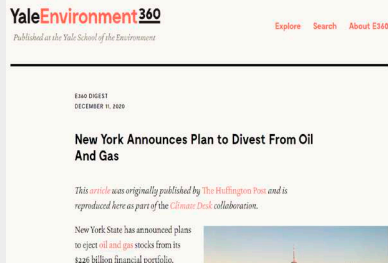
⁷ <https://verfassungsblog.de/the-courts-strike-back/>.



Ireland votes in favour of law to become world's first country to fully divest from fossil fuels – [Clicca qui](#)

New York Announces Plan to Divest From Oil And Gas

– [Clicca qui](#)



Greenland bans all oil exploration

– [Clicca qui](#)

L'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) nel suo rapporto *Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector* chiarisce anche che in un mondo a zero emissioni, non c'è spazio per nuovi investimenti in petrolio e gas, prevedendo che entro il 2050 la domanda di combustibili fossili sarà scesa dai quattro quinti dell'attuale approvvigionamento energetico totale a poco più di un quinto.

<https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>

Lo slancio per il cambiamento

Di fronte ai cambiamenti climatici, la pressione degli investitori sulle grandi compagnie petrolifere sta aumentando dal momento che i piani climatici pubblicati da queste si rivelano essere spesso molto meno solidi di quanto non facciano credere al pubblico. Tutte le principali compagnie petrolifere continuano a concentrarsi su nuove esplorazioni di petrolio e gas, senza tenere conto del fatto che lo sviluppo di nuove riserve di questi combustibili inevitabilmente spingerà il mondo oltre la soglia di 1,5-2,0° C.

Nel frattempo, gli investitori attivisti chiedono che i giganti del petrolio cessino di procrastinare e propongano un'azione per il clima.

All'indomani della sentenza nel rivoluzionario caso Shell, le fonti giornalistiche hanno annunciato che Exxon ha perso dei posti nel consiglio di amministrazione a favore dell'*hedge fund* attivista Engine No.1 in una votazione storica sul clima. All'assemblea degli azionisti della Exxon del 2021, Engine No.1 si è aggiudicato almeno due seggi nel consiglio di amministrazione, con l'obiettivo di porre il cambiamento climatico al centro della strategia aziendale: una vittoria storica questa per la campagna a favore del clima.

Engine No.1 è stato sostenuto da grandi fondi pensione statunitensi, a dimostrazione che i grandi investitori istituzionali vogliono che la Exxon faccia di più per allinearsi con la transizione verso fonti energetiche più sostenibili. Exxon è stata criticata a lungo per aver incrementato gli investimenti nei combustibili fossili anziché ridurli: come Shell, prevede che la domanda di petrolio e gas continuerà a crescere nei prossimi decenni.

BP, in occasione dell'assemblea annuale di maggio [2021, n.d.t.], ha dovuto far fronte al raddoppio del sostegno degli azionisti attivisti di Follow This, che chiede a BP di fissare obiettivi climatici in linea con quelli dell'Accordo di Parigi. Come Shell, anche questa si è impegnata a diventare un'azienda a emissioni nette zero entro il 2050, promettendo un calo della produzione di petrolio e gas del 40% entro il 2030 e aumentando di venti volte la spesa per la produzione di energia rinnovabile.

BP ha pure tagliato le spese di esplorazione. Follow This sostiene che questi piani non sono abbastanza, dato che le emissioni dell'azienda continueranno ad aumentare comunque fino al 2030.

Nel 2020, Total, che afferma di aver "integrato il clima nel cuore della propria strategia", ha annunciato la propria ambizione di passare a emissioni nette zero nella sua produzione globale e nei prodotti energetici utilizzati dai suoi clienti in Europa entro il 2050 o prima. Anche in questo caso, gli investitori attivisti stanno facendo pressione sull'azienda per fare di più, chiedendo un piano d'azione dettagliato e l'estensione dell'obiettivo delle emissioni zero ai clienti in tutto il mondo.

I grandi operatori Chevron ed Exxon hanno rifiutato di fissare obiettivi di emissioni nette zero, ma hanno comunque dovuto affrontare risoluzioni che chiedevano una contabilità relativa al clima, sostenute da un numero sostanziale dei loro azionisti. I grandi investitori segnalano una crescente preoccupazione per la perdita del valore in investimenti fossili a fronte di politiche climatiche più severe.

Questi sono chiari segnali del fatto che gli investitori si aspettano che le maggiori compagnie petrolifere del mondo presentino piani di transizione responsabili, e dettagliati e di ritenerli responsabili ove non dovessero procedere in tal senso. Il cambiamento è nell'aria, e la sentenza sul caso *Shell* gli farà guadagnare slancio.

5.2.6. Sottolineare la necessità di un intervento governativo

In tribunale, Shell ha più volte sottolineato la mancanza di indicazioni chiare da parte dei governi in merito alla transizione energetica per spiegare l'assenza di politiche climatiche proattive. Noi di Milieu-defensie concordiamo sul fatto che non dovrebbe essere compito dei tribunali di individuare le responsabilità sociali dei grandi attori economici come Shell in relazione ai cambiamenti climatici. Vorremmo che la sentenza sul caso Shell servisse da stimolo ai governi per portare avanti un quadro normativo coerente e conforme all'Accordo di Parigi, in particolare per il settore energetico e per i suoi clienti finali, per accelerare la transizione energetica. Un quadro normativo coerente sul clima fa chiarezza e garantisce condizioni di parità per tutti gli attori del settore.

5.2.7. Come eliminare il pungolo dell'ISDS?

La sentenza *Shell* serve a sottolineare che la politica climatica è un *work-in-progress* e che le grandi compagnie energetiche fossili possono e devono prevedere misure climatiche più severe in futuro e una riduzione dei combustibili fossili nel mix energetico. Ciò è importante perché può contribuire a eliminare il pungolo del famigerato "meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati" (ISDS).

Attualmente, le grandi compagnie energetiche che operano a livello transnazionale come Shell possono invocare una clausola ISDS nel Trattato sulla Carta dell'Energia per chiedere un risarcimento danni ai governi quando questi adottano misure che potrebbero danneggiare la redditività delle loro operazioni e dei loro investimenti. La stessa clausola è presente anche in molti accordi bilaterali di investimento e commercio [cosiddetti BITs e IIAs, *n.d.t.*].

Le imprese sono in grado di chiedere risarcimenti talvolta di centinaia di milioni, anche per i mancati profitti futuri. Notizie recenti suggeriscono che le aziende del settore energetico stanno già facendo causa ai governi di tutto il mondo per circa quindici miliardi di euro (!) per le politiche climatiche che minacciano i loro profitti⁸. Anche la Shell ha fatto ricorso al meccanismo ISDS in quattro diverse occasioni

⁸ <https://news.sky.com/story/fossil-fuel-companies-are-suing-governments-across-the-world-for-more-than-18bn-12409573>.

e attualmente, insieme a Exxon Mobil, in un arbitrato (non ISDS) con il governo olandese per la chiusura del più grande giacimento di gas in Europa, situato nel nord del Paese⁹. Il meccanismo ISDS può rallentare significativamente la transizione energetica e rendere l'azione per il clima molto più costosa del necessario. Sono già state presentate richieste di risarcimento per le politiche climatiche e per le decisioni di autorizzazione ambientale¹⁰. E siccome le misure climatiche portano a un maggior numero di risorse immobilizzate, è probabile che il numero di cause ISDS in materia di clima sia destinato ad aumentare. Presentare una richiesta di risarcimento ISDS con successo diventa molto più difficile però quando è evidente che un'azienda avrebbe potuto attendersi un intervento statale.

5.2.8. Più contenzioso climatico

Nella lotta per ottenere iniziative più efficaci per il clima da parte degli Stati e delle imprese, siamo lieti di vedere che questa sentenza contribuisce all'emersione di una giurisprudenza in una nuova era di contenzioso climatico (il Sabin Center for Climate Change Law [della Columbia University di New York, *n.d.t.*] dispone di una banca dati sulla *climate change litigation*¹¹). Soprattutto perché il giudice ha tagliato netto sulla doglianza di Shell di essere stata individuata come responsabile pur essendo una tra le tante compagnie che emettono gas climalteranti¹², ribadendo che ciò che si applica a questa dovrebbe valere anche per gli altri grandi attori inquinanti.

Milieudefensie e gli altri co-ricorrenti si aspettano che l'approccio adottato nel caso *Shell* sul clima venga replicato in tutto il mondo. Le aziende produttrici di combustibili fossili e gli altri grandi inquinatori dovrebbero prepararsi a difendersi in tribunale.

⁹ <https://www.somo.nl/shells-legal-weapon-to-threaten-a-just-energy-future/>.

¹⁰ <https://www.dw.com/en/energy-charter-treaty-ect-coal-fossil-fuels-climate-environment-uniper-rve/a-57221166>.

¹¹ <http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/>.

¹² <https://www.shell.com/media/speeches-and-articles/articles-by-date/the-spirit-of-shell-will-rise-to-the-challenge.html>.

L'impatto di questa vittoria non si ferma alla sala riunioni di Shell. Questa sentenza è un segnale a tutti i principali inquinatori: Non potete più stare a guardare o addirittura lavorare contro la politica climatica.

Non dovrebbero rendersi necessarie cause legali per proteggere i cittadini. Ma continueremo finché tutti non faranno la propria parte: Shell è la prima, ma certamente non l'ultima, azienda che sarà costretta a cessare di causare la crisi climatica. Ad oggi, le "cause sul clima" sono un rischio concreto per tutti i principali inquinatori del mondo.

DONALD POLS, direttore di Milieudéfense

6. Come vedono gli altri l'impatto della sentenza *Shell* sul clima?

La sentenza nella causa Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell plc costituirà un precedente che potrà essere utilizzato in cause contro altre aziende responsabili di emissioni di gas serra e nei casi in cui si chieda a una società madre di esercitare la propria influenza sulle affiliate del gruppo per quanto riguarda le loro attività. Questo può riguardare questioni ambientali, ma anche altre aree che riguardano i diritti umani, come il lavoro minorile.

FRANS-JOZEF CROUSEN e LOUIS BOUCHEZ,
Corporate partners di Fieldfisher – Olanda¹

Dal momento che l'uso di argomenti fondati sui diritti umani per costringere le aziende private ad adottare misure concrete per ridurre le emissioni si è dimostrato vincente, altri grandi emettitori di gas serra potrebbero trovarsi di fronte a richieste analoghe in relazione alle loro politiche climatiche e ai loro obblighi verso la società in generale. [...] Il grado di efficacia di ogni successiva richiesta di risarcimento contro altri grandi emettitori di anidride carbonica dipenderà in larga misura dal luogo in cui verrà proposta poiché non tutte le giurisdizioni sono così favorevoli alle argomentazioni basate sui diritti umani come i Paesi Bassi. Ciononostante, il successo della richiesta di Milieudefensie ha creato un modello legale per i futuri ricorrenti che intendono ritenere le imprese private responsabili per l'impatto delle loro emissioni dirette e indirette di anidride carbonica. Inoltre, alla luce della pronuncia del Tribunale distrettuale dell'Aia, gli obblighi climatici di un'azienda in materia di diritti umani non

¹ <https://www.fieldfisher.com/en/insights/milieudefensie-v-shell-implications-of-the-dutch-c.>

sono facoltativi o passivi, ma richiedono un'azione effettiva e tangibile, sicché tutte le imprese – in particolare quelle responsabili di ingenti emissioni di gas serra – farebbero bene a considerare attentamente le loro politiche climatiche.

MARK CLARKE e GWEN WACKWITZ,
White & Case

La sentenza della corte – che impone a Shell di ridurre le proprie emissioni aziendali, quelle dei suoi fornitori e dei suoi clienti al 45% rispetto ai livelli del 2019 entro il 2030 – riconosce che Shell non solo ha la capacità, ma anche la responsabilità di allineare le proprie operazioni a ciò che la scienza dimostra sia necessario per prevenire un cambiamento climatico catastrofico. [...] Significativamente per l'intero settore industriale, la corte ha esplicitamente esteso questa responsabilità alle operazioni delle filiali di Shell in tutto il mondo e all'intera portata delle emissioni del gruppo. [...] Il tribunale ha riconosciuto che ciò ha implicazioni immediate e significative per quanto riguarda i luoghi in cui Shell investirà in futuro. Ciò fa da eco e rafforza l'avvertimento dell'Agenzia internazionale per l'energia [...] che gli investimenti in nuovi impianti petroliferi e di gas devono cessare immediatamente.

CARROLL MUFFETT,
Presidente del Center for International Environmental Law (CIEL)²

È molto probabile che la decisione ispiri altre iniziative legali e persino il ragionamento dei giudici in casi simili. [...] (I) ricorrenti in tutto il mondo si ispirano a strategie innovative e ad argomentazioni giuridiche che sono state utilizzate in altre giurisdizioni e gli stessi giudici traggono ispirazione dalle sentenze climatiche emesse altrove. [...] (C) è motivo di essere fiduciosi sul fatto che questa decisione possa segnare una nuova era nelle controversie climatiche fondate sui diritti, in cui le aziende produttrici di combustibili fossili vengono chiamate a rispondere per esser venute meno ai loro obblighi in materia di diritti umani e di obiettivi climatici.

THE GLOBAL NETWORK FOR HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT³

² <https://www.ciel.org/news/watershed-decision-orders-shell-to-slash-emissions-to-respect-human-rights/>.

³ <https://gnhre.org/community/friends-of-the-earth-netherlands-v-royal-dutch-shell-human-rights-and-the-obligations-of-corporations-in-the-hague-district-court-decision/>.

È improbabile che Shell si limiti a fare il minimo indispensabile in termini di conformità.

Ciò creerebbe un grave rischio di reputazione con i governi, gli investitori e l'opinione pubblica in generale. In ogni caso, sarebbe come combattere una battaglia persa. È già chiaro, come abbiamo discusso in The pH Report e nel nostro blog – che i mercati petroliferi e l'OPEC sono entrati nella fase finale dell'era del petrolio. Ci [...] aspettiamo che Shell prenda questa decisione come un segnale per diventare molto più proattiva nel perseguire la sua transizione lontano dai combustibili fossili. Crediamo che Shell possa trarre significativi vantaggi in termini commerciali nell'accelerare la sua trasformazione. Da un punto di vista logico, oltre che etico, sarebbe perfettamente sensato che Shell usasse la sua influenza per garantire che una riduzione del 45% delle emissioni di CO2 diventi lo standard accettato a livello globale.

DANIËL DE BLOQC VAN SCHELTINGA si è laureato all'Università di Leiden nei Paesi Bassi, ha conseguito un master in diritto ed è specializzato in diritto internazionale⁴

Il caso Shell potrebbe portare ad altri tipi di contestazioni dei diritti umani nei confronti delle imprese, applicando lo stesso ragionamento ad altri impatti. Nella sentenza Shell, la corte ha integrato i Principi dell'UNGP e altri strumenti di soft law, come i Principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) e le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali nel dovere di diligenza, stabilendo che la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani è uno standard globale di comportamento atteso per tutte le imprese commerciali, ovunque esse operino. Questo ha il potenziale di estendersi ai diritti umani in senso lato, al di là delle controversie sul clima, dato che il tribunale ha effettivamente incorporato gli UNGP nel diritto olandese.

LINKLATERS LLP⁵

Sono così lieto della storica sentenza contro Shell! È ormai chiaro che essa ha l'obbligo di ridurre le sue emissioni di CO2 perché l'impatto del cambiamento climatico come conseguenza delle emissioni di gas serra costituisce una minaccia reale per gli abitanti della regione del Mare di Wadden.

⁴ <https://www.icas.com/chemicals-and-the-economy/2021/06/friends-of-the-earth-v-royal-dutch-shell-what-did-the-dutch-court-rule-and-what-does-it-mean-for-shells-business/>.

⁵ <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c618b976-b3ac-4c81-9796-1c20e3bebe42>

Per adempiere a questo obbligo, Shell dovrà interrompere gli investimenti in nuovi progetti e cosa c'è di più logico che interrompere del tutto l'esplorazione del gas nel Mare dei Wadden?

LUTZ JACOBI,
Wadden Sea Association (uno dei co-ricorrenti nel caso *Shell* sul clima).

Si tratta di un punto di svolta nella storia. Questo caso è unico nel suo genere perché è la prima volta che un giudice ha ordinato a una grande azienda inquinante di rispettare l'Accordo sul clima di Parigi. La sentenza potrebbe avere conseguenze importanti anche per altri grandi inquinatori.

ROGER COX,
Avvocato di Milieudéfense

Questa [decisione] è una notizia incredibilmente positiva, soprattutto per le persone in Paesi come il Niger e il Bangladesh, che devono affrontare la siccità e l'inquinamento e inondazioni causate dal cambiamento climatico. Non hanno tempo di aspettare che aziende come la Shell rispettino da sole gli accordi internazionali sul clima. Il verdetto è di vitale importanza per loro.

NIELS HAZEKAMP,
Consulente politico senior di Both ENDS

Questa è una vittoria storica per la giustizia climatica. La nostra speranza è che questo verdetto inneschi un'ondata di cause sul clima contro i grandi inquinatori, per costringerli a smettere di estrarre e bruciare combustibili fossili. Tale risultato è una vittoria per le comunità del Global South che si trovano ad affrontare cambiamenti climatici devastanti.

SARA SHAW,
Friends of the Earth International

Questo verdetto è una vittoria storica per il clima e per tutti coloro che devono affrontare le conseguenze della crisi climatica. [...] Shell non può più continuare a violare i diritti umani e ad anteporre il profitto alle persone e al pianeta. Questa pronuncia costituisce un chiaro segnale all'industria dei combustibili fossili. Carbone, petrolio e gas devono rimanere nel sottosuolo.

Le persone di tutto il mondo chiedono giustizia climatica. Oggi il tribunale ha confermato che l'industria dei combustibili fossili non può continuare a inquinare. Possiamo ritenere le multinazionali di tutto il mondo responsabili della crisi climatica.

ANDY PALMEN,
Direttore ad interim di Greenpeace – Olanda⁶

Il tribunale olandese ha dichiarato che Royal Dutch Shell ha l'obbligo legale di ridurre le proprie emissioni del 45% entro il 2030. Se questo tipo di riduzione venisse raggiunto da tutte le principali compagnie del petrolio e del gas e dei combustibili fossili, saremmo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.

DAVID R. BOYD,
Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani e l'ambiente⁷

⁶ <https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/46358/historic-verdict-in-climate-case-against-shell/>.

⁷ <https://hr.harvard.edu/human-rights-and-the-environment-interview-with-un-special-rapporteur-david-r-boyd/>.

7. Allegati

Lecture consigliate

I documenti di causa relativi alla controversia *Shell*

- Una ricognizione dei principali documenti di causa depositati da Milieudefensie e dagli altri co-ricorrenti possono essere reperiti al seguente link: <https://en.milieudefensie.nl/news/overview-of-legal-documents-climatecase-against-shell>
- I documenti di causa depositati da Shell possono essere reperiti al seguente link: <https://www.shell.nl/media/nieuwsberichten/2020/hoedenkt-shell-over-de-klimaatzaak.html>
- La sentenza del Tribunale distrettuale dell'Aja: <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5339>
- Per una sintesi del giudizio, si veda: *Royal Dutch Shell must reduce CO2 emissions*, Tribunale distrettuale dell'Aja, 26 maggio 2021, <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Royal-Dutch-Shell-must-reduce-CO2-emissions.aspx>

10 ways Shell is destroying our Earth (complete with supporting documents), Milieudefensie, 26 ottobre 2020, <https://en.milieudefensie.nl/news/10-ways-shell-is-destroying-our-earth-complete-with-supporting-documents>

Pumping and planting: Paris out of sight – spotlight on Shell's climate ambition, Milieudefensie, marzo 2021.

Green words, fossil actions: a closer look at Shell's climate ambition, Milieudefensie, 9 febbraio 2021.

Smoke and Fumes – the legal and evidentiary basis for holding big oil accountable for the climate crisis, Center for International Environmental Law (CIEL), 2017, <https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/01/Smoke-Fumes.pdf>

Un rapporto rivelatore su ciò che le principali società di combustibili fossili del mondo sapevano del cambiamento climatico, sul loro negazionismo e sulla loro incapacità di agire.

Six reasons the Shell ruling made history for climate litigation, ClientEarth, 7 giugno 2021.

<https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/opinions/six-reasons-the-shell-ruling-made-history-for-climate-litigation/>

Contenzioso climatico – Siti utili e banche dati

Lo **United Nations Environment Programme (UNEP)** pubblica un rapporto globale sul contenzioso climatico che fornisce una panoramica delle controversie climatiche in tutto il mondo e contiene una valutazione delle loro tendenze complessive. Il suo *2020 Status Review* (<https://www.unep.org/resources/report/global-climate-litigation-report-2020-status-review>) mostra come il contenzioso climatico stia sospingendo i governi e gli operatori economici a perseguire obiettivi più ambiziosi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Il **Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment** pubblica la serie *Global Trends in Climate Litigation*. Il suo *2021 Snapshot* (<https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/global-trends-in-climate-litigation-2021-snapshot/>) fornisce un aggiornamento sul numero di cause conosciute in materia e considera le tendenze rilevanti nelle tesi e nelle strategie impiegate dai contendenti nelle controversie climatiche. Il Grantham gestisce anche il database *Climate Change Laws of the World (CCLW)* (<https://climate-laws.org/>), che è la più grande banca dati a livello mondiale di leggi, politiche e controversie sul cambiamento climatico.

Il **Sabin Center for Climate Change Law** (<http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/>) fornisce due banche dati in materia di diritto del cambiamento climatico. I casi in questi *database* sono orga-

nizzati su base tipologica e sono ricercabili. Sovente, sono disponibili i link alle decisioni, agli atti processuali e agli altri documenti di causa.

Contenzioso sul cambiamento climatico – punti di partenza per l’assistenza legale e raccolta fondi

ClientEarth (<https://www.clientearth.org/>) è un’associazione ambientalista che usa il potere del diritto per cambiare il sistema per un futuro più luminoso e più sano. ClientEarth lavora con partner locali in oltre sessanta Paesi del mondo per creare un cambiamento sistemico che protegga la vita sulla Terra. La responsabilità per il clima è un punto chiave. ClientEarth promuove e monitora le leggi, i piani e le politiche climatiche di governi e aziende. Gli avvocati di ClientEarth propongono ricorsi legali quando i governi e le aziende non rispettano i loro obblighi ambientali.

Di recente, ClientEarth ha pubblicato la guida legale *Accesso alla giustizia nel diritto dell’Unione europea*, per consentire ai cittadini di contribuire al contrasto della scarsa attuazione di politiche e normative ambientali dell’UE. L’organizzazione offre assistenza legale gratuita in casi ambientali con potenziale di sviluppo.

Action4Justice (<https://action4justice.org/>) è una rete globale di ONG, avvocati e organizzazioni della società civile che lavorano per migliorare l’accesso alla giustizia in tutto il mondo. Action4Justice aiuta a fornire a individui e comunità le informazioni pratiche necessarie per aiutarli a difendere i loro diritti umani e a proteggere l’ambiente attraverso azioni legali e di *advocacy*. Inoltre, facilita la creazione di coalizioni di leader delle comunità, della società civile e di professionisti del settore legale in grado di utilizzare le azioni legali per ottenere un cambiamento sociale.

Action4Justice dispone di piattaforme in diversi Paesi del mondo che possono fornire informazioni e suggerimenti specifici per Paese. La loro pagina web sul contenzioso climatico include guide per intentare una causa e link a organizzazioni utili: https://action4justice.org/legal_areas/climate-change/

La Fondazione olandese **Urgenda** (<https://www.urgenda.nl/en/home-en/>), che mira a una rapida transizione verso una società sostenibile, ha fondato il Climate Litigation Network (<https://www.urgenda.nl/en/>

themas/climate-case/global-climate-litigation/) per sostenere le cause sul clima in tutto il mondo.

La **Global Legal Action Network** (<https://www.glanlaw.org/>) lavora con le comunità danneggiate per intentare e coltivare azioni legali innovative oltre i confini nazionali, per sfidare i potenti attori coinvolti nelle violazioni dei diritti umani e nelle ingiustizie sistemiche.

Il **Climate Justice Fund** (<https://climatejustice.fund/>) è uno strumento finanziario che sostiene lo sviluppo e l'uso di vie legali per raggiungere la giustizia climatica globale. Il Climate Justice Fund fornisce sostegno all'incubazione di nuove iniziative per la giustizia climatica, con particolare attenzione alle comunità e alle reti del *Global South*. È istituito, governato e gestito da un gruppo di avvocati esperti in materia di clima, attivisti e sostenitori della giustizia climatica.

CrowdJustice (www.crowdjustice.com) è una piattaforma online con lo scopo di raccogliere fondi per fornire sostegno a iniziative legali. Le cause ambientali di primo piano (al 12 settembre 2021) includono un residente locale che ha ottenuto un provvedimento ingiuntivo di emergenza per fermare il *fracking*, alcune comunità di vicinato che hanno protetto uno spazio verde dallo sviluppo di una strada di collegamento e una causa di *Youth4ClimateJustice* contro trentatré Paesi europei.

CONSIGLIO SCIENTIFICO-EDITORIALE
SAPIENZA UNIVERSITÀ EDITRICE

Presidente

AUGUSTO ROCA DE AMICIS

Membri

MARCELLO ARCA

ORAZIO CARPENZANO

MARIANNA FERRARA

CRISTINA LIMATOLA

ENRICO ROGORA

FRANCESCO SAITTO

COMITATO SCIENTIFICO
COLLANA SCIENZE GIURIDICHE

Membri

LUISA AVITABILE

MARCELLO CLARICH

CLAUDIO CONSOLO

ENRICO DEL PRATO

ANDREA DI PORTO

LAURA MOSCATI

GIULIANA SCOGNAMIGLIO

Opera sottoposta a peer review. Il Consiglio scientifico-editoriale, anche attraverso i comitati scientifici di serie, assicura una valutazione trasparente e indipendente delle opere sottoponendole in forma anonima a due valutatori ignoti agli autori e ai curatori. Per ulteriori dettagli si rinvia al sito: www.editricesapienza.it

This work has been subjected to a peer review. The Scientific-editorial Board, also through the scientific committees of series, ensures a transparent and independent evaluation of the works by subjecting them anonymously to two reviewers, unknown to the authors and editors. For further details please visit the website: www.editricesapienza.it

COLLANA SCIENZE GIURIDICHE

Per informazioni sui volumi precedenti della collana, consultare il sito:
www.editricesapienza.it | *For information on the previous volumes included
in the series, please visit the following website: www.editricesapienza.it*

1. Serrao e Talamanca
Una stagione della romanistica
a cura di Andrea Di Porto e Luigi Capogrossi Colognesi
2. La diseguaglianza nei contratti
Esperienze straniere e diritto comparato
a cura di Michaela Giorgianni
3. L'efficacia estintiva del licenziamento ingiustificato
Matteo Verzaro
4. Bibliografia sommariamente ragionata di diritto
della navigazione e dei trasporti
Leopoldo Tullio
5. L'evasione fiscale
Ricerca su natura giuridica e dimensione quantitativa
a cura di Pietro Boria
6. La tutela giurisdizionale delle *chances* illegittimamente perdute
Sara Barone
7. Le garanzie dei diritti fondamentali e le trasformazioni costituzionali
nel Regno Unito
Corti e Parlamento tra common law e Human Rights Act
Federico Nania
8. How We Defeated Shell. Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell
Uno sguardo dietro le quinte
trad. it. a cura e saggio introduttivo di Lorenzo Serafinelli

Il 26 maggio 2021, nei Paesi Bassi, il Tribunale distrettuale dell'Aja ha pronunciato una storica sentenza, giudicando in favore di un gruppo di associazioni ambientaliste e affermando la responsabilità civile da cambiamento climatico della Royal Dutch Shell PLC. A séguito della pronuncia, l'associazione capofila – l'olandese Milieudéfensie – ha pubblicato una guida, emblematicamente intitolata *How We Defeated Shell. Milieudéfensie et al. c. Royal Dutch Shell PLC – a peek behind the scenes*, su come citare in giudizio le imprese altamente inquinanti. Il volume ne offre una traduzione in italiano, alla quale viene anteposto un saggio di taglio scientifico funzionale a collocare la pubblicazione e la pronuncia olandese nel più ampio panorama del contenzioso climatico, sub specie civile.

Lorenzo Serafinelli è attualmente *DynamiInt Visiting Scholar* in Diritto privato comparato presso la von Humboldt Universität zu Berlin. Già borsista di ricerca e dottore di ricerca nella stessa materia presso la Sapienza Università di Roma.

ISBN 978-88-9377-307-2



9 788893 773072

